

LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248

Per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. (065U2248)
(GU n.101 del 27-4-1865)

Vigente al: 1-7-1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A.

Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.

Legge sulla Sanita' pubblica, che costituisce l'allegato C.

Legge sull'Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.

Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.

Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l'allegato F.

Art. 2.

E' data facolta' al Governo d'introdurre nelle circoscrizioni territoriali delle Provincie e dei Circondari quei mutamenti che sono dettati da evidente necessita' udito il parere dei Consigli Provinciali e dei Consigli Comunali specialmente interessati, nonche' il parere del Consiglio di Stato, allo scopo di semplificare la pubblica amministrazione e diminuire le spese.

Art. 3.

I poteri eccezionali accordati col precedente articolo cessano coll'esecuzione loro data mediante la pubblicazione del relativo Decreto Reale, e in ogni caso con tutto l'anno 1865.

Collo stesso Decreto Reale sara' pubblicata la tabella delle

circoscrizioni amministrative del Regno.

Art. 4.

Il Capo-luogo della Provincia di Noto e' restituito alla Citta' di Siracusa, della quale assumerà il nome della Provincia stessa.

La Citta' di Noto ritorna Capo-luogo di Circondario.

Art. 5.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione del precedente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addi' 20 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Vacca.

G. Lanza.
S. Jacini.

TITOLO PRIMO.

DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL REGNO E AUTORITÀ GOVERNATIVE.

Allegato A

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 1.

Il regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2.

In ogni provincia vi e' un prefetto ed un consiglio di prefettura.

Art. 3.

Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (n.° 3780);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Soprintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della

forza pubblica e di richiedere la forza armata;

Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4.

Se il prefetto e' assente od impedito, ne fa le veci il consigliere di prefettura che sara' a cio' espressamente destinato per regio decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potra' essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5.

Il consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi.

E' chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del consiglio compiono le incombenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6.

Il consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

E' presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7.

In ogni circondario vi e' un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8.

Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorché dalla superiore autorità amministrativa, né sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del consiglio di Stato.

Art. 9.

Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sara' determinata per decreto reale.

TITOLO SECONDO.
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Capo I.
Del comune.

Art. 10.

Ogni comune ha un consiglio comunale ed una giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un ufficio comunale.

Piu' comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

Art. 11.

Il consiglio e' composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3,000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 12.

La giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno piu' di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno piu' di 3,000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sara' di due.

Art. 13.

Il governo del Re potra' decretare l'unione di piu' comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i

proprietari avranno facolta' di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmettera' al governo del Re la domanda coi relativi documenti, esprimendone il suo parere.

Sara' in facolta' dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passivita' che appartengono a ciascuno di essi. Sara' pure in loro facolta' di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne, e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'art. 116, e nel primo paragrafo dell'art. 237.

Art. 14.

I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore 1,500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potra' farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando cosi' richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potra' essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

Art. 15.

Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siero naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per decreto reale potra' una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermini, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del consiglio provinciale, che sentira' previamente il parere del consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Art. 16.

Ferma stando l'unita' dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano piu' di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sara' dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sara' notificata al consiglio comunale, che avra' diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmettera' al governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del consiglio comunale.

Capo II.
Delle elezioni.

Art. 17.

I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiuti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

- Lire 5 nei comuni di 3,000 abitanti o meno;
- Lire 10 in quelli di 3,000 a 10,000 abitanti;
- Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti;
- Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti;
- Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non e' doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorche' manchino della naturalita'.

Art. 18.

Sono altresì elettori:

I membri delle accademie la cui elezione e' approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli impiegati civili e militari in attivita' di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizi del parlamento;

- I militari decorati per atti di valore;
- I decorati per atti di coraggio o di umanita';
- I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i Tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 19.

I contribuenti contemplati nell'art. 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 20.

Si ritengono come iscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredita'.

Art. 21.

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 22.

La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni puo' valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sara' da lei designato.

Il padre puo' delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non puo' farsi che per atto autentico, ed e' sempre revocabile.

Art. 23.

La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da societa' commerciali in nome collettivo, sara', nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 24.

Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabili, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'allittamento od il masserizio spettino per indiviso a piu' persone, sara' loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 25.

Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale e gl'impiegati dei loro uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle

istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 26.

Non sono ne' elettori, ne' eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finche' non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Art. 27.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del consiglio, ma non della giunta municipale.

Art. 28.

I nomi degli elettori sono iscritti in una lista compilata dalla giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del consiglio comunale per la sessione di primavera.

Art. 29.

La lista deve indicare accanto al nome di ogni iscritto:

- 1.° Il giorno ed il luogo della sua nascita;
- 2.° L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;
- 3.° Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette, e la quota d'imposta pagata dall'iscritto;
- 4.° Ogni altro titolo o qualita' che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 30.

Nella prima domenica successiva al compimento della lista verra' notificato al pubblico che questa stara' depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che credera' di suo interesse.

Art. 31.

La lista, previo esame dei richiami presentati, sara' riveduta e deliberata dal consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformita' dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sara' unito l'elenco dei nomi che il consiglio vi avra' aggiunti o cancellati. Sara' dato avviso al pubblico che vi e' diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 32.

Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovra' esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Art. 33.

Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sara' trasmessa al prefetto, che ne fara' ricevuta alla giunta municipale.

Un esemplare della lista sara' serbato nella segreteria del comune.

Art. 34.

Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potra' reclamare al prefetto l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non menu che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al prefetto anche per mezzo dell'ufficio comunale.

Ai richiami dovra' essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sara' restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sara' devoluta agl'istituti locali di carita'.

Dei richiami sara' sempre rilasciataricevuta.

Il sotto-prefetto potra' proporre d'ufficio al prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie.

Art. 35.

Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sara' ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avra' dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 36.

La deputazione provinciale pronunziera' sui richiami menzionati nell'art. 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi siano proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse,

o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove siano fatti dai terzi o d'ufficio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 37.

Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la deputazione provinciale aggiungera' alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal consiglio comunale:

- 1.° Gli individui che si resero defunti;
- 2.° Quelli la cui iscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;
- 3.° Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;
- 4.° Quelli che fossero stati iscritti indebitamente, non ostante che la loro iscrizione non sia stata impugnata.

Art. 38.

Alle liste deliberate dai consigli comunali, o riformate dalla deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39.

I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunciata dalla deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'iscrizione.

Art. 40.

La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza senz'altro sia d'uopo del ministero di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 41.

Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla

presentazione del medesimo, verra' depositata nell' ufficio del ministero pubblico presso la Corte, dal quale sara' trasmessa alla deputazione provinciale.

Questa potra' inviare al ministero pubblico i titoli e i documenti che credera' opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gl'interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42.

Se vi e' ricorso in cassazione, la Corte provvedera' a termini dell'art. 40.

Art. 43.

L'appello introdotto nel termine indicato all'art. 39 contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 44.

I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesoriери comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'iscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesoriери comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 45.

La giunta municipale fara' eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla deputazione provinciale ed ordinate in virtu' di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verra' fatta.

Art. 46.

Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non piu' tardi del mese di luglio.

Un manifesto della giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Art. 47.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il consiglio stesso, potra' ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in

proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della deputazione sara' pubblicata.

In questo caso si procedera' all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 48.

Il diritto elettorale e' personale; nessun elettore puo' farsi rappresentare, ne' mandare il suo voto per iscritto.

Art. 49.

Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 47.

Art. 50.

Avranno la presidenza degli uffici provvisori delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri piu' anziani.

I due elettori piu' anziani d'eta' ed i due piu' giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominera' il segretario, che avra' voce consultiva.

Art. 51.

La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi e la lista dei consiglieri che rimangono in ufficio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 52.

L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'ufficio cosi' definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. 53.

Se il presidente di un collegio ricusa od e' assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e cosi' successivamente; e l'ultimo scrutatore sara' colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osservera' in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 54.

Il presidente e' incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillita'.

Nessuna forza armata puo' essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 55.

Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; e' loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 56.

Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 57.

Chi con finto nome avra' dato il suo suffragio in un'adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perdera' per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termini del codice penale.

Art. 58.

Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sara' punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll'arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo ne' elettori, ne' membri dell'ufficio s'introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verra' trasmesso all'Autorita' giudiziaria per il relativo procedimento.

Art. 59.

Niun elettore puo' presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 60.

Niuno e' ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l'elezione dei consiglieri, se non trovasi iscritto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d'una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiara che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.

Art. 61.

Aperta la votazione per l'elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

Art. 62.

A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne fara' constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a cio' destinato, che conterra' i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 63.

Ad un'ora dopo mezzodi', sempreche' sia gia' trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita quest'operazione il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 64.

La tavola a cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 65.

Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne da' lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio e' immediatamente reso pubblico.

Art. 66.

Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti

l'ufficio.

Art. 67.

Delle operazioni elettorali si fara' constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 68.

Ove il numero degli elettori esiga la divisione in piu' sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformita' degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al computo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 69.

Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda restera' valida nelle altre parti.

Art. 70.

Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sara' fatto conoscere.

Art. 71.

S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parita' di voti il maggiore d'eta' fra gli eletti otterra' la preferenza.

Art. 72.

Se l'elezione porta nel consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi e' in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in piu' frazioni puo' ottare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero piu' voti.

Art. 73.

L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficolta' che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validita' dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si fara' menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del visto dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 74.

Il processo verbale dell'elezione e' indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conservera' un esemplare nella segreteria del comune, il quale sara' certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La giunta, nello stesso termine di giorni tre, pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 75.

Contro alle operazioni elettorali e' ammesso il ricorso al consiglio comunale, e da questo alla deputazione provinciale, la quale pronunciera' a termini dell'art. 36. Quando la decisione del consiglio comunale versi sulla capacita' legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile e' aperta la via all'azione giuridica a senso dell'art. 39.

Art. 76.

L'art. 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Capo III.

Dei Consigli comunali.

Art. 77.

I consigli comunali si adunano in sessione ordinaria due volte all'anno:

La 1.^a in marzo, aprile o maggio;

La 2.^a in ottobre o novembre.

Queste sessioni verranno chiuse entro il mese di maggio e novembre.

La sessione non puo' durare piu' di 30 giorni, a meno che lo permetta la deputazione provinciale.

Art. 78.

Il prefetto, sull'istanza della giunta municipale, o di quella di una terza parte dei consiglieri, ed anche d'ufficio, puo' ordinare la riunione straordinaria del consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del consiglio e' illegale.

Art. 79.

La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio, per avviso scritto.

Art. 80.

L'avviso per le sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 81.

Il prefetto ed il sotto-prefetto possono intervenire ai consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 82.

Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalita' degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carita' e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carita' e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del consiglio comunale, il quale puo' sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gli interessi concernenti le proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprieta' od attivita', od i parrocchiani, per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facolta' spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto e' aperto il ricorso in via gerarchica.

Sara' inteso il voto del consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 83.

Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle

amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune.

Il prefetto, udito il consiglio di prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 84.

Il consiglio comunale nella sessione d'autunno:

Elegge i membri della giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla giunta municipale.

Art. 85.

Nella sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Art. 86.

Tanto il sindaco quanto gli altri membri della giunta di cui si discute il conto hanno diritto di assistere alla discussione, ancorche' scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potra' presiedere al consiglio durante questa discussione. Il consiglio eleggera' un presidente temporaneo.

Art. 87.

Nell'una e nell'altra sessione il Consiglio comunale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1.° Agli uffizi, agli stipendi, alle indennita' ed ai salari;

2.° Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non puo' aver luogo fuorché colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3.° Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4.° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti ai contratti portanti ipoteca, servitu' o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprieta' e di servitu';

5.° Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle

affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6.° Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7.° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8.° Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9.° Al concorso del comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10.° Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11.° Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Art. 88.

Le sedute del consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 89.

I consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 90.

Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi diritti fissati con decreto reale.

Capo IV. Della Giunta municipale.

Art. 91.

Il consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della giunta a maggioranza assoluta di voti.

La giunta si rinnova ogni anno per meta'; i membri che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 92.

La giunta municipale rappresenta il consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del consiglio.

Art. 93.

Appartiene alla giunta:

1.° Di fissare il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del consiglio;

2.° Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3.° Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4.° Di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, o deliberati in massima dal consiglio;

5.° Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sia generali che speciali;

6.° Di formare il progetto dei bilanci;

7.° Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio;

8.° Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9.° Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10.° Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11.° Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

12.° Di promuovere le azioni possessorie.

Art. 94.

In caso d'urgenza la giunta prende sotto la sua responsabilita' le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio, dandone immediata comunicazione al prefetto, e riferendone al consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza e' applicabile il disposto dell'art. 90.

Art. 95.

La giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la meta' dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 96.

La giunta rende conto annualmente al consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilita'.

Capo V.
Del sindaco.

Art. 97.

Il sindaco e' capo dell'amministrazione comunale ed ufficiale del Governo.

Art. 98.

La nomina del sindaco e' fatta dal Re. E' scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e puo' essere confermato se conserva la qualita' di consigliere.

Art. 99.

Nessuno puo' essere contemporaneamente sindaco di piu' comuni.

Art. 100.

Il sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il prefetto od un suo delegato.

Art. 101.

I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 102.

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione del consiglio e lo presiede;

2.° Convoca e presiede la giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3.° Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del consiglio e della giunta;

4.° Esegue tutte le deliberazioni del consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti e quelle della giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del comune;

5.° Stipula i contratti deliberati dal consiglio comunale e dalla giunta;

6.° Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7.° Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8.° Rilascia attestati di notorieta' pubblica, stati di famiglia, certificati di poverta'; compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla giunta;

9.° Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune;

10.° Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;

11.° Puo' sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla giunta ed al consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12.° Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 103.

Quale ufficiale del Governo e' incaricato sotto la direzione delle Autorita' superiori:

1.° Della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2.° Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3.° Di provvedere agli atti che nello interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtu' delle leggi e dei regolamenti;

4.° D'invigilare a tutto cio' che possa interessare l'ordine pubblico;

5.° Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6.° D'informare le Autorita' superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7.° Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 104.

Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell'articolo 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl'interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese e' resa esecutoria dal prefetto, sentito

l'interessato, ed e' rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 105.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potra' delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo o per la difficolta' delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 106.

I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competera' al sindaco la facolta' di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo a senso degli articoli 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Art. 107.

Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 13 e 16, risiedera' un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verra' scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercitera' le funzioni di ufficiale del Governo a termine degli articoli 103, 104 e 105. Fara' osservare le deliberazioni del consiglio e della giunta. Nella sessione di primavera fara' relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verra' trasmesso al prefetto per l'effetto degli articoli 130 sino al 136.

Art. 108.

In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 109.

La rimozione dei sindaci e' riservata al Re. Potranno essere sospesi dal prefetto, che dovra' immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

Art. 110.

Le disposizioni di cui all'articolo 8 sono applicabili ai sindaci.

Capo VI.

Dell'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 111.

In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i

beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto.

Art. 112.

I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi pero' in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il consiglio comunale potra' ammettere la generalita' degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovra' formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento di un corrispettivo.

Art. 113.

L'alienazione dei beni incolti puo' essere fatta obbligatoria dalla deputazione provinciale, sentito il consiglio comunale.

Art. 114.

I capitali disponibili di ogni specie debbono essere impiegati. E' pero' vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 115.

Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 116.

Sono obbligatorie le spese:

- 1.° Per l'ufficio e per l'archivio comunale;
- 2.° Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;
- 3.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;
- 4.° Per le imposte dovute dal comune;
- 5.° Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;
- 6.° Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;
- 7.° Pel pagamento dei debiti esigibili.

In caso di liti saranno stanziati nel bilancio le somme relative,

da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8.° Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell'abitato contro i fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformita' delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9.° Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari, ed altre opere marittime in conformita' delle leggi;

10.° Pel mantenimento e restauro degli edificii ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, la' dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11.° Pei cimiteri;

12.° Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13.° Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14.° Per la guardia nazionale;

15.° Per i registri dello stato civile;

16.° Per l'associazione alla raccolta ufficiale degli atti del Governo;

17.° Per le elezioni;

18.° Per le quote di concorso alle spese consorziali;

19.° Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti;

20.° Per la polizia locale;

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del regno.

Art. 117.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 118.

Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformita' delle leggi:

1° Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono pero' mai imporre alcun onere o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2.° Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purché tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3.° Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato, ed all'importanza della posizione;

4.° Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e delle greggie;

5.° Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 119.

In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplira' alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 120.

L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 121.

Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto,

Dietro il loro visto, e trascorsi i termini stabiliti all'articolo 134 e 136, la giunta ne rimettera' nota all'esattore per la riscossione.

Art. 122.

La contabilita' degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal consiglio comunale a termini dell'articolo 82 fara' parte del bilancio comunale.

Art. 123.

L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 124.

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 125.

I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 126.

Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerira' senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune rimarra' per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 127.

Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 128.

Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto pero' potra' permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 129.

Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facolta' di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agli incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o piu' dei membri delegati dalla giunta municipale.

Roghera' gli atti il segretario di prefettura o sottoprefettura, il quale potra' soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Capo VII.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.

Art. 130.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli comunali e delle giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si fara' constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sara' immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Art. 131.

Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessita' dell'approvazione, il prefetto o sotto-prefetto esaminano se la deliberazione e' regolare nella

forma, e se non e' contraria alla legge.

Art. 132.

Se il prefetto o sotto-prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospendere l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovra' essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al prefetto ove il decreto sia emanato dal sotto-prefetto.

Art. 133.

Se invece il prefetto o sotto-prefetto non credera' che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimandera' la medesima al comune munita di un semplice visto.

Art. 134.

Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 30 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, ne' siasi apposto il visto, la deliberazione stessa sara' esecutoria. Questo termine sara' di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. 135.

Saranno pero' immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 136.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, dichiara se vi e' luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle di urgenza.

Se questa dichiarazione non e' fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'art. 130, l'annullamento non potra' piu' essere pronunciato.

Art. 137.

Sono sottoposte all'approvazione della deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1.° L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitu' e la contrattazione di prestiti;

2.° L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3.° Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Art. 138.

Sono altresì soggetti all'approvazione della deputazione provinciale:

- 1.° Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;
- 2.° I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del Genio civile della provincia, a termini di legge;
- 3.° L'istituzione di fiere e di mercati;
- 4.° I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degli interessati;
- 5.° I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali;
- 6.° I regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 139.

Sono egualmente approvate dalla deputazione provinciale le deliberazioni dei consigli comunali che riguardano:

- 1.° L'introduzione dei pedaggi;
- 2.° Le deliberazioni dei consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La deputazione, sentito il consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140.

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la deputazione provinciale ne faranno conoscere ai consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 141.

Spetta alla deputazione provinciale, udito il consiglio comunale, di fare d'ufficio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 142.

Quando la giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia esecuzione alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvedera' la deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Art. 143.

Contro le decisioni delle deputazioni provinciali i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 144.

Nessun consiglio comunale potra' intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, a aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla deputazione provinciale nella cui giurisdizione e' posto il comune.

Art. 145.

Il prefetto o sotto-prefetto potra' verificare la regolarita' del servizio degli uffici comunali.

In caso di omissione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incumbenze loro affidate, potra' inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Capo VIII.

Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.

Art. 146.

Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a cio' relativi dati dai prefetti, dai sotto-prefetti e dai sindaci.

Art. 147.

Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali bastera' sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel codice di procedura criminale.

Art. 148.

Si' prima che dopo la detta deposizione, il sindaco chiamera' i contravventori avanti di se' colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da

ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sara' ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sara' accettata dal sindaco per processo verbale, che avra' lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 149.

Non riuscendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 147 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedira' ricevuta.

Art. 150.

Gli amministratori comunali che intraprenderanno o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno risponsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 151.

In caso di scioglimento del consiglio comunale l'amministrazione del comune verra' provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato esercitera' le attribuzioni della giunta municipale.

Esso presiedera' pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

TITOLO TERZO. DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Capo I. Delle provincie.

Art. 152.

La provincia e' corpo morale, ha facolta' di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gli interessi.

Art. 153.

L'amministrazione d'ogni provincia e' composta di un consiglio provinciale e di una deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 154.

Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1.° I beni e le attivita' patrimoniali della provincia e dei suoi circondari;

2.° Le istituzioni o gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o dei suoi circondari;

3.° I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4.° Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Capo II.

Del consiglio provinciale.

Art. 155.

Il consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. 156.

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia e' ripartito per mandamenti.

Art. 157.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi pero' rappresentano l'intiera provincia.

Art. 158.

Niuno puo' essere contemporaneamente consigliere in piu' provincie.

Chi e' eletto in due o piu' provincie, ovvero in due o piu' mandamenti di una stessa provincia, puo' ottare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'azione, l'eletto in piu' provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in piu' mandamenti di una stessa provincia, la deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 159.

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procedera' nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone pero' constare con verbali separati.

Art. 160.

Compiute le operazioni a termini dell'art. 73, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al prefetto gli atti dell'elezione.

La deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 161.

Dalle decisioni della deputazione potrà essere interposto appello al consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del consiglio provinciale non vi ha ricorso ai Tribunali.

Art. 162.

Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati e contabili dei comuni, e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 25 della presente legge.

Art. 163.

Il consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 164.

Tutte le sessioni del consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al Ministro.

Art. 165.

Il consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa od in seguito a proposizione della deputazione.

La sessione straordinaria è annunciata nel giornale ufficiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal prefetto per avvisi scritti a domicilio.

Art. 166.

La durata ordinaria della sessione e' di 15 giorni; non puo' essere ridotta che di comune accordo del prefetto e del consiglio.

Puo' essere prorogata di otto giorni per decisione del consiglio, ma non oltre tal termine senza l'assenso del prefetto.

Art. 167.

Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il prefetto autorizza la proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovra' indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 168.

Il consiglio provinciale nella prima seduta e' presieduto dal consigliere anziano d'eta'; il piu' giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorita' assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 172.

Art. 169.

Il consiglio provinciale non puo' deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la meta' dei suoi membri; pero' alla seconda convocazione, che dovra' aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo de' consiglieri.

Art. 170.

I presidenti dei consigli provinciali possono trasmettere direttamente al Ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del consiglio su cui parra' ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 171.

Il consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle sessioni.

Art. 172.

Spetta al consiglio provinciale, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

- 1.° Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2.° Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti;
- 3.° Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
- 4.° All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;
- 5.° Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;
- 6.° Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;
- 7.° Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;
- 8.° Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;
- 9.° Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;
- 10.° Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
- 11.° Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziare, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili;
- 12.° Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;
- 13.° Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali;
- 14.° Al concorso della provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini della legge;
- 15.° Alla creazione di prestiti;
- 16.° Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima;
- 17.° Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;
- 18.° Alla nomina, sospensione e revoca degl'impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;
- 19.° Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;
- 20.° Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;
- 21.° Alla conservazione degli edifizii di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in quest'articolo le

sanzioni di cui nell'articolo 146.

Art. 173.

Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplira' con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 174.

Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1.° Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio;

2.° Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3.° Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformita' delle leggi;

4.° Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servizi marittimi in conformita' delle leggi;

5.° Per la pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a cio' autorizzato da leggi speciali;

6.° Per l'accasermamento dei carabinieri reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

7.° Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;

8.° Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9.° Pel contributo alle spese consortili;

10.° Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11.° Pel pagamento dei debiti esigibili;

12.° Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari;

13.° Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge i3 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;

14.° Per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura e relativa mobilia;

15.° Per l'alloggio e mobilia dei prefetti e sotto-prefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 175.

Il consiglio provinciale esercita sugli istituti di carita', di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le

attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 176.

Delibera a termine delle leggi:

1.° Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi;

2.° Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3.° Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4.° Sullo stabilimento dei consorzi;

5.° Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 177.

Puo' delegare uno o piu' de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o dei suoi circondari.

Art. 178.

Puo' anche demandare ad uno o piu' de' suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

Capo III.

Della deputazione provinciale.

Art. 179.

La deputazione provinciale e' composta del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di dieci nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti;

Di otto in quelle di oltre 300,000 abitanti;

Di sei nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di quattro nelle provincie eccedenti le 600,000 anime, e di due nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 180.

La deputazione provinciale:

- 1.° Rappresenta il consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;
- 2.° Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio provinciale, con facolta' di farsi rappresentare da uno o da piu' de' suoi componenti;
- 3.° Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;
- 4.° Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al consiglio;
- 5.° Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;
- 6.° Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformita' delle deliberazioni del consiglio;
- 7.° Delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria;
- 8.° Fa gli atti conservatorii de' diritti della provincia;
- 9.° In caso d'urgenza fa gli atti e da' i pareri riservati al consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;
- 10.° Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del consiglio provinciale;
- 11.° Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
- 12.° Esercita verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;
- 13.° Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al Governo che al consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;
- 14.° Dovra' dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 181.

Il prefetto come presidente della deputazione provinciale:

- 1.° Rappresenta la provincia in giudizio;
- 2.° Procedo per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformita' degli articoli 147, 148 e 149;
- 3.° Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;
- 4.° Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;
- 5.° Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della deputazione provinciale da lui delegato;
- 6.° Firma i mandati col concorso d'un altro membro della deputazione provinciale.

Art. 182.

In caso d'impedimento il prefetto potra' farsi rappresentale presso la deputazione provinciale da un consigliere di prefettura.

Art. 183.

Non possono essere eletti a far parte della deputazione provinciale:

1.° Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carita', di beneficenza e di culto esistenti nella provincia;

2.° Gli appaltatori d'opere che si eseguiscano per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

3.° I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27.

Art. 184.

Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'Amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della deputazione provinciale, egli non potra' ne' votare, ne' intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell'istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione e' applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della deputazione provinciale.

Art. 185.

Per la validita' delle deliberazioni della deputazione provinciale si richiede l'intervento della maggiorita' dei membri che la compongono. La proposta s'intendera' adottata quando vi concorra la maggiorita' assoluta dei votanti.

Art. 186.

La deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 187.

I componenti la deputazione provinciale si rinnovano per meta' ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 188.

Se un membro della deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima e' dichiarato dimissionario.

Art. 189.

Cessa la qualita' di membro della deputazione quando si verifichi alcuno degl'impedimenti indicati nell'art. 183.

Capo IV.

Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione provinciale.

Art. 190.

I processi verbali delle deliberazioni dei consigli sono dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto da' ad esso immediato riscontro del ricevimento.

Art. 191.

Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del consiglio, se sono conformi alla legge.

Art. 192.

Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avra' annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Pero' l'approvazione del prefetto sara' necessaria alla validita' delle deliberazioni dei consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferiscono gli articoli 137 e 138. Contro le deliberazioni dei consigli provinciali che ne aumentino l'imposta avranno facolta' di ricorrere al prefetto i comuni che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie.

Art. 193.

L'annullamento delle deliberazioni e' pronunciato dal prefetto, sentito il consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni e' aperto ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvede con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 194.

Sona sottoposte all'approvazione del prefetto, previo parere del consiglio di prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per piu' di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 195.

Le deliberazioni dei consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori

pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

Capo V.

Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.

Art. 196.

Il consiglio provinciale avra' impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal consiglio provinciale, gli altri dalla deputazione.

La contabilita' degli stabilimenti speciali amministrati dal consiglio provinciale a termini dell'art. 154 fara' parte del bilancio provinciale.

Art. 197.

Il conto del tesoriere provinciale e' approvato dal consiglio di prefettura salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 198.

Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli articoli 124 e 128 della presente legge.

Pero' potranno farsi senza le formalita' degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000.

Art. 199.

Le sedute del consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicita' non potra' mai aver luogo quando si tratti di questione di persone.

Art. 200.

Gli atti dei consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 201.

In caso di scioglimento del consiglio provinciale, il prefetto sentito il consiglio di prefettura, esercitera' le attribuzioni dalla legge affidate alla deputazione provinciale per l'amministrazione della provincia, e per la tutela dei comuni e delle cause pie.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 202.

I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento ufficiale, non

si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 203.

I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni e' determinata dalla sorte.

Egualemente per sorte e' determinata la scadenza dei membri della giunta municipale e della deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza e' determinata dall'anzianita'.

Perdendosi la qualita' di consigliere, si cessa dal far parte della giunta e della deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 204.

Non vi e' luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 205.

Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo rimangono in ufficio sino all'installazione dei loro successori, ancorche' fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 206.

Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti.

A parita' di voti s'intende eletto o si avra' per anziano il maggiore d'eta'.

Art. 207.

Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 208.

La qualita' di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27.

Art. 209.

I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della sessione ordinaria del consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art. 210.

Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

E' fatta facoltà ai consigli provinciali di decretare in favore dei membri della deputazione non residenti nel capoluogo della provincia delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 211.

Chi presiede l'adunanza dei consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto-prefetto se si tratta di consiglio comunale, o di giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 212.

I consigli votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 213.

Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 214.

I consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, né mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all'oggetto

speciale della convocazione.

Art. 215.

Non puo' mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se e' dato, non e' obbligatorio.

Art. 216.

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli spetta indistintamente all'autorita' governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 217.

I consigli possono incaricare uno, o piu' dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 218.

Il ministro dell'interno puo' intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Art. 219.

I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 220.

I consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell'autorita' governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne fara' constare nel processo verbale.

Art. 221.

Le deliberazioni dei consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 222.

I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei

loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 223.

Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorita' assoluta dei votanti.

Art. 224.

I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 225.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 226.

I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 227.

Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 228.

Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facolta' di vincolare il corpo che rappresentano, per cio' che dipende da essi.

Art. 229.

Sara' sempre necessario il consenso dei consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidita' delle costruzioni stesse.

Il consenso e' dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette dal corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle

opere, ne rendera' gli autori responsabili in proprio.

Art. 230.

La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti e' determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovra' colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 231.

Ove un consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'Autorita' amministrativa, potra' ricorrere al Re. Il Re provvedera' previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 232.

Ove malgrado la convocazione dei consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvedera' a tutti i rami di servizio e dara' corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizione di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 233.

L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei consigli a termini degli articoli precedenti non attribuisce a chi la deve compiere la facolta' di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 234.

I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorita' giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto-prefetto, procedera' all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 235.

Il Re per gravi motivi di ordine pubblico puo' disciogliere i consigli provinciali e comunali, ma sara' provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

TITOLO V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 236.

La presente legge andra' in vigore col giorno 1.° luglio 1865. Pero' le nuove spese obbligatorie per le provincie, e pei comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal primo gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Art. 237.

Fino a che non sia approvata una legge, che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Cosi' pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1.° gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verra' determinata da decreto reale, sentiti previamente i consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 238.

Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformita' della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del prefetto.

Questi le approvera' e ne ordinera' la nuova pubblicazione.

Contro le liste cosi' approvate non e' ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'appello, a termini dell'art. 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorita' governativa si procedera' alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sara' pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal prefetto o dal sotto-prefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le giunte municipali e le deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi sindaci.

Seguite le elezioni delle deputazioni provinciali e delle giunte municipali, e le nomine dei sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1.° luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che le nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 239.

I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 240.

Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato, l'estrazione, di cui all'art. 203, non si estenderà alla persona del sindaco.

Art. 241.

Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art. 242.

Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art. 243.

Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano questi istituti.

Art. 244.

I funzionari e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i consigli provinciali.

Art. 245.

I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro, se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 246.

Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 247.

Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 248.

Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 249.

Nel caso di destituzione, le Autorita' provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverra' esecutoria.

Art. 250.

E' limitato a cinque anni l'esercizio della facolta' accordata al governo del Re di decretare l'unione di piu' comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 251.

A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi e' ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorita' inferiori, e questo ricorso sara' prodotto all'Autorita' superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 252.

Col 1.° luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilita' dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno pero' ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge.

V.° Il Ministro dell'Interno

G. LANZA.

TITOLO I.

ORGANAMENTO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Capo I.

Del personale di pubblica sicurezza.

Allegato B

LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA.

Art. 1.

L'amministrazione di pubblica sicurezza e' diretta dal ministro dell'interno, e per esso dai prefetti e sotto-prefetti.

Essa e' esercitata sotto la loro dipendenza dall'arma dei carabinieri reali, e per ordine gerarchico dai questori, dagl'ispettori, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Nelle città capoluogo di provincia, delle quali la popolazione concentrata superi 60,000 abitanti, sono stabiliti uffici di questura.

Il questore esercita le proprie attribuzioni nel circondario di sua residenza. Esso è coadiuvato da ispettori.

Art. 3.

Presso gli uffici di prefettura, di sotto-prefettura e di questura vi saranno delegati di pubblica sicurezza, parte dei quali sarà ripartita anche temporaneamente all'uso in vari punti della circoscrizione.

Art. 4.

Nei comuni ove non sia un ufficiale di pubblica sicurezza, il sindaco o chi ne fa le veci ne esercita le attribuzioni sotto la direzione del prefetto o del sotto-prefetto.

Art. 5.

La nomina di tutti gli ufficiali di pubblica sicurezza è fatta per decreto reale a proposta del ministro dell'interno.

La nomina delle guardie di pubblica sicurezza spetta al prefetto.

Art. 6.

Sono agenti di pubblica sicurezza i carabinieri reali, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie forestali, municipali o campestri.

Il ministro dell'interno, d'accordo con quello delle finanze e dei lavori pubblici, può anche per speciali servizi attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie doganali, daziarie, telegrafiche e di strade ferrate, ed ai cantonieri che abbiano prestato giuramento.

I rapporti intorno a tutto ciò che concerne la pubblica sicurezza dovranno dagli agenti essere rimessi agli ufficiali di pubblica sicurezza, oltre quanto ad essi impongono le leggi sulla procedura penale.

Art. 7.

I privati possono deputare guardie particolari per la custodia delle loro terre.

Queste guardie dovranno essere approvate dal prefetto, ed avere i requisiti che saranno determinati da regolamenti approvati con decreti reali.

Esse presteranno giuramento innanzi al giudice di mandamento del luogo dove son chiamate a compiere il loro servizio, ed i loro verbali faranno fede fino a prova contraria.

Art. 8.

Per il concorso delle guardie municipali e campestri e dei cantonieri al servizio per la pubblica sicurezza, come per quelli delle guardie di pubblica sicurezza ai servizi della polizia urbana e rurale, saranno date dal ministero dell'interno apposite istruzioni, sentiti i consigli comunali.

Capo II.

Attribuzioni e doveri degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, e specialmente a prevenire i reati, a far opera per sovvenire a pubblici o privati infortunii, uniformandosi a tal uopo alle leggi ed agli ordini dell'autorita' competente.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi a richiesta delle parti, e distendere verbali della seguita conciliazione e dei patti relativi. Questi verbali firmati da loro, dalle parti e da due testimoni potranno essere prodotti e far fede in giudizio.

Art. 10.

Le guardie di pubblica sicurezza contraggono una ferma di servizio a norma del regolamento approvato con regio decreto; potranno essere reclutate tanto tra i soldati di prima categoria in congedo illimitato, quanto tra i soldati e gl'iscritti di seconda categoria, ed in tal caso il loro servizio verra' calcolato come fatto sotto le bandiere.

Lo stesso regolamento determina la forza, l'armamento e la disciplina.

Art. 11.

Le infrazioni dette guardie alle leggi e regolamenti sono punite nei modi e casi portati da detto regolamento colle seguenti pene:

- 1.° L'ammonizione;
- 2.° L'arresto nella sala di disciplina estensibile a giorni quaranta;
- 3.° La sospensione temporanea nell'ufficio e nello stipendio;
- 4.° La perdita o retrocessione nel grado;
- 5.° L'espulsione dal corpo;
- 6.° L'incorporazione nei cacciatori franchi.

Art. 12.

In ogni capoluogo di provincia avra' sede un consiglio di disciplina incaricato di dare ragionata deliberazione, allorché si tratti di grave infrazione disciplinare punibile coll'espulsione dal corpo o col rinvio ai cacciatori franchi.

Questo Consiglio e' presieduto dal prefetto o dal questore, o da chi ne fa le veci, ed e' inoltre composto di due ufficiali dell'esercito destinati dal comandante militare del luogo ove risiede il Consiglio, di un consigliere di prefettura e di un delegato di pubblica sicurezza estratti a sorte.

Un impiegato della stessa amministrazione, annualmente designato dal prefetto, compira' le funzioni di relatore e segretario senza voto.

Art. 13.

Il Consiglio delibererà, sentito personalmente l'imputato nelle sue difese. Le deliberazioni saranno approvate dal ministero dell'interno.

Art. 14.

E' punita secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

1.° La diserzione qualificata, cioè con asportazione d'armi del corpo;

2.° L'insubordinazione al superiore accompagnata da minacce e vie di fatto.

Art. 15.

Per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e le guardie di pubblica sicurezza, gli ufficiali che ne sono incaricati possono richiedere la milizia nazionale e la truppa regolare.

Art. 16.

La forza armata richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando de' suoi capi militari, deve prestarsi alle richieste dei funzionari civili, che soli hanno la responsabilità degli ordini che vengono da loro impartiti.

Art. 17.

La forza armata che proceda a qualunque arresto, od intervenga sul luogo del commesso reato, e' specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'Autorita' competente non venga alterato lo stato delle cose; si presteranno però frattanto i necessari soccorsi a chi può averne d'uopo.

L'arrestato dovrà essere presentato all'Autorita' locale di pubblica sicurezza, ovvero all'Autorita' dalla quale sia stato rilasciato il mandato di cattura.

Riconosciuta la regolarità dell'arresto l'arrestato dovrà sempre, entro le 24 ore, esser rimesso all'Autorita' giudiziaria.

Art. 18.

E' dovere degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale tutto quanto ebbero a compiere ovvero ad osservare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19.

Dinanzi al pubblico, nell'esercizio delle sue funzioni, l'ufficiale di pubblica sicurezza deve fregiarsi di un nastro tricolore ad armacollo; gli ordini e le intimazioni devono darsi in nome della legge.

Art. 20.

Per l'esercizio delle loro funzioni, oltre a quanto viene loro retribuito dallo Stato, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non possono ricevere alcun compenso, o corrispettivo, o regalo sotto qualsiasi forma.

L'accettazione di una retribuzione o regalo, la transazione sopra un verbale, il rifiuto di compiere i loro doveri, o l'ommissione volontaria dei medesimi, danno sempre luogo alla destituzione, salve le relative azioni penali.

Art. 21.

Gli ufficiali di sicurezza pubblica possono essere sospesi dal prefetto coll'obbligo di immediatamente riferirne al ministro il quale determinerà la durata della sospensione, senza che questa possa eccedere il termine di tre mesi.

Art. 22.

I prefetti, i sotto-prefetti ed i questori, in caso di urgenza, mediante preventivo avviso all'autorità preposta alla provincia, ed a quella locale, possono ordinare in territorio fuori di loro giurisdizione l'esecuzione dei loro mandati per mezzo di qualsiasi ufficiale ed agente di pubblica sicurezza.

Capo III.

Stipendi e paghe.

Art. 23.

La retribuzione dovuta ai bass'ufficiali e guardie di pubblica sicurezza sarà per una metà a carico dello Stato e per l'altra a carico dei comuni in cui prestano l'opera loro. Questi comuni provvedono intieramente al casermaggio.

Le onorificenze, remunerazioni e diritti a pensione, che possono spettare alle guardie e alle loro famiglie per ferite, malattie e per morte incontrata nel servizio, saranno regolate colle norme vigenti per l'esercito.

Art. 24.

Occorrendo di variare il numero delle guardie di pubblica sicurezza stabilito in un comune, il prefetto deve avvertirne il comune stesso prima del mese di ottobre, perché comprenda l'aumento di spesa nel suo bilancio.

Esso deve comunicare al comune i motivi che lo hanno indotto a decretarne l'aumento onde l'amministrazione comunale sia in grado di rappresentargli le ragioni contrarie.

Art. 25.

In fine d'ogni anno il prefetto deve comunicare ai municipi lo stato delle giornate di presenza delle guardie che siansi realmente compensate pel servizio prestato nel loro territorio. Ove questo numero sia nel suo complesso totale inferiore di oltre un decimo di quello che importerebbe il numero delle guardie attribuite al comune, si farà luogo a beneficio di questo ad una riduzione proporzionale della sua quota.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA.

Capo I.

Disposizioni per l'ordine pubblico.
Sezione I.
Delle riunioni e degli assembramenti.

Art. 26.

Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 27.

A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. 28.

Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

Art. 29.

Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per sciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

Sezione II.
Degli arruolamenti, munizioni da guerra e porto d'armi.

Art. 30.

Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa.

Art. 31.

Spetta all'Autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi, dovrà farne denuncia all'Autorità politica locale.

Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, dovrà darne avviso preventivo al prefetto.

Sezione III.
Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 32.

Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporaneamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di

apposita licenza dell'Autorita' locale di pubblica sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralita' e dell'ordine pubblico.

Art. 33.

Nei regolamenti decretati dai prefetti e nei manifesti dell'autorita' locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici, si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Art. 34.

Nessuno puo' portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e in conformita' delle prescrizioni stabilite dall'autorita' di pubblica sicurezza.

Sezione IV.

Degli alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.

Art. 35.

Nessuno potra' aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, ne' sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. 36.

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il sindaco, raccolto il voto della giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'autorita' politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal prefetto.

Art. 37.

In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorita' locale di pubblica sicurezza puo' concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo pero' dello straordinario concorso.

Art. 38.

Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'autorita' politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifici all'esercente che gliene e' riacquisita la rinnovazione.

Da questo provvedimento e' ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 39.

La licenza e' personale; nessuno puo' cederla ad altri a qualsiasi titolo, ne' puo' far valere l'esercizio per interposta persona, ne' aprire o tenere aperto piu' di uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'Autorita' politica del circondario.

Art. 40.

La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni senza averne avvisata l'autorita' politica locale importa la rinunzia al medesimo.

Art. 41.

Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo di inscrivere giornalmente nel registro, conforme al modulo determinato per regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovra' essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 42.

Gli stabilimenti, di cui all'art. 35, devono chiudersi a quell'ora di notte che sara' determinata dalla Giunta municipale.

Art. 43.

Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco stara' esposta una tabella vidimata dall'Autorita' politica del circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. 44.

In questi stabilimenti e nell'alloggio dell'esercente, in comunicazione coi medesimi, sara' sempre facoltativo agli ufficiali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni.

Art. 45.

Il prefetto e l'Autorita' politica del circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o gravi disordini, avranno pure la facolta' di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. 46.

Nessuno potra' esercitare l'industria di affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di se' alloggio per mercede per un tempo qualunque, minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'Autorita' politica locale, che, acconsentendovi, apporra' il suo visto alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 47.

Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone contemplate nell'articolo precedente, devono, entro 24 ore, denunziare all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle

persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento.

Sezione V. Degli operai.

Art. 48.

Le Autorita' di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

In questo libretto dovranno essere iscritti dal giorno nel quale sara' rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio o domestico.

Art. 49.

I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari e capi-mastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'Autorita' locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro; e successivamente dovranno, nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. 50.

E' vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio od al lavoro soldati e marinai italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva.

Sezione VI.

Delle stamperie, smercio di atti giudiziari, affissioni, nettezza degli edifizii, stampe e disegni fatti all'estero.

Art. 51.

Niuno puo' esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, senza averne fatta dichiarazione all'autorita' locale di sicurezza.

Art. 52.

E' vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dibattimenti e di ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale o corte innanzi cui il processo ha avuto luogo.

Art. 53.

Nessun stampato o manoscritto potra' essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici, senza licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza. Sono esclusi da questo divieto gli stampati o i manoscritti relativi a cose commerciali, od annunci di vendite o di locazione.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorita' competente.

Art. 54.

E' vietato di alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un'ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'autorita' politica.

Art. 55.

E' vietato l'imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorita' di pubblica sicurezza potra' farne eseguire la cancellazione.

Art. 56.

Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori.

Sezione VII.

Delle professioni e dei traffici ambulanti.

Art. 57.

Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candellette, scapulari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggeri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente farsi inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorita' politica locale, la quale gli rilascerà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del visto dell'autorita' politica del circondario, a cui verra' trasmesso dall'autorita' locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 58.

L'iscrizione nel registro ed il visto dell'autorita' superiore saranno ricusati se il richiedente non e' persona di buona condotta.

Art. 59.

L'autorita' locale di sicurezza pubblica, in occasione di feste o fiere, puo' accordare concessioni temporarie non soggette al visto.

Tali concessioni:

- 1.° Sono soltanto valide nel territorio del comune;
- 2.° Non possono eccedere il termine di giorni otto.

Art. 60.

La licenza per coloro che non appartengono allo Stato deve essere accordata per iscritto dall'autorita' politica del circondario.

In occasione di fiere pero', e di mercati nei luoghi che distano

non piu' di quindici chilometri dai confini dello Stato, puo' essere accordata anche dall'Autorita' locale di sicurezza pubblica.

Art. 61.

Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia, per causa di pubblico interesse ed ogni qualvolta l'esercente ne abusi, l'Autorita' che concedeva puo' sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facolta'.

Art. 62.

E' dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica.

Ove ricusi, sara' tosto tradotto innanzi all'Autorita' di pubblica sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituira' alla liberta', se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno deferiti all'Autorita' giudiziaria per essere sottoposti a procedimento.

Art. 63.

Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potra' tenere presso di se' individui minori d'anni diciotto, a menoche' giustifichi d'aver ottenuto il consentimento scritto di chi eserciti su di essi la patria potesta' o tutela, vidimato dall'Autorita' locale di pubblica sicurezza, ed in loro mancanza dall'Autorita' medesima.

Quando e finche' questa giustificazione non venga fatta, questi minori saranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformita' del disposto dall'articolo 103.

Nonostante la prova di questo consenso, e di qualsiasi patto, e' data facolta' all'Autorita' di sicurezza pubblica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'Autorita' medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusano delle loro persone; ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni, li ricondurra' ai parenti o tutori.

Art. 64.

Non e' lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, ne' di esercitare il mestiere di sensale dei monti di pietà senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'Autorita' politica del circondario, la quale potra' dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al prefetto.

Sezione VIII. De' viandanti.

Art. 65.

Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovra', sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dare

contezza di se', mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'Autorita' competente, del libretto di cui all'art. 48, o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare la identita' della persona, o la testimonianza di persona dabbene.

Ove non possa farlo, sara' accompagnato dinanzi all'Autorita' locale di pubblica sicurezza, la quale potra' o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza.

Art. 66.

Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o di pena, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, potra' essere provveduto dall'autorita' di pubblica sicurezza di un foglio di via obbligatorio per recarsi al luogo di sua residenza.

Sezione IX.

Dei mendicanti.

Art. 67.

Nei comuni per i quali non e' stabilito un ricovero di mendicita' o nei quali vi sia insufficiente, gl'individui non validi al lavoro, che non abbiano mezzi di sussistenza, ne' parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, riceveranno dall'Autorita' municipale un certificato di indigenza e di inabilita' al lavoro, il quale certificato, allorche' riporti il visto dell'Autorita' politica del circondario, varra' per l'indigente come permesso di mendicare nel territorio del circondario stesso.

Dove gia' sono stabiliti ricoveri pei poveri di uno o piu' comuni d'un circondario, il mendicante non potra' in essi questuare.

In ogni altro caso la questua e' proibita.

Art. 68.

E' pero' sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformita', o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

E' pur sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 69.

Chi non autorizzato viene colto a mendicare, sara' tradotto avanti l'autorita' locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimettera' a disposizione dell'autorita' giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicita', ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorita' di pubblica sicurezza la inviera' al ricovero, per rimanervi finche' non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla.

Sezione X.

Degli oziosi e vagabondi.

Art. 70.

Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei

carabinieri reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorita' locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorieta', il giudice del mandamento, ognuorache' la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamera' dinanzi a se' l'incolpato d'oziosita' o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od e' altrimenti stabilita la sua oziosita' o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla localita' ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosita' o vagabondaggio, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a localita' lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

Art. 71.

La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avra' fatto constare, nel termine prefisso, di essersi data a stabile lavoro, od avra' traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorita' politica locale, sara' arrestata e tradotta avanti l'autorita' giudiziaria per essere punita a norma del codice penale.

Art. 72.

Gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici saranno, secondo le circostanze previste dal codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Art. 73.

Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il ministero pubblico ne dara' avviso all'autorita' politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorita' politica potra' farlo tradurre ai confini, per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalita' ed il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorita' politica potra' assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si pratichera' per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprieta'.

Art. 74.

Trattandosi di cittadino, l'autorita' politica lo fara' comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a se, e con foglio di via lo indirizzera' all'autorita' locale del comune in cui l'imputato avra' dichiarato di voler fissare la sua dimora, sottoponendolo all'obbligo di non variarla senza preventiva partecipazione alla stessa Autorita' locale.

Art. 75.

Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'Autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'Autorità politica del circondario lo farà tradurre colla forza avanti l'Autorità locale, per l'effetto di cui all'articolo precedente.

Art. 76.

Potrà il prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

Il Ministro dell'interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio.

Sezione XI.

Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia.

Art. 77.

Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'Autorità locale rivolgerne la domanda all'Autorità politica del circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 71, 74, 75 e 76.

Art. 78.

Il condannato a sorveglianza, per recarsi all'autorizzata sua residenza, dovrà munirsi di foglio di via dall'Autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'Autorità politica della nuova residenza.

Art. 79.

Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sé la carta di permanenza, che gli sarà rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modulo che sarà determinato.

Art. 80.

Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1.° Di presentarsi all'Autorità di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa Autorità per farla vidimare;

2.° Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque ufficiale di pubblica sicurezza, a semplice loro richiesta;

3.° Di obbedire alle prescrizioni dell'Autorità di pubblica

sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, ed altre simili norme.

Art. 81.

Le prescrizioni di cui e' parola al numero 3 dell'articolo precedente, potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 82.

L'Autorita' locale di pubblica sicurezza terra' apposito registro, in cui saranno annotati gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi notera' i giorni nei quali il condannato dovra' presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avra' imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro bastera' a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 83.

L'Autorita' locale di pubblica sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potra' estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Sezione XII.

Del disturbo della pubblica quiete.

Art. 84.

E' vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorita' e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico.

Art. 85.

Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che verra' determinata dalla giunta municipale, e' proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

Capo II.

Disposizioni per la pubblica moralità.

Art. 86.

Le autorita' di pubblica sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il governo puo' fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Art. 87.

L'autorita' locale fissera' nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito

bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del comune.

Gli stabilimenti di bagni sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45.

Capo III.

Disposizioni per la pubblica incolumità.

Sezione I.

Dell'esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incommode.

Art. 88.

La deputazione provinciale, a richiesta della giunta municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incommodi.

Questa dichiarazione, approvata dal prefetto, avra' per effetto d'impedire in quel comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Contro il decreto del prefetto e' aperto il ricorso in via gerarchica.

Art. 89.

Nessuno puo', salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, ne' tenerne in deposito una quantita' eccedente cinque chilogrammi, senza permesso dell'autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno e' poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal prefetto.

Sezione II.

Precauzioni onde prevenire disastri.

Art. 90.

Nessuno puo', senza il permesso dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incommode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Art. 91.

E' proibita la circolazione dei cani cosi' detti bull-dogs, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi e non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza.

Art. 92.

Non possono tenersi sulle finestre, balconi, ne' in luoghi di pubblico passaggio, animali o cose in modo che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggeri od ai vicini.

Sezione III.

Delle inumazioni.

Art. 93.

Non si dara' sepoltura se non dopo constatata e dichiarata la morte

dall'ufficiale sanitario a cio' destinato dall'Autorita' municipale, e trascorse 24 ore pei casi ordinari, e 48 per quelli di morte improvvisa, calcolandole dall'ora della fatta dichiarazione.

Si avra' in ogni caso riguardo ai regolamenti particolari e alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta se non dopo che il giudice avra' eseguiti gli atti che gli incumbono.

E' vietato d'inchiudere il feretro, praticare l'autopsia e l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e scorso il tempo indicato nella prima parte del presente articolo.

Art. 94.

Potranno esentarsi dalle visite necroscopiche quelle frazioni di comuni rurali, o que' piccoli comuni, che vengano eccettuati con decreto dell'Autorita' politica del circondario, emanato sulla proposta del rispettivo consiglio comunale.

Art. 95.

Potranno i comuni stabilire camere di deposito provvisorio, per esservi tenuti i cadaveri, finche' si faccia luogo alla sepoltura.

Art. 96.

I cadaveri non potranno essere esposti ne' trasportati che in casse o bare coperte.

Capo IV.

Disposizioni per la proprietà.

Sezione I.

Dei ferti campestri e del pascolo abusivo.

Art. 97.

Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice di mandamento dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri o forestali e dai cantonieri. Potranno anche esserlo da qualunque cittadino, a norma dei principii generali della procedura penale.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il giudice deve procedere anche senza specifica denuncia.

Art. 98.

Se la denuncia e' appoggiata a sufficienti indizi, o se trattasi della notorieta' di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il giudice procede sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a se' il denunciato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri e' inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non puo' mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunciato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sara' applicabile il disposto dell'art. 102.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di

gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustificano di avere provveduto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio.

Art. 99.

Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denuncia dal danneggiato, il giudice o l'ufficiale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al giudice di mandamento per l'opportuno processo.

Art. 100.

Se una persona come sopra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 101.

Gli oggetti sequestrati, od il loro prezzo se venduti perché non suscettivi di essere conservati, qualora non vengano reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla congregazione di carità locale.

Art. 102.

Quando la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato; desso, presentandosi prima della vendita, e giustificando la sua proprietà, potrà rivendicare il suo bestiame, purché paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore contro il quale fu operato il sequestro.

Art. 103.

Se gli accusati con denuncia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso, risultando al giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minore a norma dell'art. 72, chiamerà dinanzi a sé il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone responsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente avvertendoli come la legge li faccia responsabili degli atti del minore che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. 104.

Quando l'individuo ammonito come sospetto o come responsabile non avra' per due anni consecutivi subito veruna condanna, cessera' l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne fara' risultare nella forma che verra' indicata da regolamento.

Sezione II.

Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.

Art. 105.

Saranno a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza denunciati gl'individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori.

Art. 106.

Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamera' dinanzi a se' i denunciati e li ammonira' severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sara' compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

I gia' condannati per reati contro la proprieta' potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. 107.

Se le denunce si riferiscono a persone minori di anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone responsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il giudice, provvedendo per il minore a norma dell'art. 72, chiamera' dinanzi a se' queste persone responsabili, per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene sancite da questa legge.

Art. 108.

In ogni caso di grave sospetto l'autorita' di pubblica sicurezza potra' procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. 109.

Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro ed oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, le persone arrestate e rimesse entro 24 ore all'autorita' giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal codice penale.

Sezione III.

Provvedimenti sul trasporto di mobili e sulla sicurezza delle abitazioni.

Art. 110.

Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potra' trasportare mobilie, biancherie ed argenterie se non e' persona conosciuta e responsabile.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorita' di pubblica sicurezza, la quale, occorrendo, li rimettera' all'autorita' giudiziaria.

Art. 111.

E' proibito di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. 112.

Le autorita' politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto piu' di un accesso verso la pubblica via.

TITOLO III.
DELLE PENE.

Art. 113.

Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 31, 34, 35, 50, 57, 78, 79, 84, 91, 92, 93, 110.

Art. 114.

Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese, ne' maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30, 51, 75, 76, 80.

Art. 115.

Nelle sentenze di condanna per le trasgressioni agli articoli 29 e 30, verra' sempre pronunciata la confisca delle armi e delle munizioni.

Art. 116.

Quando l'esercente stabilimenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, cafe', bagni, case da giuoco ed altri simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'autorita' giudiziaria colla stessa sentenza potra' pronunciare, secondo la gravita' dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potra' infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Art. 117.

Le contravvenzioni alla presente legge per le quali non e' espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva potra' essere punita anche col carcere.

Art. 118.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale o da altre leggi.

TITOLO IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 119.

Rimane sospesa per due anni l'applicazione nelle provincie napoletane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute nella sezione prima, capo quarto, titolo secondo.

Art. 120.

Coloro che esigono denaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui guadagni ed industrie sono annoverati fra le persone sospette, e quindi soggetti alle prescrizioni della sezione seconda, capo quarto, titolo secondo.

Se citati a comparire per essere ammoniti si rendono contumaci, o se ammoniti persistono nella loro prava abitudine, incorreranno nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto.

Art. 121.

Il governo del Re, mediante reali decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle.

Art. 122.

Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento in tutte le materie contemplate nella presente legge.

Continuerà però ad avere nelle provincie toscane forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le parti nelle quali non è contrario a questa legge, e sino a che non sia esteso anche alla Toscana il codice penale.

È mantenuta nelle provincie napoletane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e degli impenitenti.

Art. 123.

Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del codice penale italiano.

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

TABELLA N.° 1.

Stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N.° 2.

Retribuzioni pei graduati e per le guardie di pubblica sicurezza.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA N.° 3.

Pensioni.

Parte di provvedimento in formato grafico

Dell'amministrazione sanitaria.

Allegato C

LEGGE SULLA SANITA' PUBBLICA

Art. 1.

La tutela della sanita' pubblica e' affidata al ministro dell'interno e sotto la sua dipendenza ai prefetti, ai sotto-prefetti ed ai sindaci.

Nell'esercizio delle attribuzioni relative, il ministro e' assistito da un Consiglio superiore di sanita', i prefetti da Consigli sanitari provinciali, ed i sotto-prefetti da Consigli sanitari di circondario.

Il ministro, i prefetti ed i sotto-prefetti possono nominare commissioni, ispettori o delegati temporari, e commettere loro una parte delle proprie attribuzioni.

Art. 2.

Nulla e' innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e regolamenti speciali ai ministri della guerra e della marina in ordine al servizio sanitario delle armate di terra e di mare.

Dei Consigli di sanità.

Art. 3.

Il Consiglio superiore di sanita' sara' composto:

Di un presidente;

Del procuratore generale presso la Corte d'appello residente nella capitale;

Di sei consiglieri ordinari;

Di sei consiglieri straordinari;

Il conservatore del vaccino stabilito nella capitale ne sara' membro e relatore nato per tutto cio' che riflette il vaiuolo ed il vaccino.

Uno dei membri ordinari verra' annualmente designato dal ministro dell'interno per esercitare le funzioni di vice-presidente.

Quando il ministro interviene alle sedute del Consiglio ne assume la presidenza.

Art. 4.

Dei consiglieri ordinari tre sono eletti fra i professori attuali od emeriti, o fra i dottori di medicina o chirurgia, uno tra i farmacisti, e gli altri fra le persone esperte nelle materie giuridiche od amministrative.

Art. 5.

I consiglieri straordinari saranno scelti nelle stesse categorie di cui all'articolo precedente, e sara' sempre fra essi un professore di veterinaria.

Art. 6.

In ogni capoluogo di provincia ha sede un Consiglio di sanita' presieduto dal prefetto, e composto di un vice-presidente, del procuratore del Re presso il tribunale del circondario, di consiglieri ordinari e straordinari.

Art. 7.

Nelle provincie il numero dei consiglieri sara' di sei ordinari e quattro straordinari.

Art. 8.

Nei capoluoghi di circondario vi sara' un Consiglio di sanita' presieduto dal sotto-prefetto e composto di un vice-presidente del procuratore del Re presso il tribunale ove esista, in difetto del giudice di mandamento, di tre consiglieri ordinari e due straordinari.

Art. 9.

Due dottori in medicina o chirurgia ed un farmacista saranno sempre nel novero dei membri ordinari dei Consigli di sanita' provinciali e di circondario.

Sara' poi chiamato a farne parte un veterinario patentato, il quale nei luoghi ove esiste una scuola di veterinaria verra' scelto fra i professori della medesima.

Ne faranno inoltre parte il conservatore, e i vice-conservatori del vaccino che vi avranno le attribuzioni assegnate al conservatore dall'articolo 3.

Art. 10.

Nel circondario dei capoluoghi di provincia le funzioni attribuite ai Consigli sanitari di circondario saranno esercitate dal Consiglio provinciale di sanita'.

Art. 11.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vicepresidenti ed i membri dei Consigli provinciali di sanita' saranno nominati dal Re.

I vice-presidenti ed i membri dei Consigli sanitari di circondario saranno nominati dal ministro dell'interno, sentito il prefetto.

Art. 12.

Il presidente ed i membri del Consiglio superiore, i vicepresidenti ed i membri eletti dai Consigli sanitari provinciali, e di circondario, stanno in ufficio per un triennio e sono sempre rieleggibili.

Tanto gli ordinari che gli straordinari si rinnovano separatamente per terzo.

La scadenza nei primi due anni e' determinata dalla sorte, in appresso dall'anzianita'.

Ove il rinnovamento per terzo non possa avere luogo, il numero eccedente scadra' alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito, anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 13.

Al Consiglio superiore di sanita' e' addetto per segretario un dottore in medicina o chirurgia, il quale avra' posto fra gl'impiegati del Ministero dell'interno e non avra' voto nel Consiglio.

Nei Consigli sanitari provinciali e di circondario le funzioni di segretario saranno rispettivamente disimpegnate dai vice-conservatori e dai commissari del vaccino, i quali non avranno voto nelle materie estranee a quelle di cui all'articolo 3.

Art. 14.

Il ministro dell'interno, i prefetti ed i sotto-prefetti potranno chiamare a sedere nei Consigli sanitari con voce consultiva, o per somministrare notizie, quelle persone che a seconda dei casi credessero opportuno di sentire.

Delle attribuzioni dei Consigli sanitari in generale.

Art. 15.

I Consigli sanitari vegliano alla conservazione della sanita' pubblica anche per quanto riguarda le epizoozie, e vegliano altresì all'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi proponendo all'autorita' superiore gli opportuni provvedimenti.

Art. 16.

La loro vigilanza si estende sopra gli ospedali, i luoghi di detenzione, gl'istituti pubblici d'educazione, e gli stabilimenti sanitari non dipendenti dai Consigli sanitari militari.

Uno o piu' dei membri dei Consigli saranno dal ministro, dai prefetti o sotto-prefetti rispettivamente delegati per l'ispezione degli stabilimenti contemplati in questo articolo quando se ne riconosca la necessita'.

Art. 17.

Sono sottoposte alla sorveglianza dei Consigli sanitari quanto alla legalita' dell'esercizio le professioni:

di medico o medico-chirurgo;

di chirurgo od esercente parte della chirurgia;

di levatrice, veterinario e farmacista. Sono inoltre sottoposti alla loro sorveglianza i commerci e le industrie di droghiere,

liquorista, confettiere, erbolai, fabbricante e venditore di prodotti chimici, fabbricante di acque e fanghi minerali, fabbricante di birra, di acque gassose e di altre bevande artificiali.

Art. 18.

I Consigli sorvegliano piu' specialmente gli esercenti stipendiati dai comuni e dagli istituti di beneficenza, od in altra guisa addetti ai servizi caritativi.

Art. 19.

Avendo indizio di alterazioni nocive in sostanze destinate ad alimento o rimedio, o di preparazioni che possano in qualche modo pregiudicare la sanita', i Consigli ne riferiranno all'autorita' superiore, e si procedera' alla visita delle merci sospette, delle officine, negozi o magazzini in cui si contengono, coll'assistenza di quello fra i loro membri che verra' delegato a termini dell'articolo 16.

Art. 20.

I Consigli danno pareri in ordine alla costruzione e trasporto dei cimiteri, sugli stabilimenti insalubri, sulla tassazione delle note controverse per provviste farmaceutiche od onorari per servizi sanitari, quando ne siano richiesti dai tribunali, e nella sfera della rispettiva competenza su tutto cio' che interessa la pubblica sanita'.

Art. 21.

I Consigli sanitari raccolgono i dati di statistica igienica e medica, e si occupano a coordinarli di concerto colle Commissioni e Giunte di statistica generale.

Attribuzioni dei Consigli sanitari di circondario.

Art. 22.

I Consigli sanitari di circondario rassegnano al prefetto le proposte pel miglioramento delle condizioni igieniche e del servizio sanitario nel circondario rispettivo.

Art. 23.

Essi pubblicano in ogni anno un quadro degli esercenti professioni sanitarie nel circondario.

Un esemplare di questo quadro sara' affisso in tutte le farmacie dei comuni sottoposti alla loro ispezione.

Art. 24.

Appartiene ai Consigli di circondario di tassare sulla richiesta degl'interessati le note di provviste farmaceutiche od onorari per servizi medici, chirurgici, ostetrici o veterinari.

Questa estimazione sara' fatta dai Consigli secondo le consuetudini locali e le norme direttive che verranno loro impartite dall'autorita' superiore.

Attribuzioni dei Consigli provinciali di sanita'.

Art. 25.

I Consigli provinciali di sanita', quando ne siano richiesti dal prefetto, delibereranno contro gli esercenti professioni sottoposte alla loro vigilanza intorno ai provvedimenti disciplinari nei casi e nei limiti che saranno determinati dal regolamento del quale all'articolo 31.

Delle attribuzioni del Consiglio superiore.

Art. 26.

Il Consiglio superiore di sanita' rivedra' almeno ogni dieci anni la farmacopea, e proporra' le opportune modificazioni per le quali sara' all'uopo statuito con decreto reale.

Art. 27.

Pronunciera' sui richiami contro le deliberazioni del Consiglio provinciale in materia disciplinare.

Delle attribuzioni dei sindaci.

Art. 28.

I sindaci vegliano nel proprio comune all'osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

Art. 29.

1.° La loro vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

Agli alimenti ed alle bevande posti in commercio corrotti od alterati, od in condizioni tali da renderli nocivi;

2.° Alla rimozione degli oggetti che siano cagione d'insalubrita'.

Quanto alle abitazioni ed ai siti destinati soltanto ad uso di privati, i sindaci potranno dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'uffizio al fine di rimuovere le cause d'insalubrita' al vicinato.

Disposizioni finali.

Art. 30.

La presente legge andra' in vigore in tutto il regno col 1.° luglio

1865, restando da quel giorno abrogate tutte le anteriori ad essa contrarie ed i regolamenti speciali dei cessati Governi per servizi sanitari.

Fino a che per altro una legge speciale provveda, nulla e' innovato quanto all'esercizio del commercio e della industria delle farmacie.

Art. 31.

Le norme per l'esecuzione di questa legge saranno determinate da un regolamento approvato con decreto reale, da pubblicarsi prima della fine di giugno prossimo venturo.

Art. 32.

Col predetto 1.º luglio 1865 cesseranno nelle provincie toscane e nelle meridionali tutte le attribuzioni di polizia e tutela sanitaria di cui fossero investiti autorità, Corpi od individui non contemplati in questa legge.

Art. 33.

I funzionari od impiegati degli antichi uffizi sanitari che vengono soppressi per la disposizione dell'articolo precedente sono posti in disponibilita' secondo le prescrizioni della legge 11 ottobre 1863.

Vizio: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

TITOLO I.
DELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.

Allegato D

LEGGE SUL CONSIGLIO DI STATO

Art. 1.

Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di tre presidenti di sezione, di ventiquattro consiglieri, di sei referendari, di un segretario generale e di tre segretari di sezione.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione ed i consiglieri sono nominati per decreto reale proposto dal ministro dell'interno dopo deliberazione del Consiglio dei ministri.

I referendari, il segretario generale ed i segretari di sezione sono nominati con decreto reale, sulla proposta del ministro dell'interno.

Art. 3.

I relativi stipendi sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 4.

I presidenti ed i consiglieri non possono essere rimossi ne' sospesi dall'ufficio altrimenti che con decreto reale, in seguito a relazione motivata del ministro dell'interno, ed udito il Consiglio dei ministri.

Art. 5.

I referendari istruiscono gli affari che loro sono commessi dal presidente del Consiglio o dai presidenti di sezione, e ne fanno relazione al Consiglio od alla sezione.

Ciascun referendario non ha voce deliberativa che per l'affare di cui e' relatore.

Art. 6.

La direzione del personale e del servizio interno, non che la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.

TITOLO II. DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO.

Art. 7.

Il Consiglio di Stato:

1.° Da' il suo parere in tutti i casi nei quali il suo voto e' prescritto dalla legge;

2.° Da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari di ogni natura pei quali sia interrogato dai ministri del Re;

3.° Formola quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal Governo.

Art. 8.

Quando il parere del Consiglio di Stato e' richiesto per legge, il decreto reale o ministeriale che ne consegue deve avere la formola: udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

Oltre i casi nei quali il voto del Consiglio di Stato e' richiesto per legge, dovra' domandarsi:

1.° Sopra tutte le proposte di regolamenti generali di pubblica amministrazione;

2.° Sulle domande di estradizione fatte da Governi stranieri;

3.° Sulla esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura;

4.° Sui ricorsi fatti al Re contro la legittimita' di provvedimenti amministrativi sui quali siano esaurite e non possano proporsi domande di riparazione in via gerarchica.

Nei casi previsti al n.° 4 di questo articolo, quando il provvedimento sia contrario al parere del Consiglio di Stato, si fara' constare dal decreto reale essersi pure udito il Consiglio dei ministri.

Art. 10.

Il Consiglio di Stato esercita giurisdizione propria pronunciando definitivamente con decreti motivati:

1.° Sui conflitti che insorgono tra l'autorita' amministrativa e la giudiziaria;

2.° Sulle controversie fra lo Stato ed i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico;

3.° Sui sequestri di temporalita', sui provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e sopra gli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia;

4.° Sulle altre materie che dalle leggi generali del regno sono deferite al Consiglio di Stato, e sopra tutte le questioni che da leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del regno fossero di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato.

L'istanza per queste decisioni e' trasmessa al Consiglio di Stato dal ministro di grazia, giustizia e culti.

Art. 11.

Sugli atti provvisionali di sicurezza generale, di cui al numero 3 del precedente articolo 10, puo' pronunciare nei casi di urgenza la sola sezione di grazia e giustizia.

TITOLO III.

DEL MODO DI PROCEDERE NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.

Art. 12.

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali e' richiesto del suo parere, delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per sezioni o per comitati.

Art. 13.

Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio, e vi assiste il segretario generale.

Art. 14.

Le sezioni in cui va diviso il Consiglio di Stato sono tre:

1.° Dell'interno;

2.° Di grazia, giustizia e culti;

3.° Di finanze.

Art. 15.

Ciascuna sezione si compone di un presidente e di otto consiglieri.

Assiste alle adunanze un segretario di sezione.

Art. 16.

Ogni sezione puo' esser divisa in piu' comitati, e per decreto reale sara' stabilito il numero dei consiglieri che debbono comporli.

Art. 17.

La distribuzione del personale dei consiglieri nelle sezioni e nei comitati sara' fatta per decreto reale.

I referendari ed i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente.

Art. 18.

A render valide le deliberazioni tanto nelle adunanze generali quanto nelle adunanze di sezione, e' necessaria la presenza almeno della meta' del numero dei consiglieri che compongono il Consiglio o la sezione.

Art. 19.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parita', il voto del presidente avra' la preponderanza.

Art. 20.

I Ministri potranno intervenire, per gli affari consultivi, alle adunanze generali del Consiglio ed a quelle delle sezioni; o delegare commissari per dare speciali informazioni sugli affari da trattarsi, o manifestare gl'intendimenti del Ministro sopra nuove leggi e regolamenti, dei quali sia commessa al Consiglio la compilazione.

Art. 21.

E' in facolta' del presidente, quando il Consiglio sia chiamato a dar parere sopra affari di natura mista o indeterminata, di formare Commissioni speciali, scegliendone i consiglieri nelle sezioni. Potra' anche aggiungere alla sezione incaricata di esaminare determinati affari alcuni membri di altre sezioni, i quali pero' in questi casi non hanno che voto consultivo.

In caso di assenza o d'impedimento di membri di una sezione, il presidente puo' provvisoriamente destinare a supplirli quelli di un'altra sezione.

Art. 22.

Dal regolamento del servizio interno sara' determinato quali affari debbano esser trattati dalle sezioni cui spettano, e quali in adunanza generale.

Sara' sempre facoltativo al ministro di esigere che dati affari siano trattati in adunanza generale.

Art. 23.

Le proposte di leggi e di regolamenti, dopo essere state studiate e preparate nella sezione, alla quale per loro natura appartengono, o nelle Commissioni speciali, sono esaminate e discusse in adunanza generale.

Art. 24.

Avuto il parere di una sezione, il ministro puo' sempre richiedere al presidente che l'affare sia riproposto all'esame dell'intiero Consiglio, e discusso in adunanza generale.

Art. 25.

Le decisioni sulle materie, di cui all'articolo 10, si deliberano in adunanza generale, con le forme prescritte dal regolamento interno.

Art. 26.

Le parti potranno presentare scritture a difesa e produrre documenti nel termine che verra' loro fissato dal Consiglio.

Art. 27.

Le parti di Ministero Pubblico nell'istruzione degli affari previsti ai numeri 2 e 3 dell'articolo i o vengono commesse dal Ministro di grazia, giustizia e culti ad un consigliere di Stato o ad un referendario, al quale saranno trasmessi tutti i documenti necessari assieme all'atto con cui si eccita la giurisdizione del Consiglio.

La relazione e' dal presidente affidata ad un consigliere di Stato.

Sulla requisitoria del Ministero Pubblico il Consiglio di Stato, lette le scritture difensive, rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, o secondo i casi lo annulla e rimette le cose nello stato precedente.

TITOLO IV. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 28.

La presente legge andra' in vigore col 1.º luglio 1865, col qual giorno cesseranno di esistere i Consigli di Stato del gia' Regno di Sardegna e del gia' Granducato di Toscana, il Consigli di amministrativo di Napoli e la Commissione dei presidenti di Palermo, e saranno abolite tutte le leggi costitutive di questi alti dicasteri, ai quali viene a tutti gli effetti sostituito il Consiglio di Stato stabilito dalla presente legge, salve le prerogative del Tribunale della Monarchia in Sicilia.

Art. 29.

Gli affari pendenti sulla materia della presente legge davanti ai diversi Consigli saranno rimessi al Consiglio di Stato, giusta le istruzioni che verranno emanate dal Governo del Re.

Art. 30.

Un regolamento di servizio interno sara' approvato con decreto reale.

TABELLA

Degli stipendi del personale del Consiglio di Stato.

Presidente del Consiglio	L. 15.000
Presidente di Sezione	L. 12.000
Consiglieri.....	L. 9.000
Tre rederendari di I° classe	L. 6.000
Tre referendari di I° classe	L. 5.000
Segretario generale	L. 8.000
Tre segretari di sezione	L. 5.000

Visto: Il Ministro dell'interno
G. LANZA

Allegato E

LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile quanto in materia penale, sono aboliti, e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od all'Autorita' amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.

Art. 2.

Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorche' siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'Autorita' amministrativa.

Art. 3.

Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle Autorita' amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei Consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.

Contro tali decreti che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, e ammesso il ricorso in via gerarchica in conformita' delle leggi amministrative.

Art. 4.

Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorita' amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potra' essere rivocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorita' amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.

Art. 5.

In questo come in ogni altro caso, le Autorita' giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.

Art. 6.

Sono escluse dalla competenza delle Autorita' giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli.

In ogni controversia d'imposte gli atti di opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di domanda di supplemento.

Nelle controversie relative alle imposte cosi' dirette come indirette la giurisdizione ordinaria sara' sempre esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle Corti d'appello.

Art. 7.

Allorche' per grave necessita' pubblica l'Autorita' amministrativa debba senza indugio disporre della proprieta' privata, od in pendenza di un giudizio, per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvedera' con decreto motivato, sempre pero' senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 8.

Nelle controversie intorno a contratti di lavori o di somministrazioni e' riservata facolta' all'Autorita' amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori e alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti.

Art. 9.

Sul prezzo dei contratti in corso non potra' aver effetto alcun sequestro, ne' convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.

Art. 10.

Nelle controversie che si agitano dinanzi alle Autorita' giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sara' sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

Art. 11.

Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, e cosi' anche il luogo ed il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da approvarsi con decreto reale.

Art. 12.

Colla presente legge non viene fatta innovazione ne' alla giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilita' e di pensioni, ne' alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

Art. 13.

Fino ad ulteriori provvedimenti per la risoluzione uniforme dei conflitti tra le autorita' giudiziarie e amministrative, la legge del 20 novembre 1859, n.° 3780, sara' estesa a tutte le provincie del Regno, ferma la giurisdizione attribuita al Consiglio di Stato per pronunciare sui conflitti dell'art. 10 della legge sulla costituzione del Consiglio di Stato del Regno.

Art 14.

Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte piu' diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.

Le controversie non ancora definitivamente decise, per le quali e' esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorche' siano intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme al Tribunale o alla Corte d'appello secondo le ordinarie regole di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.

I conflitti di giurisdizione non ancora decisi tra le Autorita' giudiziarie e i Tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva l'ammissione e la discussione dei legittimi richiami.

Saranno date con decreto reale le norme necessarie all'esecuzione

di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie provincie del Regno.

Art. 15.

La presente legge andra' in vigore col 1.° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse le sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del conteso di Parma.

Art. 16.

Sono temporaneamente mantenuti nelle provincie napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuita', divisione in massa e suddivisione dei demanii comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demanii medesimi; ed i prefetti continueranno ad esercitare in conformita' delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terra' luogo di quello del Consiglio di prefettura.

Il Governo avra' tuttavia facolta' di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle provincie in cui ne riconosca il bisogno.

I richiami contro le ordinanze dei prefetti e dei commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti, saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.

Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.

Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'articolo 14.

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

TITOLO I.
DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE.

Allegato F

LEGGE SUI LAVORI PUBBLICI

Art. 1.

Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

a) Le strade nazionali cosi' ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;

b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle societa', per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio;

c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di

esercitare;

d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguono a spese delle provincie e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;

e) I canali demaniali cosi' di navigazione come d'irrigazione per cio' che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;

f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e cosi' dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;

g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge marittime, e la polizia tecnica relativa;

h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica;

i) La costruzione, le ampliamenti, i miglioramenti e la manutenzione degli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttoche' facienti parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;

k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi.

Art. 2.

Le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie e ferrate, di strade ferrate sociali, di strade provinciali, comunali e vicinali, e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della guerra, ogniquale volta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.

Ad analoghi concerti col Ministero della marina sara' subordinata la esecuzione dei lavori marittimi per quanto possano interessare la sicurezza, la facilita' e la regolarita' della navigazione.

Art. 3.

Le tariffe per le strade ferrate esercitate o guarentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche, vengono determinati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze.

Art. 4.

La sorveglianza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sulla costruzione, manutenzione ed esercizio delle strade ferrate di societa' concessionarie, si estende a tutto quanto riguarda la esatta osservanza dei capitoli di concessione, affine di assicurare l'interesse economico dello Stato e tutelare la sicurezza,

puntualita' e regolarita' del servizio pubblico.

Art. 5.

Le proposte ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliamenti, miglioramenti e nuove costruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come e' loro riservata la concessione dell'esecuzione, ed il pagamento delle relative spese; ma e' nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilita' relativa e la collaudazione delle opere.

Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover far redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da ingegneri od architetti da lui delegati, tale progetto sara' deferito all'esame ed approvazione tecnica del ministero dei lavori pubblici, che avra' l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici non si estende a quanto puo' riguardare l'esecuzione delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizi e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.

Art. 6.

Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprieta' privata o sociale o di altri corpi morali destinati ad uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto interessa la sicurezza e l'igiene pubblica potra' essere richiesta da quel Ministero, alle attribuzioni del quale la loro sicurezza e l'igiene sono affidate.

Art. 7.

Nelle opere marittime e lacuali o comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilita' pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte, riservata al Ministero di finanze la concessione della occupazione delle spiagge, e ferme inoltre, quanto alle spiagge marittime, le disposizioni del Codice della marina mercantile.

Art. 8.

La ingerenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici sui telegrafi elettro-magnetici stabiliti dalle societa' concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui e' concesso l'uso all'amministrazione dello Stato od al pubblico, e' determinata dagli atti di concessione.

Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sara' ordinato con uno speciale regolamento emanato per decreto reale.

TITOLO II.

DELLE STRADE ORDINARIE.

Capo I.

Della classificazione delle strade.

Art. 9.

Le strade ordinarie d'uso pubblico sono distinte in nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Sezione I.
Strade nazionali.

Art. 10.

Sono nazionali:

a) Le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle città primarie del regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

b) Quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi;

c) Le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;

d) Quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.

Art. 11.

Non può esservi strada nazionale fra due punti del territorio che siano collegati da una ferrovia.

Venendo aperte ad uso pubblico strade ferrate scorrenti nella stessa direzione delle strade nazionali esistenti, queste passeranno nella classe delle provinciali al principio dell'anno solare immediatamente successivo, se l'apertura avvenga nella prima metà dell'anno, ed al principio del secondo anno susseguente, quando avverrà nella seconda metà.

Quando fra due punti del territorio le comunicazioni possono farsi più agevolmente, parte per istrada ordinaria e parte per via ferrata, potrà essere classificato fra le nazionali quel tronco soltanto di strada ordinaria che congiunge uno dei due colla stazione più vicina della ferrovia.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili a quei tronchi stradali che attraversano la catena principale delle Alpi o degli Appennini.

Art. 12.

In conformità delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il governo del Re stabilirà quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblicherà l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi introdotta, fuorché per legge, alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.

Sezione II. Strade provinciali.

Art. 13.

Sono provinciali:

a) Le strade che servono alla piu' diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe;

b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa e' divisa;

c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi piu' importanti;

d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purché facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia.

Art. 14.

I Consigli provinciali deliberano entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla classificazione delle strade provinciali comprese nelle rispettive provincie, e ne formano quindi l'elenco che dovra' essere pubblicato in tutti i comuni della provincia.

L'approvazione definitiva di questo elenco, promossa dopo un mese dalla pubblicazione, sara' fatta per decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed anche il Consiglio di Stato nel caso che siano insorti reclami di comuni. Pero' col decreto reale non potra' farsi all'elenco alcuna variazione che non sia stata prima comunicata al Consiglio provinciale per averne il parere.

Per ogni modificazione successiva degli elenchi delle strade provinciali si osserveranno le medesime formalita'.

Art. 15.

Allorche' avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passera' col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo percio' a carico o delle singole comunita' che attraversa, o di vari comuni riuniti in consorzio.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate, se non sentiti i Consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.

Sezione III. Strade comunali e vicinali.

Art. 16.

Sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una comunita' col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui.

Non sono considerate come contigue le comunita' separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti:

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

d) Quelle che servono a riunire fra loro le piu' importanti frazioni di un comune;

e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui e' parola all'art. 18.

Art. 17.

Entro un anno dalla presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica. Si terra' conto degli elenchi gia' esistenti.

Questo elenco sara' per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami.

Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclami dei privati, stabilira' l'elenco delle strade comunali, il quale sara' omologato dal prefetto.

Alla deputazione provinciale spettera' la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il parere dell'Ufficio del genio civile. Questa decisione dovra' essere omologata dal prefetto.

Art. 18.

Ogni aggiunta all'elenco ed ogni soppressione di strade comunali sara' soggetta alle formalita' e prescrizioni contenute nel precedente articolo.

Le deliberazioni dei Consigli comunali portanti soppressioni di strade dovranno dichiarare se debbano essere classificate come vicinali, o se invece si debba alienarne il suolo ai proprietari frontisti, od all'asta pubblica.

Art. 19.

Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a servitu' pubblica sono vicinali.

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorita' comunali.

Sezione IV.

Disposizioni comuni alle strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali.

Art. 20.

Gli elenchi delle strade approvati definitivamente, e di cui sarà deposta copia negli archivi della prefettura, fanno prova in materia di strade per tutti gli effetti di ragione.

Le questioni però che insorgono sulla proprietà del suolo delle medesime o delle opere annesse sono giudicate dai Tribunali ordinari.

Art. 21.

Quando una linea stradale, che secondo la presente legge deve classificarsi fra le provinciali o le comunali, tocchi più provincie o più comuni, e le rispettive Amministrazioni non si accordino sulla scelta del tracciamento, la decisione della questione spetta al Ministero dei lavori pubblici per le linee provinciali e per le comunali scorrenti in diverse provincie, e spetta al prefetto, sentita la deputazione provinciale, per le altre.

Art. 22.

Il suolo delle strade nazionali è proprietà dello Stato; quello delle strade provinciali appartiene alle provincie, ed è proprietà dei comuni il suolo delle strade comunali.

Sono considerati come parte di queste strade per gli effetti amministrativi contemplati nella presente legge i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.

Nell'interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti.

I tronchi delle strade nazionali e provinciali compresi nell'abitato di una città o villaggio fanno parte delle strade comunali, salvo il concorso dello Stato o della provincia nelle spese di mantenimento o di miglioramento come all'art. 41 e seguenti.

Capo II.

Costruzione, sistemazione e conservazione delle strade.

Art. 23.

La dimensione e le forme da assegnarsi alle strade nazionali, ed opere relative, come tutti i lavori da farsi per la costruzione, sistemazione e mantenimento delle medesime debbono risultare da un progetto compilato secondo un regolamento da approvarsi per decreto reale.

Art. 24.

I Consigli provinciali dovranno entro due anni deliberare regolamenti obbligatorii, da approvarsi per decreto reale, per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali.

Questi regolamenti stabiliranno il sistema di sorveglianza delle

strade ed il modo di riparto delle relative spese.

Art. 25.

Il tracciamento generale di qualunque nuova strada provinciale, deliberato dal Consiglio provinciale, deve essere approvato con decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nel caso in cui questo parere sia contrario al proposto andamento o vi suggerisca modificazioni importanti, il Ministero ne fara' conoscere al Consiglio provinciale le ragioni, e dopo le repliche del medesimo promuovera' il decreto reale.

Art. 26.

I progetti di nuove strade provinciali e delle loro opere d'arte piu' importanti, che possono modificare o variare il regime dei fiumi e torrenti, o che interessano varie provincie, o per le quali lo Stato concorre con sussidi o per qualunque altro titolo, saranno sottoposti all'esame del Consiglio dei lavori pubblici ed approvati dal Ministero.

Art. 27.

I progetti di strade comunali sono approvati dalla deputazione provinciale, sentito l'Ufficio del genio civile.

Art. 28.

E' obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade provinciali e comunali sistemate.

Art. 29.

I porti, o ponti natanti o chiatte, ed i ponti galleggianti di barche che servono alla continuazione di qualsivoglia classe di strade nell'attraversare i fiumi e torrenti, ovunque ad uso pubblico o privato ne sia autorizzato lo stabilimento e l'esercizio, debbono essere collocati nei luoghi e nei modi piu' convenienti per conciliare insieme la comodita', facilita' e sicurezza del tragitto di detti fiumi e torrenti colla brevita', comodo e sicurezza delle vie di accesso, osservando le prescrizioni e cautele che saranno ordinate dal Governo, al quale si dovra' pure ricorrere pel relativo permesso quando diventi necessario variar posizione.

Capo III.

Spese per le strade.

Sezione I.

Strade nazionali.

Art. 30.

Le strade nazionali e tutti gli edifizii lungo le medesime per passaggio di corsi d'acqua naturali si costruiscono, si adattano e si conservano a spese dello Stato.

Art. 31.

Pei lavori contemplati nel precedente articolo non devesi in modo alcuno, sia direttamente, sia indirettamente, recare speciale aggravio ne' alle localita' traversate, ne' a chi transita sulla strada.

Sono quindi soppressi i pedaggi tuttavia esistenti a favore dello Stato o delle provincie lungo le strade nazionali, ad eccezione di quelli per il varco dei fiumi o torrenti sopra chiatte o ponti natanti.

Art. 32.

Chi avesse od acquistasse la ragione di attraversare le strade con corsi d'acqua, e' obbligato a stabilire e mantenere i ponti ed altre opere necessarie per il passaggio e la condotta delle acque, e per ovviare ai danni che le medesime potessero arrecare alla strada.

Queste opere si costruiranno secondo le norme da prescriversi dall'Amministrazione e sotto la sorveglianza dell'ufficio del genio civile.

Se nella costruzione o sistemazione di una strada deve traversarsi un corso d'acqua preesistente, l'Amministrazione che fa eseguire i lavori e' tenuta alla conservazione del canale ed alla costruzione e manutenzione dei ponti ed altre opere di che in quest'articolo.

Art. 33.

I ponti ed edificii in legnami esistenti sui canali artificiali che traversano una strada, dovranno nel caso di ricostruzione, venire rifatti o tutti di muro o di muro misto con ferro.

Sono eccettuate da questa disposizione le localita' soggette a servitu' militari, per le quali, in forza di concerti presi o da prendere col Ministero della guerra, si credesse provvedere diversamente nell'interesse della difesa dello Stato.

Art. 34.

I ponti ed altri edificii esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari ed utenti di questi, purché non ne provino la preesistenza alle strade od abbiano titolo o possesso in contrario.

Art. 35.

Occorrendo il trasporto o l'allargamento di alcuni tratti di strade attraversate da canali artificiali, spetta ai proprietari, possessori od utenti delle acque la ricostruzione in muratura o in opere miste di muro e ferro dei ponti ed altri edificii in legname, come la successiva loro manutenzione; se invece sono di cotto o di pietra, la spesa di ricostruzione o di allargamento dei medesimi e' a carico dello Stato, e la manutenzione di essi a carico dei proprietari, possessori od utenti delle acque.

Art. 36.

La costruzione e riparazione dei muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilita' e conservazione della strada, sta a carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d'interesse, quando l'opera abbia scopo promiscuo.

Il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo, sentiti gli interessati, ed avuto il parere del Consiglio di prefettura, puo' rendere obbligatoria l'esecuzione di tali opere ad esclusivo carico dei possessori, come esecutorio il riparto delle spese per quelle d'interesse promiscuo.

Se i possessori non si prestano entro il termine da stabilirsi, le opere si compiono d'ufficio, e le spese si ripetono colle forme privilegiate dalle pubbliche imposte, salvo a quelli il diritto di ricorso in via amministrativa e salva pure in ogni caso l'azione giudiziaria di rimborso a termini di diritto.

Sezione II. Strade provinciali.

Art. 37.

La costruzione, la sistemazione e la conservazione delle strade provinciali e delle opere che le corredano sono a carico delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di piu' provincie riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a norma di legge.

Le disposizioni dei precedenti articoli 32, 33, 34, 35 e 36 sono applicabili alle strade provinciali.

Art. 38.

L'istituzione dei pedaggi sui ponti e strade spettanti alla provincia, come la relativa tariffa deliberata dai Consigli provinciali, dovranno essere approvate per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, e dovra' esserne fissata la durata al tempo presumibilmente necessario per indennizzare l'Amministrazione provinciale delle spese incontrate per la costruzione di tali opere.

Sezione III. Strade comunali.

Art. 39.

Alla costruzione, sistemazione e mantenimento delle strade comunali provvedono i rispettivi comuni od isolatamente, o per modo di consorzio con altri comuni, concorrendo insieme alla spesa secondo il grado d'interesse di ognuno.

Sono estese anche alle strade comunali le disposizioni degli articoli 32, 33, 34, 35 e 36.

Art. 40.

Le spese incumbenti ai comuni per le opere stradali saranno sostenute colle rendite dei comuni medesimi o colle imposte di cui essi possono caricarsi a norma di legge.

Quando pero' trattasi di apertura di nuove strade o di opere di radicale sistemazione di strade imperfette, e la spesa occorrente sia riconosciuta troppo grave per le condizioni economiche dei comuni, e' fatta facolta' ai Consigli comunali d'istituire pedaggi che mettano i comuni in grado di sostenerla.

I pedaggi pero' non potranno essere che temporanei e duraturi soltanto per quel periodo di tempo che sia sufficiente a compensare i comuni delle spese sostenute per l'opera, a pro della quale essi pedaggi sono applicati.

Compensata la spesa di costruzione, il passaggio sara' libero ed i comuni dovranno mantenere a proprie spese le strade ed i ponti.

La istituzione dei pedaggi e la loro durata, come pure le relative tariffe non avranno effetto senza l'approvazione della deputazione provinciale.

Art. 41.

La sistemazione e la manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle citta' o villaggi sono a carico dei rispettivi comuni, sotto la sorveglianza tecnica degli uffizi del genio civile o provinciali.

Rispetto alla manutenzione, lo Stato o la provincia corrisponde ai comuni una indennita' annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato e posta in condizione analoga.

Art. 42.

Allorquando l'amministrazione dello Stato o della provincia riconosca la necessita' della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa:

- a) Per intero nei comuni aventi meno di mille abitanti;
- b) Per una meta' nei comuni aventi meno di quattro mila abitanti;
- c) Per un quarto nei comuni aventi quattro mila abitanti e piu'.

Art. 43.

Se per la costruzione, adattamento e manutenzione di una strada comunale od opere relative, vi ha un interesse collettivo, la formazione del consorzio di cui all'art. 39 e' promossa da quel comune che credera' aver ragione di chiamare altri a concorrere nella spesa.

Dovra' il detto comune dimostrare la convenienza dell'opera e la opportunita' del consorzio, proponendo le basi e le quote di concorso.

Art. 44.

Il progetto di consorzio, coi documenti relativi, viene dallo stesso comune trasmesso alla deputazione provinciale, la quale ne fa comunicazione agli altri comuni interessati perche' deliberino entro il termine da essa fissato. Trascorso questo termine, la deputazione statuirà sulla costituzione del consorzio, decidendo in pari tempo

sulle osservazioni o sui richiami dei comuni.

Art. 45.

Quando una linea da dichiararsi consorziale tocchi il territorio di piu' provincie, statuiranno d'accordo le rispettive deputazioni provinciali.

Nel caso di conflitto, il prefetto di quella provincia in cui si trovi il piu' lungo tratto di strada consorziale statuirà, previo parere delle deputazioni provinciali interessate.

Art. 46.

Contro il decreto della deputazione provinciale di che nell'art. 44, e contro quello del prefetto, di che nell'art. 45, i comuni interessati potranno, entro trenta giorni dalla comunicazione fattane al sindaco, ricorrere al Re, il quale provvede definitivamente sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 47.

Ordinato e reso esecutivo il consorzio, l'assemblea generale costituita dai delegati dei comuni interessati provvede all'esecuzione delle opere col mezzo di una deputazione o Consiglio di amministrazione.

Art. 48.

Le rispettive attribuzioni e le deliberazioni dell'assemblea generale e del Consiglio d'amministrazione del consorzio sono regolate e rese esecutorie nei modi e colle formalità prescritte per i Consigli e le Giunte comunali.

Per gravi motivi interessanti la economia o l'ordinamento generale del consorzio, può la deputazione provinciale sospendere la esecuzione delle deliberazioni prese dalla deputazione o Consiglio d'amministrazione del consorzio deferendole all'esame dell'assemblea generale.

Art. 49.

La provincia, con deliberazione del Consiglio provinciale, approvata nelle forme volute dalla legge, potrà obbligarsi ad una determinata quota di concorso nei consorzi da istituirsi, od associarsi nella spesa di un consorzio già costituito per una quota proporzionale.

Art. 50.

Quando la provincia concorra per una quota proporzionale nelle spese dei consorzi, essa ha diritto di voto nell'assemblea generale e nel Consiglio d'amministrazione.

Se la quota di concorso della provincia raggiunge il terzo della spesa totale, la diretta amministrazione del consorzio potrà essere assunta dalla deputazione provinciale, salve le attribuzioni

dell'assemblea generale degli interessati.

Sezione IV. Strade vicinali.

Art. 51.

La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone.

Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti.

In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli interessati deciderà la deputazione provinciale.

Art. 52.

Il sindaco d'ufficio o ad istanza degli interessati convoca annualmente o quando occorra gli utenti delle strade vicinali per deliberare sui modi di dare esecuzione alle opere di cui sarà stata verificata la necessità, e sul riparto della spesa.

Non intervenendo all'adunanza la metà dei chiamati, o non prendendosi alcuna deliberazione dalla maggioranza degli intervenuti, o non eseguendosi poi quanto fu deliberato, l'affare è deferito alla risoluzione del Consiglio comunale.

La Giunta municipale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, se gli interessati trascurino di eseguirli entro il termine prefisso nella deliberazione del Consiglio, e decorrendo dalla pubblicazione della medesima.

Contro le deliberazioni del Consiglio comunale può entro lo stesso termine essere mosso reclamo alla deputazione provinciale, la quale decide definitivamente.

La quota di spesa assegnata a ciascun interessato si esige nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, salvo il diritto di chiamare in giudizio gli altri utenti per il rimborso.

Art. 53.

Il riparto delle prestazioni fra gli utenti, una volta stabilito per effetto della presente legge, resta obbligatorio finché, a norma dei casi sopra contemplati, non sia modificato o nella riunione degli interessati, o dal Consiglio comunale, o dalla deputazione provinciale, od in conseguenza di sentenza giudiziale.

Art. 54.

Gli utenti possono essere costituiti in consorzio permanente per deliberazione del Consiglio comunale, quando il comune concorra alla conservazione della strada, ovvero a richiesta di un numero di essi, che rappresenti il terzo del contributo.

La Giunta municipale provvede per la formazione del consorzio,

previa convocazione degli utenti, e decide sulle questioni che insorgessero, salvo entro trenta giorni il diritto agli utenti di ricorrere alla deputazione provinciale che statuirà definitivamente.

Capo IV.

Polizia delle strade.

Sezione I.

Strade nazionali e provinciali.

Art. 55.

Nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invaderne il suolo.

È proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.

Art. 56.

È vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

È ugualmente vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi.

Art. 57.

Per le diramazioni di altre strade dalle nazionali o provinciali, non che per l'accesso da queste ai fondi e fabbricati laterali, le provincie, i comuni o i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, né il loro piano viabile, ed uniformandosi alle norme da prescriversi dal prefetto o dalla deputazione provinciale, da cui rispettivamente dovrà previamente ottenersi licenza.

Art. 58.

È proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti e le regolari concessioni.

Art. 59.

I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente od in contatto alle strade sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze.

Art. 60.

Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad

ingombro dei fossi e del piano viabile.

Art. 61.

La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un contrafosso.

Art. 62.

E' vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali.

Art. 63.

E' parimente vietato di fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione sotto le norme da prescriversi dall'autorita' competente.

Art. 64.

Non e' lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorche' in parte fossero sostenuti da ruote. E' pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli stromenti aratorii, e salvo pure l'uso delle slitte nel tempo in cui le strade sono coperte di ghiaccio o di neve.

Art. 65.

Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non puo' sotto verun pretesto venire ingombro ne' di giorno ne' di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico dietro il permesso dell'autorita' competente.

Art. 66.

Per fabbricati ed altre opere da farsi lungo le strade fuori degli abitati si osserveranno le seguenti distanze misurate dal ciglio:

- a) Per le fornaci, fucine e fonderie 50 metri;
- b) Per le case ed altre fabbriche non che per i muri di cinta 3 metri.

Art. 67.

Pei tiri al bersaglio, stabilimenti ed opifizi che interessano la sicurezza o la salubrita' pubblica la distanza sara' fissata caso per caso dalla competente autorita'.

Art. 68.

Per i canali, pei fossi e per qualunque escavazione venga praticata

nei terreni laterali, la distanza deve essere uguale almeno alla loro profondita', partendo dal ciglio piu' esterno del fosso stradale ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa, se la strada e' in rilevato.

Una tale distanza non potra' essere mai minore di 3 metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.

Art. 69.

E' vietato ai proprietari di piantare alberi e siepi lateralmente alla strada a distanze minori delle seguenti:

a) Per gli alberi di alto fusto, metri 3 misurati dal ciglio della strada;

b) Per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro e mezzo sul terreno, centimetri 50 misurati dal ciglio esterno del fosso, ove questo esista, oppure dal piede della scarpa dove la strada e' in rilevato;

In ogni caso la distanza non sara' mai minore di un metro misurato dal ciglio della strada;

c) Per le siepi di maggiore altezza la distanza sara' di 3 metri misurati pure dal ciglio della strada.

Art. 70.

Per i piantamenti presso le citta' o comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze saranno stabilite in conformita' dei piani approvati dall'autorita' competente.

Art. 71.

I piantamenti dei terreni a bosco saranno tenuti alla distanza di 100 metri dal ciglio della strada.

Art. 72.

Per le strade di montagna la distanza dei fabbricati bastera' che sia tale da impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale, o sulla scarpa del rilevato.

I muri di cinta non che i canali e i piantamenti di alberi, siepi e boschi saranno tollerati fino alla distanza di mezzo metro dal confine della proprieta' stradale.

Art. 73.

Le piante, le siepi ed i boschi ora esistenti a fianco delle strade sono tollerati qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma giungendo a maturita' o deperimento, non potranno venir surrogati fuorché alle distanze sovra stabilite.

Art. 74.

Per i boschi laterali alle strade di montagna e' riservata all'Amministrazione superiore la facolta' d'impedirne lo sradicamento

in tutti i casi ove potesse essere minacciata la sicurezza della strada dalle valanghe e dalle frane.

Art. 75.

I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del sindaco, potrà l'Amministrazione far recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 76.

I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, l'autorità della provincia o del comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvi quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi con quelle avvertenze che saranno dalla Amministrazione prescritte.

Art. 77.

Per via di regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme necessarie per garantire la libertà della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio.

Art. 78.

Chi per imprudenza o negligenza avrà col proprio veicolo danneggiata la strada o le opere dipendenti sarà tenuto a riparare il danno.

Art. 79.

Ognuno risponde civilmente dei propri sottoposti per le infrazioni alle precedenti disposizioni di polizia stradale ed alle discipline del regolamento relativo.

Sezione II. Strade comunali.

Art. 80.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 75, 76, 78 e 79 sono applicabili alle strade comunali.

Art. 81.

E' vietato di far piantamenti di alberi e di siepi di qualunque sorta sul suolo stradale di ragione comunale.

I nuovi piantamenti nei terreni laterali alle strade si faranno alla distanza di un metro dal ciglio della strada oppure dal ciglio esterno del fosso quando questo esiste.

Art. 82.

I fabbricati ed i muri di cinta potranno essere stabiliti sul limite della strada comunale, salvo ad osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane dai tetti non venga diretto fuori del suolo stradale.

Art. 83.

In ordine ai veicoli saranno anche per le strade comunali stabilite nel regolamento citato al precedente art. 77 le discipline convenienti nell'interesse pubblico.

Sezione III. Strade vicinali.

Art. 84.

Nessuno puo' ingombrare o scaricare acque o fare opera qualunque la quale pregiudichi il libero passaggio sulle strade vicinali, o alteri la forma di esse.

I contravventori saranno tenuti a risarcire i danni e rimettere le cose nel primiero stato.

Capo V Disposizioni transitorie relative alle strade.

Art. 85.

Col principio dell'anno 1866 le spese relative alle strade che devono passare fra le provinciali andranno a carico delle provincie.

Art. 86.

Nell'isola di Sardegna passeranno fra le strade provinciali quelle che erano come tali classificate prima della legge 23 ottobre 1859 (n.° 3710).

Rimarra' pero' a carico dello Stato la sola costruzione di quelle fra le medesime che fanno parte della rete stradale stabilita dalla legge 27 luglio 1862 (n.° 729).

Restano ferme le disposizioni della legge 30 marzo 1862 (n.° 517) per le strade della Sicilia nella stessa legge nominate, come pure restano ferme le disposizioni della legge 10 agosto 1862 (n.° 751) per le strade nella valle Roja.

Tanto alle strade nazionali di Sardegna quanto a quelle di Sicilia

e della valle Roja sara' applicabile l'articolo 11 della presente legge.

Art. 87.

Fino a che non sia provveduto a seconda dell'art. 15, saranno mantenute nel novero delle strade provinciali, oltre a quelle che verranno escluse dal novero delle strade nazionali, anche tutte le altre che nelle varie provincie del Regno si trovano gia' classificate in quella categoria.

Art. 88.

Per le strade che venissero a variare di classe in seguito all'applicazione della presente legge resteranno in vigore a carico dell'amministrazione, che ne assume la cura, i contratti stipulati per il loro mantenimento, miglioramento e nuova costruzione, non meno che ogni altra obbligazione inerente e dipendente da fatti che si continuano o si verificano dopo la consegna delle strade medesime dall'una all'altra amministrazione.

Art. 89.

Sono pure tenute ferme le offerte di concorso a cui prima della promulgazione della presente legge si sono obbligati municipi e corpi morali per le strade che diventano provinciali, e le offerte degli stessi e delle provincie per le strade che restano nazionali.

Art. 90.

Per le strade che da nazionali diventano provinciali lo Stato soddisfera' alle spese di opere eseguite nei limiti degli stanziamenti fatti nei bilanci anteriori al 1866, e trasmettera' alle Amministrazioni provinciali le somme stanziare come sopra che fossero regolarmente impegnate a norma del regolamento generale di contabilita' per le opere in corso di esecuzione, restando cosi' sollevato da ogni responsabilita' per l'esecuzione delle opere stesse.

TITOLO III.
DELLE ACQUE SOGGETTE A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I.
Dei fiumi, torrenti, laghi, canali, rivi e colatori naturali.

Art. 91.

Al Governo e' affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

Sezione I.
Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche.

Art. 92.

A seconda degl'interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche si eseguono e si mantengono:

- 1.° Dallo Stato esclusivamente;
- 2.° Dallo Stato col concorso delle provincie e degli interessati riuniti in consorzio;
- 3.° Dai consorzi degl'interessati;
- 4.° Dai frontisti, siano questi corpi morali o privati.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre e' riservata all'autorita' provinciale l'approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti nella presente legge.

Sezione II.

Opere della prima categoria.

Art. 93.

Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e grandi canali coordinati ad un sistema di navigazione, o la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali di proprieta' demaniale, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

Sezione III.

Opere idrauliche della seconda categoria.

Art. 94.

Col concorso delle provincie e degl'interessati riuniti in consorzio lo Stato provvede:

a) Alle opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti, parimente arginati, dal punto in cui le acque cominciano a correre entro argini, e quando tali opere provvedano ad un grande interesse di una provincia;

b) Alle nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse, che si fanno a fine di regolare i medesimi fiumi;

c) Ai canali di navigazione che interessano una o due provincie, e che non si legano ad altre comunicazioni per acqua.

Art. 95.

Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una meta' a carico dello Stato, l'altra meta' per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature.

Sezione IV.

Opere della terza categoria.

Art. 96.

Gl'interessati riuniti in consorzio provvedono alle opere e sostengono le spese:

a) Per difendere le ripe dei fiumi non arginati, e delle loro diramazioni, ancorche' navigabili, come anche le rive dei torrenti dalle corrosioni che mettono in pericolo gl'interessi di molte possidenze;

b) Per le arginature parziali di qualche tratto di fiume, e per quelle dei piccoli corsi di acqua d'interesse di un limitato territorio.

Art. 97.

Lo Stato concorre nelle spese che si sostengono dai consorzi per le opere indicate nel precedente articolo, quando siano utili alla navigazione, o direttamente influiscano sulla sicurezza di opere nazionali.

La sua quota non puo' essere maggiore di un quarto della spesa totale, ed e' determinata secondo il grado d'importanza dei lavori nell'interesse generale.

Le provincie possono essere chiamate a contribuire nelle spese dei consorzi in ragione dell'utile che ne avra' il loro territorio.

Sezione V.

Opere idrauliche della quarta categoria.

Art. 98.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati secondo le leggi civili:

a) Gli argini in golena, e gli argini circondari e traversanti;

b) Gli argini e ripari alle ripe dei fiumi e torrenti, come a quelle dei rivi e scolatori naturali, che servono di difesa ad una o poche proprieta'.

Art. 99.

Le opere, che unicamente provvedono alla difesa dell'abitato di citta', villaggi e borgate contro un fiume o torrente, sono a carico del comune col concorso dei frontisti in ragione del rispettivo interesse, a modo di consorzio.

Alloraquando pero' si dovessero costruire ripari od argini di una spesa sproporzionata alle forze del comune e dei particolari interessati, oltre al concorso a cui potra' essere chiamata la provincia, sara' dal Governo accordato un sussidio sui fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 100.

I porti e gli scali sui laghi e fiumi sono a carico dei comuni in cui sono collocati, o di piu' comuni riuniti in consorzio.

Qualora questi porti o scali interessino alla navigazione internazionale o ad una o piu' provincie, potranno essere pareggiati ai porti marittimi di terza o di quarta classe nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.

Art. 101.

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Art. 102.

I minori corsi naturali di acque pubbliche distinti dai fiumi e torrenti colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, sono mantenuti dai proprietari dei beni che li fronteggiano o di quelli cui servono di scolo, e dai possessori od utenti delle loro acque.

Per tale manutenzione e per regolare l'ordinamento dell'alveo dei suddetti corsi di acqua si stabiliscono consorzi in conformita' del disposto nel capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degli'interessati a seconda dell'art. 108.

Sezione VI.

Disposizioni comuni alle opere di ogni categoria.

Art. 103.

Sono obbligatorie rispettivamente per il Governo, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori dei beni laterali ai fiumi e torrenti le opere ed i provvedimenti necessari per la conservazione della navigazione e del territorio dello Stato, e per impedire i disalveamenti ed i danni derivanti dalle inondazioni.

Le opere designate al capoverso b dell'articolo 94 diverranno obbligatorie per tutti gl'interessati, quando siano ordinate per legge.

A richiesta dei principali o immediati interessati, e quando sia voluto dalla gravita' e dalla estensione dei danni minacciati, il Governo potra' rendere obbligatorie pei proprietari e possessori anzidetti, come per le provincie e pei comuni, anche le opere necessarie alla difesa delle sponde dalle corrosioni.

Le spese verranno divise a norma della categoria delle opere cui esse si riferiscono.

Art. 104.

Sono mantenute, per tutto cio' che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e delle provincie dalla presente legge, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche localita' disponessero diversamente da quanto e' prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificata e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

Capo II.

Ordinamento dei consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche.

Sezione I.
Costituzione dei consorzi.

Art. 105.

A formare i consorzi per le spese e per le obbligazioni dichiarate nel capo I di questo titolo concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari dei beni vicini e continuativi, laterali a fiumi e torrenti, posti in pericolo di danno presente, prossimo o remoto.

S'intendono compresi fra questi beni anche le proprietà esenti dall'imposta fondiaria, le officine, i fabbricati di ogni genere, gli stabilimenti industriali, le strade pubbliche e le opere di fortificazione.

I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dello interesse diverso che possono avere nello eseguito dei lavori di difesa e nella loro conservazione.

Art. 106.

Lo Stato, le provincie ed i comuni partecipano al consorzio come proprietari di beni soggetti a danno ed indipendentemente dalla quota di concorso cui fossero obbligati nell'interesse generale.

Art. 107.

I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti, quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possono coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.

Art. 108.

Ove non esista consorzio per la costruzione o conservazione dei ripari ed argini, ne potrà a cura degli interessati essere promossa la costituzione, presentando al sindaco, ove si tratti di opera di un interesse concernente il solo territorio comunale, ed al prefetto in ogni altro caso, gli elementi sufficienti per riconoscere la necessità delle opere, la loro natura e la spesa presuntiva, non meno che l'elenco dei proprietari, i quali possono venir chiamati a concorso.

Il sindaco o rispettivamente il prefetto fa pubblicare la domanda nel comune o comuni in cui sono posti i beni che si vorrebbero soggetti a concorso, e decreta la convocazione di tutti gl'interessati dopo un congruo termine, non minore di quindici giorni dalla pubblicazione anzi accennata.

In seguito al voto espresso dagli interessati comparsi, il Consiglio comunale, o rispettivamente il Consiglio provinciale delibera sulla costituzione del proposto consorzio, statuendo sulle questioni e dissidenze che fossero insorte.

Questa deliberazione per divenire esecutiva deve essere omologata dal prefetto.

Art. 109.

Nel caso di opposizione da parte degl'interessati o di negata omologazione, e' aperto l'adito al ricorso, se trattasi di consorzio d'interesse comunale, alla deputazione provinciale, e se trattasi di altro consorzio al Ministero, che decidera', sentito il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Art. 110.

Quando gli interessi di un consorzio si estendano a territori di diverse provincie, la costituzione di esso e' riservata al Ministero, sentiti i rispettivi Consigli provinciali.

Potra' essere istituito per legge un consorzio generale di piu' provincie e di piu' consorzi speciali che hanno interesse in un determinato fiume o sistema idraulico per provvedere a grandi opere di difesa, rettificazione, inalveamento, ed alla loro manutenzione.

Sezione II.

Organizzazione dei consorzi.

Art. 111.

Ordinato e reso obbligatorio il consorzio, l'assemblea generale degl'interessati procede alla nomina di una deputazione o Consiglio d'amministrazione, ed alla formazione di uno speciale statuto o regolamento, e delibera sul modo di eseguire le opere e sui relativi progetti tecnici.

Art. 112.

L'assemblea generale potra' demandare le sue attribuzioni ad un Consiglio di delegati eletti a maggioranza relativa di voti.

Art. 113.

I consorzi istituiti unicamente per concorrere nelle spese delle opere della seconda categoria hanno l'esclusiva amministrazione delle rispettive rendite di qualunque natura, e debbono essere consultati previamente, quando vogliasi procedere ad opere nuove straordinarie.

Nelle rendite e doti dei consorzi sono compresi i prodotti degli argini e golene.

Alle rappresentanze di tali consorzi spetta pure il provvedere pel riparto delle imposizioni, per la loro esazione e pel versamento nelle casse dello Stato.

Art. 114.

Un consorzio istituito per l'eseguimento di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume o torrente consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere, o comunque modificare il consorzio stesso.

La cessazione o le modificazioni essenziali del consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo consorzio.

Art. 115.

Trattandosi di opere per le quali possono essere chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sovraccennato.

Le relative deliberazioni sono comunicate al Consiglio provinciale ed al Ministero dei lavori pubblici per la loro adesione al chiesto concorso.

Qualora il Ministero predetto od il Consiglio provinciale si rifiutino al concorso, il consorzio potra' reclamare al Re, il quale decide sull'avviso del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Nei casi in cui e' assentito il concorso, il governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali e nei Consigli d'amministrazione del consorzio, e le deliberazioni che importino spesa non saranno valide senza l'approvazione rispettivamente del prefetto e della deputazione provinciale.

Art. 116.

I consorzi esistenti sono conservati, e tanto nella esecuzione, quanto nella manutenzione delle opere, continueranno a procedere con osservanza delle norme prescritte dalla loro istituzione.

Entro tre anni pero' dalla pubblicazione della presente legge, gli statuti e regolamenti dei singoli consorzi saranno sottoposti a revisione dalla rappresentanza legale dei medesimi, ed all'approvazione di conformita' alla presente legge.

Art. 117.

Gli statuti e regolamenti dei consorzi saranno approvati, omologati e fatti soggetto di ricorso, secondo le norme sancite dagli articoli 108 e 109 per la costituzione dei consorzi stessi.

Art. 118.

I bilanci dei consorzi sono deliberati dalle assemblee generali o dal Consiglio dei delegati nel caso previsto all'articolo 112, colla approvazione o del prefetto o della deputazione provinciale, quando o lo Stato o la provincia concorrano nelle spese.

Le altre deliberazioni delle assemblee generali e del Consiglio d'amministrazione sono soggette alle prescrizioni di legge sulle deliberazioni dei Consigli e Giunte comunali, in quanto dagli speciali statuti e regolamenti non si provveda altrimenti.

Art. 119.

La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come all'ultimo alinea dell'articolo 105.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo suddetto sara' determinato dal consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla deputazione provinciale, sentiti gli

interessati.

L'esazione delle quote di contributo si fara' colle forme e coi privilegi della imposta fondiaria.

Capo III.

Degli argini ed altre opere idrauliche.

Art. 120.

I progetti per costruzione o modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quantunque d'interesse puramente consorziale, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del prefetto.

Quando l'opera sia di grande importanza, e quando concorrano nella spesa lo Stato e la provincia, il prefetto prima di omologarne il progetto, chiederà l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 121.

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei d'urgenza, per i quali si procederà in conformita' di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgeranno circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.

Art. 122.

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle amministrazioni o dai particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Art. 123.

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'articolo 94, ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per fiumi e torrenti, di cui all'articolo 96 l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.

Art. 124.

Spetta esclusivamente all'autorita' amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed all'animazione dei molini ed opifici sopra le dette acque esistenti; e cosi' pure sulle condizioni di regolarita' dei ripari ed argini od altra opera qualunque, fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando l'opera, riconosciuta dannosa dall'autorita' amministrativa, sia di tal natura, che oltre ai provvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sara' promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni gia' risolte in via amministrativa.

Art. 125.

Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, cosi' di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e cosi' pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.

Art. 126.

In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamento od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorita' governativa o comunale, e' tenuto ad accorrere alla difesa degli argini, ripari e sponde dei fiumi e torrenti, somministrando tutto quanto e' necessario e di cui puo' disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la conservazione degli argini e ripari, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa delle sponde.

In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorita' amministrativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie, che verra' loro richiesto.

Capo IV. Scoli artificiali.

Art. 127.

Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietari dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale.

In tali casi, salvo sempre lo effetto delle convenzioni, dei possessi e delle servitu' legittimamente acquistate, i proprietari dei terreni sovrastanti, insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitu' coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a traverso i quali essi passano, e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.

Queste disposizioni sono anche applicabili alle occupazioni dei terreni per apertura, costruzione e manutenzione dei canali di disseccamento, dei fossi, degli argini ed altre opere necessarie allo

esecuzione dei lavori di bonificazione dei terreni paludosi e vallivi, e per la innocuita' di essi lavori, sia che i bonificamenti si facciano per asciugamento o per colmata.

Art. 128.

I lavori di acque aventi per unico oggetto gli scoli o i bonificamenti e migliorie dei terreni sono a carico esclusivo dei proprietari.

Art. 129.

I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensorii quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del regno.

I fondi che godono del beneficio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se pero' la estensione e le circostanze del canale cosi' richiedano, lo scolo potra' essere diviso in piu' tronchi, ed ogni tronco avra' il suo comprensorio.

Art. 130.

Ogni comprensorio costituira' un consorzio, la istituzione, modificazione, ed amministrazione del quale sara' regolata dalle norme contenute in questa legge sulle opere lungo i fiumi e torrenti.

Art. 131.

La proprieta' delle paludi in quanto al suo esercizio e' sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento sara' provveduto con legge speciale.

Capo V.

Derivazioni delle acque pubbliche.

Art. 132.

Nessuno puo' derivare acque pubbliche, ne' stabilire su queste molini od altri opifizi se non ne abbia un legittimo titolo, o non ne ottenga la concessione dal Governo.

Art. 133.

Le nuove concessioni di acqua sia in proprieta' assoluta, sia per semplice uso temporaneo e determinato, saranno fatte per reale decreto promosso dal Ministero delle finanze, e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno state proposte in linea di arte dal Ministero dei lavori pubblici nello interesse ed a tutela del buon regime degli alvei, della libera navigazione e delle proprieta' laterali.

Le concessioni determineranno la quantita', il tempo, il modo e le condizioni dall'estrazione, ed occorrendo, le condizioni della condotta e dell'uso delle acque, o le norme della costruzione e dell'uso dell'opificio, e stabiliranno l'annuo canone, od il prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.

Art. 134.

Le domande per nuove derivazioni saranno sempre accompagnate da regolari progetti delle opere da eseguirsi per la estrazione e condotta delle acque; verranno insieme ai detti progetti pubblicate; saranno intese le osservazioni degli interessati, e sara' proceduto in contraddittorio cosi' di questi come dei richiedenti alla ricognizione delle localita'.

Quando si tratti di nuove derivazioni, a tempo indeterminato, dai fiumi e laghi, il Governo dovra', prima di decidere, provocare il parere dei Consigli provinciali che possono avervi interesse.

Art. 135.

Per gli oggetti d'interesse pubblico, l'osservanza delle obbligazioni imposte dai decreti di concessione ai concessionari nell'uso delle acque, e' sottoposta alla vigilanza dell'autorita' pubblica.

Art. 136.

Quando per causa di variazioni nel corso dei fiumi, torrenti e rivi, o per qualunque altra cagione, sorga il bisogno di variare la posizione, la forma o la natura delle opere autorizzate, o fare aggiunte o lavori accessori negli alvei e sulle sponde, se ne fara' domanda al Governo accompagnata da regolare progetto. Il Governo, riconosciuta la opportunita' delle proposte, le approvera', previe le pubblicazioni e gli accertamenti di cui all'art. 134.

Sono eccettuati i casi di urgenza nei quali potesse derivare grave danno dall'attendere il compimento delle anzidette formalita'. In questi casi l'autorita' amministrativa provinciale potra' in via provvisoria, e col parere dell'ufficio tecnico, permettere quelle opere che fossero necessarie per ristabilire il corso delle acque nei canali di derivazione, o l'esercizio dei molini, od altri opifizi, con che gl'interessati, prima di porvi mano, si obblighino con atto di sottomissione ad osservare le prescrizioni che emaneranno definitivamente dal Governo sulla loro domanda.

Art. 137.

Le norme da osservarsi nell'esecuzione delle disposizioni dei tre articoli precedenti formeranno materia di un regolamento speciale.

Art. 138.

Tutti i proprietari, possessori od utenti delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di mantenere le imboccature munite degli opportuni edifizii, e di conservarli in buono stato; essi sono responsabili dei danni che possono succedere a pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore provata.

Spetta agli stessi proprietari possessori od utenti di regolare col mezzo di detti edifizii le derivazioni in modo che nei tempi delle piene non si introducano acque eccedenti la portata dei rispettivi canali, e di far si' che in ogni evento, col mezzo degli opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque sovrabbondanti.

Art. 139.

Coloro che hanno derivazioni stabilite a bocca aperta con chiuse sia permanenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere acciocche' si mantengano innocue al pubblico ed al

privato interesse, seguendo le consuetudini locali, salvo a munir la detta bocca degli opportuni edifizii regolatori e moderatori della introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre opere che dall'autorità amministrativa fossero giudicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non guarentissero sufficientemente la detta innocuità'.

Capo VI.

Della navigazione e trasporto dei legnami a galla.

Art. 140.

La navigazione e' l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Art. 141.

La navigazione nei laghi, fiumi e canali naturali e' libera.

Sui canali artificiali e' regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Art. 142.

Si riguardano come navigabili per applicazione della presente legge quei fiumi o quei tronchi di fiume sui quali la navigazione e' presentemente in costante esercizio. Un prospetto di questi fiumi e canali sara' pubblicato con decreto reale.

Quando convenga estendere il detto esercizio ad altri fiumi o tronchi di fiume, la dichiarazione della loro attitudine alla navigazione, e quindi la classificazione loro fra i fiumi o tronchi di fiume navigabili per l'oggetto preaccennato, sara' fatta per legge.

Art. 143.

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini ed opifizi, o per derivazioni d'acque, non potra' ottenerne la permissione del Governo, salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la liberta' e sicurezza di questa possa facilmente guarentirsi con opportune disposizioni e cautele che saranno prescritte nell'atto di concessione. Percio' nelle chiuse stabili che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi dovra' lasciarsi aperta una bocca o callone pel passaggio delle barche, le cui modalita' nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potra' anche in ogni tempo prescrivervi quelle variazioni di forma e di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Art. 144.

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitu' della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non e' determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intendera' stabilita a metri 5. Essa insieme

alla sponda fino al fiume dovra' dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Pero' i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombrò del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sara' fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.

Art. 145.

Ogniqualevolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impediènti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorita' amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, da' le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa liberta' e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per la esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. 146.

Lo esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovra' recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione; al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, non che alle prescrizioni ed ordini che nella specialita' dei casi potessero emanare dal prefetto.

Art. 147.

Chiunque, munito della opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, e' obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorita' amministrativa provinciale credera' conveniente di prescrivergli, acciocche' non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.

Art. 148.

Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sara' impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere repute opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche remossi per disposizione ministeriale.

Art. 149.

Le darsene ed opere relative, ed in generale i luoghi di approdo destinati ad uso pubblico, sono posti sotto la ispezione dell'autorita' provinciale per tutto quanto concerne alla sicurezza delle barche, alla facilita' dello imbarco e sbarco dei viaggiatori, del carico e scarico delle merci, ed alla conservazione di queste in buono stato di servizio.

Art. 150.

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Le variazioni, che tornasse utile di apportare ad essi, saranno fatte per decreto reale, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 151.

Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art. 152.

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffici del genio civile e della ispezione forestale.

Art. 153.

Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere esso praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. 154.

Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. 155.

Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre provincie per le loro osservazioni.

Art. 156.

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, ad uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e così anche malgrado la osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni, quanto ai fabbricati, ai molini natanti,

alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture od in qualsivoglia altro modo.

Art. 157.

Il Ministero dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

Art. 158.

I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del genio civile e gli agenti dell'amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. 159.

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso di acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso, lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi, in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio dei concessionari.

Art. 160.

Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

E' tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso dove esso trovasi in vigore.

Art. 161.

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edificii, e' tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti, dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto, non meno che le persone destinate a dirigerne od invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, od in caso contrario, determinata dall'autorità competente.

Art. 162.

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi, mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

Art. 163.

Tutte le questioni relative ai diritti di proprieta', di possesso o di servitu' od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla, e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti, saranno demandate alle competenti Autorita' giudiziarie, senza che per cio' possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purché regolarmente autorizzati.

Art. 164.

E' mantenuta la osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finché non si provveda in conformita' dell'art. 150.

Capo VII.

Polizia delle acque pubbliche.

Art. 165.

Nessuno puo' fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, e canali di proprieta' demaniale, cioe' nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'Autorita' amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art. 166.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovra' intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gl'interessati.

Art. 167.

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 121, e' subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino ne' alterazione al corso ordinario delle acque, ne' impedimento alla sua liberta', ne' danno alle proprieta' altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifizi legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di queste condizioni e' nelle attribuzioni del prefetto.

Art. 168.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) La formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, colle quali si alterasse il corso naturale delle acque.

Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie.

Per i rivi, canali, e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal Prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;

e) Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

g) Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, non che sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti o consuetudini locali, o di quella che dall'Autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi e canali navigabili, o sulle vie alzaie che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione, ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

m) I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari.

Art. 169.

Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale

permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte i seguenti:

a) La formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) La formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzino entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) I dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 168, lettera c;

d) Le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) La formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazioni ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) La conversione delle chiuse temporanee di derivazione delle acque pubbliche in chiuse permanenti quantunque instabili, e l'alterazione del modo di loro primitiva costruzione;

g) Le variazioni della posizione, struttura e dimensioni solite a praticarsi nelle chiuse instabili;

h) Gli scavamenti nei ghiareti dei fiumi e torrenti per canali d'invito alle derivazioni, eccettuati quelli che per invalsa consuetudine si praticano senza permesso dell'Autorita' amministrativa;

i) Le variazioni nella forma e posizione delle chiuse stabili e rialzamento di queste, e le innovazioni intorno alle altre opere di stabile struttura che servono alle derivazioni dai rivi, scolatori e canali pubblici, od all'esercizio dei molini ed altri opifizi su di essi stabiliti;

k) La ricostruzione, tuttoche' senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botte sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali demaniali;

l) Il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intiera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) La estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie del letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle localita' ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici o privati.

Anche per queste localita' pero' l'Autorita' amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati essere lesi;

n) La occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente, la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione quanto a detta estrazione, per quelle localita' ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 170.

Non si possono eseguire se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a) La conversione delle chiuse temporanee e delle chiuse instabili di derivazione dai fiumi e torrenti in chiuse stabili.

b) Le variazioni della forma e della posizione si' delle bocche di derivazione, come delle chiuse stabili, ed ogni innovazione tendente ad aumentare l'altezza di queste;

c) Le opere alle sponde dei fiumi e torrenti che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni;

d) Le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botte sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere gia' esistenti;

e) La costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) Lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse localita'.

Art. 171.

I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 172.

E' facoltativo all'Autorita' amministrativa provinciale di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume o torrente sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potra' pero' ai proprietari delle golene essere concesso di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetti da approvarsi dall'Autorita' suddetta nell'intento di evitarne il taglio.

Capo VIII.

Disposizioni transitorie relative alle acque pubbliche.

Art. 173.

Sono conservati i comprensori o circondari d'imposizione, ed i consorzi esistenti sotto qualunque nome per gli scoli di cui al capo IV.

Il Ministero dei lavori pubblici, sentiti gl'interessati ed il Consiglio provinciale, potra' decretare quelle modificazioni e addizioni che reputasse opportune ai singoli comprensori, per conformarli alle prescrizioni dell'art. 129.

Art. 174.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re pubblichera' un elenco:

a) Dei fiumi, laghi e canali navigabili che devono iscriversi nella prima categoria, seguendo le prescrizioni dell'art. 142;

b) Delle arginature, opere idrauliche e canali navigabili da comprendersi nella seconda categoria, purché siano fra quelle opere o canali cui lo Stato abbia provveduto con appositi stanziamenti nei bilanci dopo il 1860.

Quest'elenco sarà approvato e pubblicato per decreto reale, previo il parere dei Consigli provinciali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

L'elenco delle opere di seconda categoria potrà essere modificato entro tre anni dal Governo del Re, coll'aggiunta d'altre opere idrauliche sopra istanza degli interessati, e osservate le prescrizioni dell'art. 115. Però la decisione del Governo non sarà esecutoria se non quando sia ammesso nel bilancio dei lavori pubblici uno stanziamento speciale per le spese relative, il quale, in questo caso, potrà essere anche superiore alle L. 30,000. Scorsi tre anni nessun'opera potrà essere dichiarata di seconda categoria se non per legge.

Tutti i corsi d'acqua e tutte le opere idrauliche non comprese in tale elenco andranno a carico dei consorzi o dei singoli interessati.

Art. 175.

Entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco, di che nell'articolo precedente, verranno per decreto ministeriale stabiliti i perimetri dei territori che devono allo Stato contribuire per le opere in detto elenco nominate. Il Governo promuoverà poi la istituzione dei consorzi o la riforma di quelli esistenti, ove sia bisogno, per le spese idrauliche relative alle opere della seconda e della terza categoria.

Art. 176.

Col principio dell'anno 1866 le spese relative alle opere idrauliche saranno regolate secondo questa legge. Lo Stato avrà diritto a rimborso di tutte quelle somme che anticipasse durante l'esercizio dell'anno 1866 fino alla istituzione dei nuovi consorzi, per quelle opere alle quali finora ha provveduto.

Art. 177.

Dopo l'anno 1865 e fino a tanto che lo Stato continuasse a percepire nei territori ex-mantovani quella quota d'imposta prediale, che corrisponde al concorso territoriale nelle opere di difesa o di digagna, sarà stanziato nei bilanci passivi delle finanze, sentito il Consiglio di Stato, un fondo di speciale sussidio per i consorzi che saranno istituiti per provvedere alle opere stesse secondo la presente legge.

Art. 178.

Colla fine del 1865 saranno chiuse e regolate le contabilità relative alle opere per le quali lo Stato in parte contribuisce, e

rivedute poscia ed approvate dalla Corte dei conti.

Le attivita' e le sostanze che fossero possedute dalle attuali aziende idrauliche delle Romagne passeranno coi rispettivi carichi ai consorzi da istituirsi per le opere di seconda categoria; fino a tale istituzione continueranno ad essere amministrare nel modo attuale.

Le differenze che insorgessero fra lo Stato ed i consorzi pei conti anteriori al 1866, e per la consegna delle attivita' e sostanze saranno dalla Corte dei conti giudicate con giurisdizione contenziosa.

Art. 179.

I corpi morali o persone che, per effetto di speciali leggi o regolamenti hanno oggi l'amministrazione o la sorveglianza di opere idrauliche d'interesse sociale, dovranno promuovere entro un anno la formazione di consorzi secondo la presente legge.

Colla costituzione dei nuovi consorzi cesseranno dal prender parte all'amministrazione interna dei medesimi quelle Autorita' governative che fossero designate da speciali leggi o regolamenti, eccettuato nel caso previsto dall'art. 115.

Art. 180.

Le attribuzioni finora esercitate nelle provincie Toscane dalle Autorita' giudiziarie per l'ordinamento e la sorveglianza dei consorzi, comprensori ed imposizioni cessano colla pubblicazione della presente legge.

Gli atti, documenti, campioni e catasti presso le medesime esistenti sono consegnati entro tre mesi mediante inventario agli uffici di prefettura o di sotto-prefettura secondo le disposizioni che saranno date dal prefetto della provincia.

La deputazione provinciale o chi sara' dalla medesima delegato esercitera' le attribuzioni dai regolamenti e statuti locali assegnate ai giudici per tutti gli oggetti di competenza amministrativa, su cui e' provveduto nella presente legge, finche' non saranno formati i consorzi degli interessati colle norme in questa legge stabilite.

Art. 181.

Il Governo potra' passare al servizio dei consorzi quegli ufficiali del genio civile e custodi idraulici, che ora sono addetti alla sorveglianza di opere che venissero ad essere iscritte nella terza categoria, sotto le condizioni con cui ha facolta' di rimetterli al servizio delle provincie.

TITOLO IV.

PORTI, SPIAGGIE E FARI.

Capo I.

Classificazione delle opere marittime.

Art. 182.

Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro, e la importanza e grado di

utilita' dei porti e spiagge in cui vengono eseguite.

Art. 183.

Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiagge:

- a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;
- b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;
- c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricare navi;
- d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;
- e) I bacini di deposito d'acque, atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;
- f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;
- g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;
- h) Le escavazioni della bocca, del bacino e dei canali dei porti;
- i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;
- k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;
- i) Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne l'accesso e l'uscita, ed aumentarne la sicurezza.

Art. 184.

I porti in ordine alla loro amministrazione si dividono in quattro classi, come appresso:

- 1.° I porti situati a capo di grandi linee di comunicazione, ed il movimento commerciale dei quali, giovando ad estesa parte del regno, od al traffico internazionale terrestre, li costituisce d'interesse generale dello Stato;
- 2.° I porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o precipuamente di rilascio;
- 3.° I porti e gli approdi, il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o ad alcune provincie;
- 4.° I porti e gli approdi, la utilita' dei quali non si estende che ad un circondario od a qualche comune.

Art. 185.

In base alle norme stabilite nell'articolo antecedente, e, quanto ai porti di 3.^a classe tenuto per conto del movimento dei bastimenti e dell' introito delle dogane e delle tasse marittime nel triennio 1861-1862-1863, il Governo del Re approvera' con decreto reale e

pubblichera' entro un anno dalla data di questa legge gli elenchi dei porti delle prime tre classi e delle provincie interessate per ciascuno di essi, sentiti previamente all'uopo i Consigli provinciali interessati quanto ai porti di 3ª classe, ed avuto per tutti il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio di ammiragliato e del Consiglio di Stato.

Art. 186.

Sono compresi nella quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiagge, tanto del continente quanto delle isole, non assegnati alle tre prime classi.

Art. 187.

Il trapasso di un porto dalla classe cui e' ascritto ad un'altra, quando per le mutate condizioni del porto stesso ne sia riconosciuta la convenienza, sara' fatto per legge.

Capo II.

Spese per i porti.

Art. 188.

Le spese di qualunque natura occorrenti ai risi di prima classe sono sopportate dallo Stato in ragione dell'80 per cento, ed il 20 per cento e' a carico dei comuni, circondari e provincie interessate.

Art. 189.

Per i porti e le spiagge della seconda classe, le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio sono a carico esclusivo dello Stato.

Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolera' come per i porti, cui potra' quello scalo essere assimilato.

A stabilire tale assimilazione si provvedera' seconda gli articoli 185, 186 e 187.

Art. 190.

Le spese per i porti di terza classe saranno sopportate, meta' dallo Stato, e meta' dai comuni, dai circondari e dalle provincie interessate.

Art. 191.

La spesa a carico di comuni, di circondari e di provincie per i porti di prima e terza classe, sara' fra loro ripartita come segue:

Una meta' a carico del comune in cui e' situato il porto e dei comuni contigui al porto medesimo;

Un quarto a carico dei comuni del circondario;

L'altro quarto a carico della provincia in cui il porto e' situato, col concorso delle provincie attigue che abbiano un interesse immediato alla creazione, conservazione o miglioramento del porto.

Le quote a carico di piu' comuni a provincie si ripartiranno in base al principale dei tributi diretti.

Art. 192.

I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facolta', ove cio' avvenga di pieno accordo fra di loro, di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.

La designazione dei comuni e delle provincie tenute a concorrere e delle quote rispettive, si fara' colle norme dalla legge stabilite pei consorzi stradali.

Art. 193.

Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal Governo senza intervento alcuno degli altri contribuenti nella parte tecnica ed amministrativa.

Art. 194.

Per intraprendere nuove opere straordinarie ai porti di terza classe occorre previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi del contributo nella spesa necessaria.

Mancando tale assenso, le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale.

L'attuazione poi ha luogo tanto per dette opere nuove, quanto per quelle di manutenzione a cura esclusiva del Governo, come e' detto all'articolo precedente.

Art. 195.

Annualmente e' data comunicazione agl'interessati della liquidazione delle spese, ed essi debbono, sulle basi di tale liquidazione, versare nelle casse delle regie finanze la quota rispettiva, salvi gli effetti del conto finale quando si tratti di nuove opere.

Art. 196.

Tra le spese nelle quali debbono contribuire i comuni, circondari e le provincie, s'intendono incluse quelle per le paghe del personale di servizio, come capitani di bastimenti, macchinisti, fuochisti, padroni di caracche, marinai, custodi, ecc.

Art. 197.

Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti, hanno per iscopo il comodo o l'abbellimento dell'abitato.

Art. 198.

I lavori dei porti di quarta classe sono a carico dei singoli comuni, o delle associazioni dei comuni che ne risentono beneficio, costituiti in consorzio a forma delle associazioni per le strade.

In caso di spesa eccedente la l'orsa del comune o dei comuni associati, potrà essere invocato un sussidio dalla provincia e dallo Stato. Il sussidio dello Stato però non potrà mai eccedere il terzo della spesa totale che le parti interessate dimostreranno necessaria per l'opera a pro della quale è domandato.

Accordandosi un qualche sussidio dallo Stato, il Ministero dei lavori pubblici eserciterà l'alta sorveglianza sull'esecuzione delle opere.

Art. 199.

I progetti d'arte per lavori ai porti di quarta classe dovranno essere previamente approvati dal prefetto della provincia, il quale assumerà in proposito l'avviso del competente ufficio del Genio civile.

Ove tale parere sia contrario al progetto, e gli interessati non vi si acquetino, la decisione spetterà al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 200.

Per i comuni ove esiste un porto di quarta classe e per i comuni che ne risentono beneficio, sono obbligatorie le spese per la conservazione di quello in buono stato di servizio.

Capo III.

Spese per i fari, fanali e per i segnalamenti.

Art. 201.

Le spese occorrenti per la erezione, illuminazione e manutenzione dei fari e fanali stabiliti presso i porti di prima, terza e quarta classe, per farne conoscere la posizione e l'entrata, sono a carico dello Stato, delle provincie, circondari e comuni, come le altre spese del relativo porto e nella medesima proporzione.

Nello stesso modo si sostengono le spese per i fanali sulle calate interne dei porti, ogni volta che non siano a carico dei comuni.

Art. 202.

Staranno interamente a carico dello Stato quelle di tali spese, che sono esclusivamente necessarie a far riconoscere la posizione e l'entrata dei porti di seconda classe; lo saranno ugualmente quelle per i fari di scoperta o di largo, e per il segnalamento di secche o punti pericolosi lungo le coste od in alto mare.

Capo IV.

Polizia dei porti e spiagge.

Art. 203.

Alla polizia dei porti e spiagge provvede il Codice della marina mercantile, ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda la parte tecnica nei porti non esclusivamente militari.

Art. 204.

Un regolamento sancito per decreto reale determinerà le attribuzioni proprie degli ingegneri del genio civile e quelle dei capitani dei porti e consoli di marina, per ciò che concerne la sorveglianza e conservazione delle opere dei porti, e fisserà le reciproche loro relazioni.

Capo V.

Disposizioni transitorie relative alle opere marittime.

Art. 205.

Col principio dell'anno 1866 le spese relative ai porti, spiagge e fari saranno regolate secondo questa legge.

Lo Stato avrà diritto di rimborso per tutta quella somma che anticipasse per conto delle provincie o dei comuni.

Nulla è innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime approvate per leggi speciali fino alla concorrenza delle somme assegnate nelle stesse leggi.

Per tutte le maggiori spese occorrenti per l'ultimazione dei lavori si seguiranno le norme stabilite dalla presente legge.

TITOLO V.

DELLE STRADE FERRATE.

Capo I.

Disposizioni preliminari.

Art. 206.

Le strade ferrate sono pubbliche o private.

Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone, merci o cose qualunque.

Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l'esercizio permanente o temporario di un commercio, di una industria, o di un uso qualunque suo proprio.

Art. 207.

Le ferrovie private si dividono in due categorie:

La prima comprende quelle che corrono esclusivamente su terreni appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare od in alcun modo interessare alcuna proprietà pubblica o privata.

La seconda comprende quelle che toccano in qualsivoglia modo le proprietà altrui, le pubbliche vie di comunicazione corsi d'acqua

pubblici, abitati, ed ogni altro sito od opera pubblica.

La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici, per la costruzione e l'esercizio delle strade della prima categoria, e' limitata a quanto concerne la igiene e la sicurezza pubblica; per quelle di seconda categoria si estendera' inoltre alla preventiva approvazione dei piani esecutivi.

Art. 208.

Le proprieta' private che dovranno intersecarsi colle ferrovie private della seconda categoria saranno soggette alla servitu' del passaggio coattivo, e coloro che costruiscono le dette strade ferrate dovranno adempiere gli obblighi tutti dalla legge imposti per l'acquisto della servitu' coattiva di acquedotto.

Art. 209.

La costruzione e l'esercizio di una ferrovia pubblica non possono altrimenti venire concessi che per legge.

Capo II.

Norme della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie.

Art. 210.

Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria sono esercitate con forze animali o fisiche secondo il previsto nella rispettiva concessione.

E' vietato di variare la specie di motore previsto, senza l'autorizzazione del Ministero.

Art. 211.

Le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria saranno separate dalle proprieta' laterali con siepi vive, muri, od altra specie di chiusura stabile e permanente. Potra' solo farsi una eccezione per le ferrovie, o loro tratti, l'esercizio dei quali fosse esclusivamente fatto con forze animali.

Salva questa medesima eccezione, la separazione di una ferrovia pubblica da una strada ordinaria, che le corra in contatto, sara' fatta con un muro od altra parete stabile equivalente, dell'altezza e delle forme da determinarsi negli atti di concessione.

Art. 212.

Le congiunzioni e le intersezioni delle ferrovie private colle pubbliche e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, sara' fatta con tali disposizioni da non nuocere alla liberta', sicurezza e regolarita' dei servizi ed usi pubblici relativi.

I veicoli delle strade ferrate private non potranno ne' avere ingresso, ne' circolare sulle ferrovie pubbliche, e quelli delle ferrovie pubbliche non potranno avere ingresso, ne' circolare sulle private, se le modalita' di costruzione di esse strade e veicoli non lo consentano sotto il rispetto della sicurezza pubblica.

Art. 213.

Le ferrovie così private come pubbliche non esercite esclusivamente con forze animali, se intersecheranno e raso strade ordinarie pubbliche o private, dovranno essere costantemente munite ai punti d'intersezione, da ambo i lati, di cancelli od altro modo di chiusura, col quale si possa impedire il passaggio contemporaneo delle macchine e veicoli della strada ferrata e delle persone, bestie e veicoli della strada ordinarie.

Queste chiusure avranno in attiguita' case cantoniere, o casotti di guardia, e i meccanismi necessari pel conveniente loro esercizio e custodia, ed il suolo della ferrovia sarà costituito nelle condizioni di forma e di stabilità convenienti perché il passaggio ordinario possa effettuarsi con tutta facilità'.

Art. 214.

Il numero delle traversate a raso sarà ridotto al minimo possibile, col portare, ove sia compatibile coll'interesse pubblico, più strade ordinarie ad attraversare la ferrata nel medesimo punto, e collo stabilimento degli opportuni cavalcavia e sotto-via, ovunque le condizioni della località li rendano agevole.

Art. 215.

Le salite e le chine degli accessi tanto alle traversate a raso, quanto ai cavalcavia e sottovia, saranno regolate nella forma, nella disposizione planimetrica ed altimetrica, nella costituzione del suolo, ed in ogni altro accessorio riflettente alla permanente facilità' e sicurezza del transito, in relazione all'importanza ed allo stato delle comunicazioni a cui debbono servire.

Art. 216.

Allo attraversamento dei corsi di acqua ed alla difesa dai danni che essi possono arrecare alle vie ferrate sarà provveduto con opere che abbiano le condizioni di maggiore stabilità, richieste dalla importanza di dette vie e dall'azione dei veicoli che le percorrono.

I ponti bisognevoli pel loro genere di costruzione di periodiche parziali rinnovazioni saranno combinati in modo che le medesime possano eseguirsi senza sospendere l'esercizio ordinario delle ferrovie pubbliche.

Art. 217.

Lungo le ferrovie, per provvedere alla vigilanza ed alle cure di buona manutenzione e di sicuro esercizio, debbono erigersi casette per guardiani e cantonieri, proporzionate per numero e per ampiezza alla importanza del movimento di ciascuna linea, alle particolari sue condizioni ed alle circostanze locali.

Art. 218.

Una ferrovia pubblica deve essere provveduta dei mezzi necessari per assicurare la continuità del regolare e sicuro esercizio, e per eseguire le ordinarie riparazioni dei veicoli, macchine, attrezzi e meccanismi.

Art. 219.

Le ferrovie pubbliche fanno il servizio del paese che traversano col mezzo degli scali o stazioni, il numero ed ubicazione dei girali verra' determinato negli atti di concessione, avuti i debiti riguardi al servizio del pubblico.

L'ampiezza di dette stazioni, la natura, la grandezza e la disposizione dei loro fabbricati, opere e meccanismi diversi sono regolati dalla quantita', dalla natura e dalla importanza dei servizi che vi si debbono eseguire.

Art. 220.

Le pendenze ed i raggi delle curve delle ferrovie, cosi' pubbliche come private, di seconda categoria, devono essere contenuti nei limiti che si richiedono per il sicuro e regolare esercizio della strada, coi motori che sara' proposto di applicare alla trazione dei convogli.

Art. 221.

La larghezza libera delle ferrovie, cosi' pubbliche come private di seconda categoria, tra i cigli dei rilevati su cui si troveranno costituite, tra i margini dei fossi laterali di scolo, laddove saranno incassate sotto il terreno naturale, od a livello di questo, e tra i parapetti dei punti e dei muri di sostegno non sara' mai minore di quanto e necessario non solo pel libero passaggio dei veicoli, ma anche per la sicurezza del servizio di guardia e di manutenzione. L'intervallo fra i due binari nelle ferrovie a doppio binario dovra' sempre essere sufficiente pel libero scansamento dei convogli al loro incontro.

Art. 222.

Nei cavalcavia l'altezza della luce sara' regolata dall'altezza massima delle macchine e veicoli che debbono passarvi sotto; e tanto la larghezza della loro via, quanto le dimensioni della luce dei sottovia, saranno in giusta relazione colla importanza delle strade ordinarie a cui debbono servire, e colla natura di queste, secondo che saranno carreggiabili o soltanto praticabili a pedoni.

Nei sotterranei, l'altezza del vano dovra' di alcuni decimetri eccedere quella conveniente ai cavalcavia, ed opportunamente aumentarsi, se saranno di lunghezza considerevole.

Art. 223.

Le scarpe degli sterri, e quelle dei rilevati, verranno regolate colla inclinazione conveniente alla natura del terreno, in modo da premunire la via contro ogni scoscendimento che lo ingombri, o che privi l'armamento di stabile sostegno.

I tratti di ferrovia incassati od a livello, o poco piu' elevati delle campagne laterali, saranno fiancheggiati da fossi atti a procurare un perfetto scolo delle acque.

Art. 224.

Il sistema di armamento che s'intenda adottare per una ferrovia pubblica dovra' presentare la necessaria stabilita' e resistenza, ed esser tale che i veicoli e macchine destinati a circolare nella detta ferrovia possano anche circolare nelle altre che da quella si diramano od a quella si congiungono.

Art. 225.

Le vie ferrate pubbliche sono opere di utilita' pubblica, e quindi sono a loro applicabili tutte le disposizioni delle leggi sulla espropriazione per causa di pubblica utilita'.

In cosiffatta applicazione s'intenderanno far parte delle ferrovie i fossi laterali, i terreni da occuparsi colle siepi, muri od altre chiusure stabili qualunque, comprese le loro distanze legali, dai fondi vicini, i terreni pure da occuparsi pei trasporti dei corsi d'acqua, o di pubbliche o private comunicazioni, e per stabilimento di vie d'accesso; e finalmente i terreni necessari per la erezione delle stazioni, e per qualsivoglia altra fabbrica od opera stabile, destinata all'esercizio od alla conservazione delle dette ferrovie.

Art. 226.

Per la trasmissione dei dispacci e segnali necessari alla sicurezza e regolarita' dell'esercizio dovranno su qualsivoglia ferrovia pubblica stabilirsi gli occorrenti uffizi ed apparati telegrafici.

Capo III.

Diritti ed obbligazioni di chi costruisce od esercita le ferrovie verso le proprietà ed opere pubbliche o private.

Art. 227.

Chi costruisce una ferrovia pubblica ha il diritto non solo di occupare permanentemente le proprietà private e pubbliche, necessarie per lo stabilimento della ferrovia medesima, con tutte le sue dipendenze ed accessori, dichiarati all'art. 225, ma anche, mercede i giusti risarcimenti, quello della occupazione temporanea dei luoghi occorrenti, durante la esecuzione dei lavori di costruzione o di riparazione, per estrarne i materiali necessari a detti lavori, per farvi dei depositi di materiali od oggetti qualunque, per instabilirvi dei magazzini ed officine, per praticarvi dei passaggi provvisori, così ad uso proprio, come ad uso del pubblico e dei privati, a cui i lavori medesimi avessero interrotte, o rese impraticabili le comunicazioni esistenti, e per aprirvi dei canali di diversione delle acque private o pubbliche, che coll'eseguimento delle opere recassero difficoltà od impedimento.

Art. 228.

Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisori o temporanee, degli alvei delle acque pubbliche, delle spiagge lacuali o marittime, né di qualunque altro terreno improduttivo, appartenente allo Stato, salvo però le reintegrazioni che potessero nei casi speciali essere necessarie per restituire a tali proprietà l'attitudine alla propria naturale destinazione, e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitù che potrebbero trovarvisi stabilite con legittimo titolo.

Art. 229.

Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private, che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte.

Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso

delle acque, i condotti delle quali o naturali, od artefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle opere anzidette. E per tutto quanto non dipendesse da innovazioni, dopo la esecuzione di tali opere praticate dal fatto di altri, egli e' tenuto del in ogni tempo la liberta', l'innocuita' e la regolarita' del corso ristabilito.

Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di privata pertinenza gl'interessati potranno rinunziare, ma cio' dovra' risultare da formale dichiarazione.

Per le comunicazioni private, gravate di servitu' pubblica, chi costruisce la strada ferrata ha unicamente l'obbligo di acquistare, a favore degli utenti, la servitu' attiva di passaggio sul terreno necessario pel loro ristabilimento. Non potra' quindi costringere il proprietario a cederne la proprieta', quando egli non vi consenta.

A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati, non si potra' omettere di provvedere al corso delle acque, i condotti delle quali siano intersecati dalla via ferrata, quando dal loro ristagno fosse per soffrirne nocimento la pubblica igiene, o per restarne compromessa immunita' delle proprieta' e dei diritti dei terzi.

Art. 230.

Le opere di arte costruite nel corpo d'una ferrovia pubblica, per la conservazione e ristabilimento dei corsi d'acqua, e delle comunicazioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza, dovranno essere mantenute da chi ha l'onere della manutenzione di essa ferrovia.

Quanto a quelle costruite fuori del corpo della ferrovia, ed indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa, potra', chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzione colle pubbliche Amministrizioni o coi privati interessati, esonerarsi dall'obbligo di loro manutenzione.

Nel caso che le dette opere esteriori vengano costruite in sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada ferrata avra' a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo e la consegna a di di ragione avra' diritto alla totale esenzione dall'obbligo della manutenzione a meno che questa non riuscisse piu' gravosa di prima, nel qual caso egli sara' tenuto ad un giusto compenso.

Art. 231.

Quando per nuova costruzione o per trasporto ordinato od autorizzato dal Governo una strada ordinaria nazionale, provinciale o comunale, un canale o un condotto d'acqua dovessero attraversare una ferrovia pubblica che prima non intersecavano, od attraversarla in punto diverso da quelle in cui la intersecavano precedentemente, chi ha costruito od esercita la strada ferrata non potra' opporvisi, purché lo attraversamento non nuoccia alla regolarita' e sicurezza dell'esercizio.

Se l'attraversamento fosse ragione di maggiori spese per l'esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia, chi l'ha costruita o la esercita avra' diritto a giusto compenso.

Egli avra' in ogni caso il diritto di costruire, mantenere e custodire l'attraversamento a propria cura e spese, mediante il dovuto rimborso.

Art. 232.

Le opere che servono all'attraversamento dei corsi d'acqua, od a difendere le ferrovie pubbliche e le private della seconda categoria dovranno essere innocue al buon regime dei corsi medesimi, alle proprietà laterali, alle derivazioni, alla navigazione ed alle fluitazioni.

Capo IV.

Servitù legali dette ferrovie pubbliche e delle proprietà coerenti.

Art. 233.

Le disposizioni della presente legge concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali, e delle loro dipendenze, sono applicabili alle strade ferrate pubbliche e loro dipendenze ed accessori.

Art. 234.

Le proprietà laterali alle strade ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi imposti dalla presente legge alle proprietà coerenti alle strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali, colle modificazioni risultanti dagli articoli seguenti.

Art. 235.

E' proibito a chiunque costruire muri, case, capanne, tettoie od altro qualsivoglia edificio, e di allevate piante a distanza minore di metri sei dalla linea della più vicina ruotaia di una strada ferrata, la quale misura dovrà, occorrendo, aumentarsi in guisa che le anzidette costruzioni non riescano mai a minore distanza di metri due dal ciglio degli sterri, o dal piede dei rilevati.

Tali distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muricciuoli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Chi costruisce od esercita la strada ferrata e' in diritto di richiedere che siano accresciute le dette distanze a misura conveniamo per rendere libera la visuale alla portata necessaria per la sicurezza della locomozione al lato convesso dei tratti curvilinei.

Art. 236.

Laddove le strade ferrate sono in rilevato non minore di tre metri i proprietari dei beni laterali non potranno praticare alcuno scavamento a distanza minore di tre metri dal piede del rilevato medesimo.

Art. 237.

E' proibito a chiunque di costruire a distanza minore di venti metri dalla più vicina ruotaia di una strada ferrata, la quale si eserciti con macchine a fuoco, delle case o capanne in legno od in paglia, o con copertura di legno o di paglia, o di fare cumuli di qualsivoglia materia combustibile.

Tale divieto non deve però intendersi esteso ai depositi temporanei dei prodotti del suolo che si fanno al tempo del raccolto.

Art. 238.

I depositi di pietre o di qualunque altro materiale incombustibile nei terreni laterali ad una ferrovia, quando si elevino al di sopra del livello delle ruotaie, dovranno essere tenuti alla distanza prescritta all'art. 235.

Art. 239.

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione della ferrovia e le particolari circostanze locali lo consentano, con decreto ministeriale, sentito il parere del Consiglio dei lavori pubblici, potranno essere autorizzate delle riduzioni alle distanze prescritte agli articoli precedenti.

In tali casi pero', se si tratta di ferrovie non esercitate dallo Stato, dovranno sempre intendersi le osservazioni dei concessionari dell'esercizio.

Art. 240.

Se all'epoca dello stabilimento di una strada ferrata esisteranno nelle proprietà laterali, a distanze minori di quelle prescritte dagli articoli precedenti, degli edifici, capanne, piantamenti, siepi, steccati, muricciuoli di cinta, cumuli di materie qualunque o scavamenti, i proprietari potranno venire obbligati ad abatterli o toglierli; od a colmarli, quando cio' sia riconosciuto necessario per la sicurezza pubblica e per la conservazione e regolarità dell'esercizio delle strade.

In siffatto caso, ove non risulti che la esistenza degli anzidetti oggetti abbia cominciato dopo che la linea della ferrovia era stata fatta conoscere al pubblico o con piani esecutivi definitivamente approvati, o con visibili tracciamenti definitivi sul terreno, sarà dovuta ai proprietari una competente indennità da determinarsi nel modo prescritto dalla legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

I fabbricati e gli scavamenti pei quali non risulti necessario l'abbattimento od il riempimento, potranno essere mantenuti nello stato in cui si trovano, e potranno farvisi quelle innovazioni soltanto che non tolgano loro la riconosciuta innocuità.

Art. 241.

Per la esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente chi costruisce la ferrovia dovrà, entro il termine non maggiore di un mese dalla data della pubblicazione dei piani definitivi, procedere a regolari descrizioni degli oggetti in esso articolo contemplati.

Capo V.

Delle concessioni delle ferrovie all'industria privata.

Art. 242.

Chiunque vorrà ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica dovrà rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici con apposita domanda, che sarà accompagnata da un piano od abbozzo di massima della linea sulla quale intende di fare i detti studi, ed indicherà il tempo entro il quale egli si propone di cominciarli e compierli.

Art. 243.

Il permesso di cui all'articolo precedente non conferisce al postulante ne' un diritto di prelazione, ne' alcuna altra ragione esclusiva per il conseguimento della concessione, ma solo la facolta' di eseguire nelle proprieta' private e pubbliche, osservando il disposto della legge, gli studi e le operazioni geodetiche, necessarie alla compilazione del progetto. Il permesso potra' venire accordato contemporaneamente per la medesima linea a piu' postulanti, e s'intendera' estinto alla scadenza del tempo per cui fu concesso.

Art. 244.

Le domande di concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia pubblica dovranno essere accompagnate da una dimostrazione della sua pubblica utilita', dalla indicazione del modo col quale s'intenda provvedere alle occorrenti spese, dal calcolo presuntivo dell'importare di sua costruzione e primo stabilimento, e finalmente da quei piani, profili e disegni che sono necessari per potere pronunziare giudizio sulla regolarita' tecnica del progetto, e sul grado di esattezza del calcolo suddetto.

Il Ministero, secondo le circostanze, potra' anche richiedere dai postulanti la presentazione del calcolo presuntivo del costo dell'esercizio della ferrovia e quello del suo prodotto lordo, colla esibizione degli elementi statistici su cui questo sara' fondato.

Art. 245.

Le domande suddette sono subordinate al preventivo esame e parere del Consiglio dei lavori pubblici per la parte tecnica, e del Consiglio di Stato per la parte giuridica ed amministrativa.

Art. 246.

L'atto di concessione sara' basato sopra un capitolato o preventivamente approvato per legge, o stipulato dal Ministero per promuovere la sanzione legislativa della concessione.

Art. 247.

Alla stipulazione dell'atto di concessione, il concessionario dovra' dare una primordiale cauzione per assicurare che entro il termine da fissarsi nell'atto medesimo egli fara' il deposito definitivo, che gli verra' nell'atto stesso prescritto a guarentigia dell'adempimento dell'assunta impresa.

Tale deposito definitivo sara' restituito a rate di mano in mano che procederanno i lavori di costruzione, salvo un'ultima rata che verra' ritenuta fin dopo la collaudazione finale dell'opera.

Art. 248.

Le concessioni delle ferrovie pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle medesime, alla scadenza del quale, o pel fatto solo di essa scadenza lo Stato sottentrera' ai concessionari nell'esercizio di tutti gli utili e prodotti degli stabili od opere costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze.

Dovranno all'anzidetta scadenza i concessionari consegnare al

Governo in buono stato la strada ferrata, le opere componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono l'armamento della via, le stazioni con le fabbriche tutte che vi sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tettoie ed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e casotti di guardia, gli uffizi delle esazioni, le macchine fisse ed in generale qualunque altre immobile che non abbia per destinazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.

Se durante quel numero di anni anteriori alla scadenza delle concessioni che sara' stabilito negli atti delle medesime, i concessionari non si potranno in grado di ridurre la loro ferrovia nella buona condizione nella quale deve essere consegnata al Governo, questo sara' in diritto di sequestrarne i prodotti e di valersene per far eseguire d'ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.

Art. 249.

Alla scadenza delle concessioni i concessionari conserveranno pero', oltre le azioni reali, la proprieta' degli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carrozze e carri per trasporti, mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi ed utensili, materiali, combustibili e provviste di ogni genere.

Gli atti, di concessione stabiliranno in ogni caso particolare, se, mediante pagamento del giusto valore, i concessionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne faccia acquisto, o questo in diritto di pretendere dai concessionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di tali diritti.

Art. 250.

Se, alla scadenza del termine accordato dagli atti di concessione per l'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie pubbliche, e dopo una formale ingiunzione fatta intimare dal Ministero dei lavori pubblici almeno un mese prima ai concessionari, questi non si fossero messi in grado di cominciare e continuare i detti lavori, perderanno la meta' della somma di cui avessero fatto materiale deposito o per cui avessero prestato cauzione a termini dell'art. 247, la quale meta' sara' devoluta al Governo, a meno che non facessero legalmente constare d'impedimenti provenienti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio.

Se il detto deposito definitivo non fosse stato fatto, o la cauzione prestata nel termine di tempo prescritto, i concessionari perderanno l'importare della intiera cauzione primordiale prestata alla stipulazione dell'atto di concessione.

Art. 251.

Se, alla scadenza del termine fissato dagli atti medesimi pel compimento ed apertura al permanente e regolare esercizio delle linee concesse, i concessionari non avranno dato piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto legalmente constare d'impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, incorreranno di pien diritto e senza che occorra alcuna costituzione in mora nella decadenza della concessione e nella perdita della intiera cauzione definitiva. (Vedi art. 253).

Art. 252.

Nel detto caso il Governo provvedera' alla continuazione ed

ultimazione delle opere tutte rimaste imperfette, ed all'esecuzione. di tutte le altre obbligazioni contratte dai concessionari, col mezzo di un'asta pubblica da aprirsi sulle basi dei capitolati annessi agli atti di concessione, e. per riguardo alle opere o parti di opere già eseguite, ai materiali utili provvisti, ai terreni acquistati ed ai tronchi di strada clic si trovassero già posti in esercizio, sul prezzo di stima che verrà determinato da arbitri inappellabili, due dei quali da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo, in caso di disaccordo, dal tribunale di commercio.

Art. 253.

Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non potranno mai essere deliberatoti, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneità e responsabilità, avrà offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.

Il prezzo del deliberamento sarà, nel termine che verrà stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone però prima cioè che sarà dovuto allo Stato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva che fosse già stata restituita.

Art. 254.

Se il primo incanto andasse deserto, si dovrà, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale potrà essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.

Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari saranno definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà assoluta dello Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; né in qualsivoglia caso avrà altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sovra mentovati.

Art. 255.

Se compiuta ed aperta al pubblico una strada ferrata concessa all'industria privata, l'esercizio di essa venga ad interrompersi su tutta o su una parte della linea, senza che il concessionario vi provveda immediatamente, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'Amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio di esso, concessionario, le misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico, e prefiggerà un termine perentorio dentro il quale debba il detto concessionario eseguire tutto il necessario pel ristabilimento del servizio definitivo.

Scaduto questo termine, il concessionario che non abbia soddisfatto alle intimategli ingiunzioni, senza che possa far constare d'impedimenti provenienti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio, decadrà dalla concessione, e sarà provveduto nel modo prescritto ai quattro articoli precedenti.

Il rimborso delle spese che il Governo avrà anticipato per effetto

del presente articolo sara' riscosso colle ferme e coi privilegi delle imposte prediali.

Art. 256.

Le proroghe all'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell'interrotto esercizio, a cui potranno avere diritto i concessionari nei casi legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti, saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali sara' pei concessionari obbligatoria come di quelli prefissi dagli atti di concessione.

In ogni circostanza in cui fossero per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminate penalita', saranno i concessionari in obbligo di notificare al Ministero dei lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che avessero impedito l'adempimento delle stipulate condizioni, e cio' dentro il termine piu' breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possono venire giudicate necessarie per provarne la realta' e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionari saranno considerati come deceduti di pien diritto da ogni azione per siffatto riguardo.

Art. 257.

Quando nulla sia espressamente stabilito in contrario negli atti di concessione, potra' il Ministero dei lavori pubblici, per ragione d'interesse pubblico, permettere ad un concessionario, sotto quelle condizioni che trovera' conveniente di prescrivere, di aprire anteriormente all'intera linea l'esercizio di parziali tronchi come potra' permettere l'apertura di essi tronchi, o dell'intera linea all'esercizio libero per ogni genere di trasporti, o limitato a qualche solo genere particolare, quando i lavori di costruzione non siano peranco pienamente ultimati, ma portati a sogno da potersi esso esercizio effettuare con piena sicurezza.

Art. 258.

Compiuta perfettamente tutta la linea o linee comprese in una concessione, il Ministero dei lavori pubblici fara' procedere alla loro generale collaudazione col mezzo ili una commissione o di un ufficiale da lui delegato, in contraddittorio del concessionario o suoi legittimi rappresentanti, e con intervento del commissario del Governo che ne avra' sopravvegliato la costrizione.

La collaudazione si riferira' a tutte le opere costituenti il corpo della ferrovia o ferrovie, all'armamento di queste, alle case di guardia, alle stazioni, loro fabbricati e accessori ed al materiale fisso.

Essa avra' per oggetto di riconoscere se nella costruzione si siano osservate le disposizioni della presente legge e del capitolato annesso all'atto di concessione, massimamente per tutto quanto concerne alla guarentigia della sicurezza pubblica ed alla regolarita', perfezione e permanenza del servizio.

Se dai delegati per la collaudazione si riscontreranno mancanze nelle opere eseguite, oppure inosservanze delle anzidette disposizioni, sara' tosto ingiunto al concessionario di porvi riparo; ed ove egli non si prestasse compiutamente, potra' l'Amministrazione superiore supplirvi d'ufficio, prevalendosi all'uopo di quella parte della cauzione che ancora detenesse, e in caso d'insufficienza

compensandosi sui primi prodotti dell'esercizio della ferrovia.

Art. 259.

Dopo il totale compimento dei lavori di costruzione di una ferrovia pubblica e la loro collaudazione definitiva, il concessionario dovrà far eseguire a sue spese una delimitazione del suolo di proprietà della ferrovia medesima, e la formazione, in contraddittorio dei commissari del Governo, ed in quella scala che sarà prescritta, di un piano catastale della ferrovia e delle sue dipendenze, oltre ad un quadro definitivo delle stazioni e fabbricati attinenti, e di tutte le altre opere di arte che saranno state costruite in virtù della sua concessione.

Un originale del processo verbale di delimitazione, del piano catastale e del quadro descrittivo sovra indicato sarà rimesso al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 260.

I concessionari dovranno mantenere le loro strade ferrate colle rispettive dipendenze costantemente in buono stato, in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata con facilità e sicurezza. In difetto vi sarà provveduto d'ufficio, previa regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari medesimi.

Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse di fare saranno rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai prefetti delle provincie attraversate dalle ferrovie.

Art. 261.

Se una concessione sarà stata accordata sulla presentazione di piani, orditi e disegni di semplice massima, il concessionario prima dell'esecuzione dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d'arte, quali sono i ponti e sifoni di mole od apertura più considerevole, i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a ciò i moduli delle traversate a raso, delle case cantoniere, dei minori ponticelli, acquedotti e sifoni, dei materiali di armamento, e, quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile per l'esercizio.

Al Ministero dei lavori pubblici verrà sempre rimessa per proprio uso dal concessionario, una copia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegni approvati.

Art. 262.

Nell'esame dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere d'arte sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni, che, sentito il concessionario nelle sue osservazioni, giudicasse necessarie nell'interesse del servizio pubblico. Il concessionario non potrà scostarsi, senza speciale autorizzazione, dai piani esecutivi definitivamente approvati, sotto pena del rifacimento delle opere.

Sarà però tanto al Ministero facoltativo di ordinare, quanto al concessionario di proporre, anche durante l'esecuzione dei lavori, quelle modificazioni dei progetti approvati che fossero per giudicarsi necessarie od utili, ma il concessionario non potrà

venire obbligato ad eseguire una modificazione che fosse per cagionargli notabili maggiori spese di costruzione o di esercizio, quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica regolarita' delle opere senza comprovata necessita'.

Art. 263.

I concessionari noti potranno intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o di sottovia, pel trasporto di strade pubbliche o gravate di servitu' pubblica, per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima il prefetto della provincia, inteso il parere dell'ingegnere capo, non acconsenta all'eseguimento delle indicate opere.

Durante la loro esecuzione i concessionari dovranno prendere tutte le misure e sopportare tutte le spese necessarie, acciocche' ne' il servizio della navigazione o dei trasporti a galla, ne' il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio.

A tale effetto a cura e spese dei concessionari, all'intersecazione delle strade pubbliche o gravate di pubblica servitu', otre cio' venga giudicato necessario, saranno costrutte strade ed altre opere provvisionali, ne' potranno le comunicazioni esistenti venire interrotte, se prima per parte del suddetto ingegnere capo l'idoneita' e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sara' stata accertata.

Un termine perentorio sara' assegnato ai concessionari per compiere le opere stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni.

Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico dovranno essere collaudate dall'ingegnere capo.

Art. 264.

Sono parimente obbligati i concessionari, durante l'eseguimento dei Lavori di costruzione delle ferrovie, a provvedere, acciocche' non rimangano interrotte ne' le private comunicazioni, ne' i corsi d'acque pure private, a meno che non provino di esservi stati autorizzati da particolari convenzioni.

Art. 265.

Tutti i lavori ed opere d'arte d'una strada ferrata pubblica e sue dipendenze dovranno venire eseguite secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidita' proporzionata all'uso a cui sono destinati, e con materiali scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle localita' da essa strada attraversate, o delle localita' vicine.

Il sistema proposto per l'armamento della ferrovia e per ogni sorta di materiale fisso, serviente al suo esercizio, dovra' essere conforme a quelli generalmente adottati e con buon successo praticati. Potra' essere ammesso sia all'atto di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che riunisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilita'.

Art. 266.

Le stazioni dovranno essere provviste di tutte le fabbriche e

stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza del servizio e regolarità e correttezza dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito. Gli sviatoi, le piattaforme e gli altri meccanismi fissi o servienti a far passare i veicoli e le macchine dall'uno all'altro binario saranno stabiliti secondo un sistema approvato, nel numero e nella posizione convenienti all'ufficio cui debbono compiere.

A seconda della natura e della quantità dei servizi che avranno a farsi, le stazioni dovranno essere provviste di stadiere fisse e mobili, di macchine fisse e mobili, per elevare e trasportar pesi, di pozzi o condotti d'acqua occorrenti cogli opportuni serbatoi colonne idrauliche e macchine elevatrici, e finalmente di meccanismi fissi o mobili per segnali indicativi della libertà dell'ingresso nelle stazioni medesime.

L'ampiezza delle sale di aspetto sarà proporzionata al concorso dei viaggiatori, e il loro arredo sarà conveniente alle classi cui vengono destinate.

Non dovranno mancarvi latrine ad uso pubblico decenti ed opportunamente collocate.

Nelle stazioni ed in ogni loro accessorio sarà in ogni tempo facoltativo alla superiore Amministrazione di ordinare quelle ampliamenti, aggiunte o variazioni che l'esperienza facesse ravvisare necessarie nell'interesse pubblico.

Art. 267.

Sulla palificazione del telegrafo elettro-magnetico che i concessionari sono obbligati a stabilire per servizio delle loro ferrovie sarà riservata al Governo la facoltà in ogni tempo di collocare e di esercitare, però a tutte sue spese, altri fili per la trasmissione de' suoi dispacci ufficiali e pel servizio dei privati.

Art. 268.

Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile, necessario per un completo servizio, e così di veicoli per il trasporto dei viaggiatori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di ogni altra valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata la locomozione.

I concessionari dovranno nei loro progetti determinare le quantità, le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporto, in proporzione dell'estensione delle linee concesse e della presunta quantità e natura del movimento, e far conoscere tale determinazione al Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazioni dei concessionari, giudicherà convenienti nell'interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico, tanto all'epoca dell'apertura dell'esercizio delle ferrovie, quanto nel progresso di esso esercizio.

Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti dovrà essere della migliore qualità, e costruito secondo modelli di provata bontà. L'Amministrazione superiore, tanto prima quanto durante l'impiego, sarà in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudicherà convenienti nell'interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico, e potrà prescrivere che venga posto fuori d'esercizio ogni qualvolta ne giudichi l'uso sconveniente e pericoloso.

Art. 269.

Il concessionario di una ferrovia pubblica ha il privilegio esclusivo di qualsivoglia altra concessione di ferrovia parimente pubblica che congiunga due punti della sua linea, o che le corra lateralmente entro quel limite di distanza che verra' determinato nell'atto di concessione.

Art. 270.

Restera' pero' in facolta' dell'Amministrazione dello Stato, ove nulla sia statuito in contrario nell'atto di concessione, di costruire ed esercitare essa stessa ferrovie che dalle concesse si diramino o le intersechino o ne costituiscano un prolungamento, e di accordarne ad altri la concessione, salva la preferenza al primo concessionario a parita' di condizioni.

L'uso che l'Amministrazione dello Stato facesse di questa facolta' non conferisce al primo concessionario il diritto ad indennita' o compenso di sorta, purché non gli cagioni danno alcuno od incaglio all'esercizio.

I rapporti che occorresse di stabilire tra il concessionario primitivo e la detta Amministrazione, o nuovi concessionari, faranno oggetto di convenzioni da stipularsi in via amichevole per tutto quanto puo' concernere ad un regolare e completo servizio cumulativo. In caso di divergenza la decisione verra' rimessa a giudizio di arbitri.

Art. 271.

Ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di eseguire costantemente, con diligenza, esattezza e prontezza, e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d'ogni natura che gli saranno consegnate, colle sole eccezioni stabilite per alcuni oggetti speciali dagli atti di concessione, o dai decreti reali che emaneranno in esecuzione della presente legge.

Salvo una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, la quale sara' sempre revocabile, e salvo il caso di impossibilita' dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni convoglio ordinario di viaggiatori dovra' sempre essere provvisto di un numero di vetture sufficiente pel trasporto delle persone che si presenteranno agli uffici della stazione.

Art. 272.

In forza della loro concessione, e sotto condizione dell'esatta osservanza delle obbligazioni portate dagli atti relativi, e delle prescrizioni della presente legge, i concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati per tutto il periodo di durata del loro privilegio, a riscuotere sia sulle intiere linee concesse, sia su tronchi parziali le tasse di trasporto ed altre, in base delle tariffe stabilite negli atti di concessione.

L'applicazione delle tariffe sara' sempre fatta colle norme speciali fissate negli atti suddetti, od in difetto con quelle che verranno stabilite dal regolamento da emanarsi per decreto reale in esecuzione della presente legge.

I prezzi delle tariffe sono considerati come prezzi massimi. I concessionari, tranne i casi contemplati all'art. 276, hanno facolta'

di ribassarli, come pure di far discendere un oggetto portato in una classe di prezzo superiore ad una di prezzo inferiore. Ma e' loro vietato ogni aumento di detti prezzi, come altresì di rialzare di classe alcun oggetto senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 273.

Le tariffe primitive e i regolamenti che le concernono, non meno che le successive variazioni loro, dovranno essere fatte note al pubblico e tenersi esposte continuamente nelle stazioni in luogo in cui possano essere facilmente vedute da chiunque vi abbia interesse.

Art. 274.

Non potranno dai concessionari essere accordati con convenzioni speciali ribassi di tariffa od altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di trasporti per terra o per acqua che non siano in egual misura concesse a tutti gli altri spedizionieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che ne facessero richiesta, e che offrissero alle ferrovie eguali vantaggi e si trovassero in pari circostanze. Le dette convenzioni dovranno essere notificate alla superiore Amministrazione nell'atto della loro stipulazione.

Art. 275.

Le spese accessorie che non fossero contemplate nelle tariffe di cui agli articoli precedenti, saranno sempre fissate con regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, e da mettersi a notizia del pubblico, come e' prescritto per le tariffe all'art. 273.

Quanto ai rialzi o ribassi ed alle convenzioni speciali relative a queste spese valgono le disposizioni dei due articoli precedenti.

Art. 276.

Nei casi in cui il Governo avesse coi concessionari di ferrovie pubbliche pattuito od assicurazioni d'interesse o compartecipazione negli utili, le facilitazioni e ribassi di tariffa, di cui ai tre articoli precedenti, non potranno senza il suo consenso accordarsi.

Art. 277.

Le contravvenzioni ai quattro articoli precedenti saranno punite colle pene dal Codice penale comminate a chi con mezzi dolosi cagiona alterazione nei prezzi al disopra o al disotto di quanto sarebbe determinato dalla naturale e libera concorrenza.

Art. 278.

Il servizio di posta per le lettere tutte e pei dispacci del governo sara' fatto gratuitamente dai concessionari nel modo che verra' stabilito negli atti di concessione.

Pari trasporto gratuito nelle vetture di qualsivoglia classe a scelta del Governo sara' accordato agli agenti delle dogane, agli ufficiali del telegrafo, ai commissari governativi, agli ingegneri ed

agli altri funzionari incaricati di visite o di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.

Art. 279.

I concessionari delle ferrovie pubbliche sono pure obbligati a trasportare a prezzi ridotti, come verra' fissato negli atti di concessione, i sali, tabacchi ed altri generi di privativa demaniale; cosi' pure i militari con armi e bagaglio, i doganieri ed i marinai della regia marina, sia che viaggino isolatamente muniti di regolare foglio di via, sia che viaggino in corpo; i prigionieri colla forza armata che loro serve di scorta, e finalmente quegli indigenti a cui tale riduzione fosse accordata sulle ferrovie esercitate dallo Stato dai vigenti regolamenti.

Le vetture cellulari di proprieta' del Governo, nelle quali si trasportano i prigionieri, godranno del trasporto gratuito, cosi' nell'andata come nel ritorno, e verranno trasportate coi convogli ordinari a seconda delle richieste dell'Amministrazione.

Art. 280.

Ogni qualvolta il Governo abbia bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi di una ferrovia pubblica, il concessionario della medesima sara' tenuto a mettere tosto a di lui disposizione, ed ai prezzi stabiliti dall'atto di concessione, tutti i mezzi di trasporto che gli verranno richiesti, quand'anche la richiesta si estendesse alla totalita' di quelli di cui egli puo' disporre per l'esercizio della sua linea.

Pel materiale di trasporto pericoloso il concessionario potra' esigere che la spedizione sia fatta colle necessarie cautele a carico del Governo.

Art. 281.

I concessionari delle ferrovie pubbliche debbono provvedere a tutti i casi e sottostare a tutti gli eventi cosi' ordinari come straordinari, senza potersi esimere dagli obblighi contratti in forza della loro concessione, e senza acquistare diritto a speciali compensi che non fossero espressamente pattuiti negli atti di concessione.

Se per misura d'ordine pubblico o per la difesa dello Stato, il Governo ordinasse la temporanea sospensione dell'esercizio, o facesse in modo qualunque interrompere una ferrovia, sarebbe da esso sopportata la spesa dei lavori della interruzione e quella del completo regolare ristabilimento, cessate le cause della sospensione, senza che i concessionari potessero pretendere a maggiore risarcimento di sofferti danni.

Art. 282.

L'Amministrazione superiore e' in diritto di fissare, sentiti i concessionari, gli orari delle corse delle ferrovie pubbliche in modo da conciliarne gli interessi, e da ottenere quel bene ordinato sistema di velocita' nelle dette corse, tanto pei convogli ordinari o celeri di viaggiatori, quanto per quelli delle merci, che meglio soddisfaccia ai bisogni del servizio ed alle esigenze della pubblica sicurezza.

Il Governo ha pure facolta' di ordinare un servizio cumulativo

sulle linee ferroviarie dipendenti da diverse società, a condizioni da concertarsi fra le medesime. In caso di dissenso, le questioni relative saranno regolate da arbitri.

Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessione, dovrà venire prestabilito dal concessionario; ma tanto il primitivo numero delle corse quanto le variazioni che ad ogni tempo gli interessi del concessionario medesimo richiedessero di apportarvi, saranno sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico die l'accordata concessione ebbe per iscopo; e sotto questo riguardo andranno soggette alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici. Tanto le corse quanto i loro orari dovranno essere in tempo congruo notificate con regolare pubblicazione.

I concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee, o sopra una parte delle medesime, delle corse speciali o straordinarie, sia eventualmente, sia per giorni o per tempi fissi determinati, mediante partecipazione in tempo congruo alla superiore amministrazione.

Sono eccettuati da questa disposizione i casi imprevisi o di assoluta urgenza, nei quali le corse speciali o straordinarie per trasporto così di viaggiatori, come di merci, potranno eseguirsi, purché i concessionari abbiano preso tutte le misure e precauzioni richieste dalla garanzia della sicurezza pubblica e della regolarità del servizio ordinario.

Art. 283.

Le ferrovie pubbliche concesse all'industria privata sono soggette al pagamento di ogni sorta di tributo pubblico stabilito dalla legge a carico degli stabili nei paesi attraversati dalle loro linee.

Tali tributi per quanto riguarda al suolo occupato dal corpo delle ferrovie e dalle loro dipendenze, verranno fissati in ragione di superficie ed in somma non diversa da quella per cui il suolo medesimo veniva tassato nell'antecedente sua destinazione.

Le fabbriche per uffici, alloggi e sale di aspetto, tettoie, rimesse, magazzini, officine, case cantoniere ed altre, quantunque attinenti al servizio delle strade ferrate, saranno censite per parificazione agli altri fabbricati delle località in cui si trovano situate.

Art. 284.

Se altro termine più o meno lungo non sarà stato fissato dall'atto di concessione, dopo scaduti trenta anni dal giorno nel quale una ferrovia pubblica concessa all'industria privata sarà stata aperta al permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avrà diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto, previo diffidamento di un anno almeno da darsi al concessionario, ove pure diverso termine non sia stato nella concessione stabilito.

In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo che rimarrà ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo privilegio, verrà corrisposta un'annualità eguale alla terza parte della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffidamento che diedero prodotto maggiore. Oltre a ciò gli si pagherà al momento del riscatto od a quell'altra epoca che dalla concessione fosse stata prestabilita, l'importo degli oggetti mobili e provviste indicate all'art. 249, di cui tanto il Governo sarà in diritto di esigere la cessione, quanto il concessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al prezzo

risultante da stima fissata d'accordo, ed in caso di dissenso, rimessa a giudizio d'arbitri.

La suddetta annualita' potra' essere a scelta del concessionario convertita in un capitale corrispondente all'annualita' stessa col ragguglio del cinque per cento da pagarsi all'atto del riscatto.

Art. 285.

Ogni volta che dai conti del concessionario risulti che l'annuo prodotto netto di una ferrovia, raggugliato sull'ultimo scorso quinquennio, eccede il dieci per cento, se altro minor limite non sara' stabilito dall'atto di concessione, il Governo avra' diritto ad una partecipazione negli utili eguale alla meta' del soprappiu'.

Tale diritto potra' egli cominciare ad esercitare soltanto dopo scaduti quindici anni dal giorno dell'apertura della ferrovia al permanente esercizio sull'intera sua linea, se nell'atto di concessione non sara' stata espressamente fissata epoca piu' lontana.

Si dichiara poi intendersi per prodotto netto quello che rimane del prodotto lordo, detratte le spese d'esercizio, di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria, i canoni e i tributi pubblici, le spese di amministrazione, quelle di sorveglianza del Governo, ove ne sia il caso, il fondo di riserva e quello di estinzione del capitale di primo stabilimento.

Il Governo potra' rinunciare alla compartecipazione dei prodotti, cui avrebbe diritto, imponendo al concessionario un abbassamento corrispondente nelle tariffe.

Art. 286.

Per l'esercizio dei diritti che le disposizioni dei due articoli precedenti conferiscono al Governo, come anche per l'accertamento degli oneri che gli imponesse una concessione fatta con garanzia di un minimo d'interesse sul capitale o di un minimo di prodotto, il concessionario dovra' sempre assoggettarsi alle regole che verranno prescritte per la verifica delle spese e prodotti di ogni sorta, e dar comunicazione ai commissari di esso Governo dei conti di dette spese e prodotti e dei documenti giustificativi.

Art. 287.

Il Governo fa sorvegliare la buona esecuzione dei lavori di costruzione delle ferrovie concesse all'industria privata, e l'andamento e gestione della loro manutenzione ed esercizio da commissari tecnici e da commissari amministrativi.

Senza incagliare la libera azione dei concessionari per riguardo alla scelta ed impiego degli agenti e dei mezzi di esecuzione, la sorveglianza dei commissari anzidetti avra' per iscopo di riconoscere se vengano nell'interesse pubblico adempite le condizioni ed obblighi imposti dalla presente legge, come pure dai regolamenti emanati in esecuzione della medesima e degli atti di concessione, e di esigere tale adempimento se i detti concessionari se ne discostassero.

Conseguentemente i commissari tecnici potranno ordinare la riforma dei lavori che riconoscessero non eseguiti giusta le buone regole dell'arte ed in conformita' dei progetti approvati e delle stabilite condizioni, e farne sospendere la continuazione ove alla detta riforma i concessionari non si prestassero; nel qual caso l'amministrazione superiore, intese le osservazioni dei concessionari

medesimi, potra' farvi dar opera d'ufficio, ove il caso lo richieda.

Incumbenza dei commissari tecnici, quando le ferrovie sieno aperte all'esercizio, e' di sorvegliare alla buona manutenzione loro e delle loro dipendenze ed accessori, come anche del materiale fisso e mobile, ed alla regolare condotta del detto esercizio.

I commissari amministrativi invigileranno sulla esatta applicazione delle tariffe, sull'eseguimento delle convenzioni che si fossero stipulate dai concessionari col Governo o con altri concessionari sotto l'approvazione del Governo, e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia e d'ordine pubblico in vigore.

Le attribuzioni dei commissari del Governo ed i loro rapporti coi concessionari saranno determinati da uno speciale regolamento d'ordine pubblico.

Art. 288.

Gli onorari dei commissari ed altri uffiziali delegati dall'Amministrazione superiore ed in generale le spese tutte di sorveglianza e di collaudazione dei lavori di costruzione delle

ferrovie concesse alla industria privata, non che quelle di sorveglianza sulla loro manutenzione ed esercizio, saranno sempre a carico dei concessionari, i quali dovranno pagarle nel modo e tempi che verranno stabiliti negli atti di concessione.

Art. 289.

I concessionari di ferrovie pubbliche sono sottoposti alla osservanza non solo delle prescrizioni della presente legge e dei regolamenti di polizia e di sicurezza pubblica emanati in esecuzione della medesima, ma anche di quelle misure e disposizioni speciali che l'amministrazione superiore, sentite le loro osservazioni, potrebbe prescrivere per assicurare la polizia, il regolare esercizio e la conservazione delle ferrovie e delle loro dipendenze.

Saranno sempre a carico dei concessionari le spese occorrenti o che avra' cagionate la esecuzione della legge, regolamenti, misure e disposizioni anzidette.

Art. 290.

I concessionari dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, siano essi semplici individui o societa' riconosciute dalle leggi sono civilmente risponsali tanto verso lo Stato quanto verso i corpi morali ed i privati dei danni che i loro amministratori, preposti, impiegati ed agenti qualunque, applicati al servizio delle linee concesse, cagionassero nell'esercizio delle proprie funzioni.

Pari responsabilita' verso lo Stato pesa sugli anzidetti concessionari per ogni danno procedente dalla inesecuzione di alcuna delle condizioni della concessione rispettiva, e dalla inosservanza dei propri regolamenti e statuti.

I risarcimenti, ai quali i concessionari saranno tenuti in dipendenza di queste disposizioni, saranno dovuti pel fatto solo della inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati i casi di forza maggiore legalmente accertati.

Art. 291.

Allorche' i concessionari della costruzione o dell'esercizio di una strada ferrata pubblica contravverranno alle condizioni degli atti di concessione, oppure alle decisioni del Ministero dei lavori pubblici, pronunziate in esequimento delle dette condizioni per tutto cio' che riguarda al servizio della navigazione e delle fluitazioni, ai buon regime ed al libero deflusso delle acque pubbliche e private, alla buona conservazione ed alla facile praticabilita' delle strade pubbliche, ne verra' steso verbale per l'ulteriore corso giuridico presso i tribunali ordinari. Tali contravvenzioni saranno punite con multe da lire 300 a 3000.

L'amministrazione pubblica potra' inoltre prendere immediatamente tutte le misure provvisoriale necessarie per far cessare il danno e la contravvenzione; e le spese che saranno cagionate dalla esecuzione di queste misure verranno riscosse a carico dei concessionari, come in materia di contribuzioni pubbliche.

Art. 292.

Gli atti relativi all'acquisto e alla espropriazione dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione delle ferrovie pubbliche concesse all'industria privata e delle loro dipendenze ed accessori, non saranno soggetti che al pagamento di un diritto fisso da determinarsi in ciascun atto di concessione ed andranno esenti da qualsivoglia diritto proporzionale di registro.

Essi potranno sempre venire estesi tiene forme concesse per quella espropriazioni che si fanno per opere di utilita' pubblica nell'interesse dello Stato.

Art. 293.

Saranno dichiarati negli atti di concessione quei favori che il Governo volesse accordare ai concessionari di ferrovie pubbliche, cosi' pei trasporti sulle ferrovie esercitate dallo Stato di materiali necessari per la loro costruzione, esercizio e conservazione, come in materia doganale per la introduzione dall'estero dei ferri ed altri metalli lavorati, meccanismi ed utensili d'ogni genere esclusivamente destinati ed assolutamente necessari pel primo completo armamento e per ogni accessorio fisso occorrente per metterle in istato d'esercizio, comprese le macchine o mobili o fisse necessarie per la locomozione.

Per godere di tali favori dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che venissero a tale riguardo prescritte dal ministero delle finanze.

Art. 294.

Non verra' mai ammesso alcun reclamo dei concessionari delle ferrovie pubbliche pel fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio, nei dazi pubblici o nelle tariffe doganali che si stabilissero dopo le concessioni.

Art. 295.

Quando la concessione della costruzione ed esercizio di una ferrovia pubblica sia stata fatta a favore di un individuo o di una societa' in nome collettivo, o di una societa' in accomandita, sara' sempre in facolta' al concessionario di cedere ad una societa' anonima i diritti e le ragioni che gli competono tanto per la costruzione, quanto per l'esercizio e manutenzione.

In tale caso la societa' anonima dovra' costituirsi con un capitale che sara' determinato dal Governo, e sara' retta da uno statuto, il quale dovra' essere sottoposto all'approvazione del Governo medesimo in conformita' delle leggi sulla materia.

Art. 296.

Gli individui e le societa' concessionarie di ferrovie pubbliche sono autorizzati a fare quei regolamenti che credessero opportuni per la loro amministrazione interna.

I regolamenti pero' che esse facessero pel servizio esterno e per l'esercizio delle ferrovie saranno soggetti alla preventiva approvazione del Governo, e saranno anche obbligatori per quegli individui o societa' che ottenessero ulteriormente la concessione di diramazioni o di prolungamenti delle dette ferrovie, per tutto quanto puo' riguardare il servizio comune.

Art. 297.

Non saranno ammessi sequestri a favore di terzi sugli averi di una societa' anonima concessionaria della costruzione o dell'esercizio d'una ferrovia pubblica, sul capitale, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi percio' od i creditori degli azionisti non potranno sotto alcun pretesto provocare l'apposizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della societa' ne' prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi per l'esercizio dei loro diritti riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell'assemblea generale.

Art. 298.

Ogniqualevolta l'Amministrazione superiore credera' essere il caso di modificare qualche proposizione dei concessionari, essa dovra', salvo i casi di urgenza, intender questi nelle loro osservazioni prima di prescrivere le modificazioni.

Art. 299.

Le ferrovie pubbliche concesse alla industria privata prima della promulgazione della presente legge continueranno ad esser rette, fino alla estinzione del loro privilegio, dai loro atti di concessione e dalle disposizioni legislative o regolamentari a cui questi si riferiscono. Le prescrizioni della presente legge saranno loro applicabili soltanto per gli oggetti di ordine pubblico e di polizia generale, e per quelli a cui i detti atti non avessero provveduto.

Art. 300.

L'approvazione superiore dei progetti tecnici delle ferrovie private di seconda categoria non conferisce a chi intende di costruire il diritto d'intraprender i lavori, se prima egli non avra' fatto constare presso l'autorita' amministrativa locale e, ove d'uopo, presso chi esercita la ferrovia pubblica alla quale la ferrovia privata dee congiungersi, di avere compiuto a tutto cio' che la legge prescrive per l'esercizio della servitu' attiva di passaggio nelle altrui proprieta'.

Capo VI.
Polizia delle strade ferrate.

Art. 301.

L'ingresso, le fermate e la circolazione delle carrozze e carri destinati al trasporto di persone e merci nei cortili e piazze annesse alle stazioni delle ferrovie pubbliche sono sottoposti a regolamenti d'ordine pubblico, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 302.

E' proibito a qualsivoglia persona estranea al servizio di una ferrovia pubblica d'introdursi, di circolare o di fermarsi nel recinto di essa o delle sue dipendenze, eccettuati i luoghi delle stazioni destinati per l'accesso ai convogli o per la spedizione delle merci e le traversate a raso nel tempo in cui per opera del personale della strada ferrata sono tenute aperte, d'introdurvi animali e di farvi circolare o stanziare vetture o macchine estranee al servizio.

Tale divieto non e' applicabile ai funzionari amministrativi o politici, agli agenti della forza pubblica, della pubblica sicurezza e della amministrazione delle finanze dello Stato che verranno indicati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale determinera' pure, intesi i concessionari, le opportune misure speciali di precauzione.

Art. 303.

I cantonieri, i guardiani e gli altri agenti di una strada ferrata faranno uscire immediatamente qualunque persona si fosse introdotta nel recinto di essa strada e sue dipendenze, o nelle vetture in cui non avesse diritto di entrare.

In caso di resistenza, qualunque impiegato della ferrovia potra' chiedere l'assistenza della forza pubblica.

Gli animali abbandonati che si trovassero nel suddetto recinto saranno fermati e posti sotto sequestro.

Art. 304.

Chi esercita una ferrovia pubblica dovra' tenersi provvisto di quei mezzi di soccorso che sono i piu' necessari nei casi di sinistri in quelle stazioni che verranno designate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 305.

Durante il servizio delle ore notturne, le stazioni ed i loro accessi dovranno essere illuminati.

Lo saranno eziandio quelle traversate a raso per le quali la superiore amministrazione giudicasse cio' necessario per motivi di pubblica sicurezza.

Saranno pure muniti di lumi esterni di segnale i convogli durante la notte secondo un sistema da approvarsi dal Ministero.

Le vetture dei viaggiatori dovranno parimente essere illuminate nel loro interno durante la notte, e nel passaggio di quei sotterranei che verranno designati dal Ministero.

Art. 306.

Lungo qualsivoglia ferrovia pubblica sara' distribuito e mantenuto si' di giorno che di notte, tanto per la conservazione, quanto per la custodia e sorveglianza, il numero di agenti necessario per assicurare la libera circolazione dei convogli e la trasmissione dei segnali.

Art. 307.

Qualsiasi agente od impiegato incaricato di funzioni di servizio pubblico sopra una strada ferrata pubblica dovra' essere vestito di uniforme o portare un segno distintivo.

Art. 308.

I capi-stazione, i macchinisti conduttori delle locomotive e gli ufficiali telegrafici sulle ferrovie pubbliche dovranno avere la capacita' e l'attitudine necessarie comprovate nei modi che saranno prescritti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 309.

Chi si serve delle ferrovie pubbliche per viaggiare o per trasportare oggetti deve osservare tutte le prescrizioni relative, ed uniformarsi alle avvertenze che a siffatto riguardo gli saranno date dal personale applicato all'esercizio, e sara' responsabile delle infrazioni alle leggi e regolamenti daziari provenienti dal fatto suo.

Art. 310.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge contenute nel capo IV di questo titolo sono punite con pene di polizia, con ammende e multe fino a L. 300, oltre al risarcimento dei danni ed a quelle maggiori pene in cui i contravventori possono essere incorsi a termine del Codice penale, ed oltre all'obbligo di rimettere le cose in pristino nel termine che verra' prefisso, in mancanza di che sara' provveduto d'ufficio loro maggiori spese.

Nei casi d'urgenza gli ufficiali addetti al servizio delle ferrovie esercitate tanto dallo Stato quanto dall'industria privata, potranno, previo processo verbale, far togliere anche prima della sentenza sulla contravvenzione, ogni opera od oggetto dannoso al servizio.

I contravventori potranno venire per le vie amministrative assolti dall'obbligo della restituzione delle cose in pristino nei casi contemplati nell'articolo 239 della presente legge, se il Ministero dei lavori pubblici, in seguito a relativa domanda, legittimera' il loro operato.

Art. 311.

Le contravvenzioni all'articolo 303 nei casi di opposizione o resistenza saranno punite con pene di polizia.

Art. 312.

Qualunque macchinista o conduttore guarda-freno abbia abbandonato il suo posto mentre un convoglio e' in corso, sara' punito col carcere da sei mesi a due anni.

Art. 313.

Se una ferrovia e' esercitata a spese e per conto dello Stato, questo incorre verso i privati nella stessa responsabilita' dichiarata dall'articolo ago a carico dei concessionari delle ferrovie concesse alla industria privata.

Art. 314.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, contemplati nell'articolo 291, dovranno essere stesi sia dai commissari tecnici od amministrativi del Governo o dagli ufficiali da essi dipendenti, sia dagli ingegneri capi ed altri ufficiali del genio civile nelle rispettive provincie.

Alla osservanza di tutte le altre disposizioni del presente capo sono in obbligo di sorvegliare gli agenti di polizia giudiziaria, i commissari, gl'ingegneri e tutti gli altri agenti applicati all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie.

Le infrazioni delle suddette disposizioni, costituiscano esse crimini o delitti, o semplici contravvenzioni, potranno essere accertate col mezzo di verbali stesi dai suddetti funzionari, impiegati ed agenti.

Per la legalita' dei detti verbali, gl'impiegati ed agenti di ogni grado, applicati alle ferrovie concesse all'industria privata, dovranno essere giurati nelle forme volute dalla legge. Tale obbligo si estende ai cantonieri, guardiani ed altri agenti subalterni applicati alle ferrovie esercitate dal Governo.

Art. 315.

I verbali stesi dagli agenti di polizia giudiziaria, dagli ingegneri, aiutanti ed assistenti del genio civile, dai capi-stazione delle ferrovie esercitate dallo Stato e dai commissari di Governo sono esenti dalla conferma; tutti gli altri saranno confermati, entro i tre giorni successivi a quello del reato, davanti al giudice del mandamento in cui il medesimo sara' stato commesso, o davanti quello del andamento di residenza dell'autore del verbale.

Art. 316.

I verbali, stesi e confermati a norma dei due articoli precedenti, faranno fede sino a prova contraria pei fatti punibili con pene non maggiori delle correzionali.

Quanto ai reati piu' gravi, i verbali saranno trasmessi al fisco, acciocche' si proceda nelle forme ordinarie.

Art. 317.

Un regolamento approvato con reale decreto, previo parere del Consiglio di Stato, stabilira' per tutto quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio delle ferrovie pubbliche, le norme speciali da osservarsi, per la esecuzione della presente legge, nello stabilimento e conservazione del corpo di dette ferrovie e loro dipendenze; nell'accettazione, impiego e conservazione del materiale mobile; nella composizione dei convogli; nella partenza, nella corsa e negli arrivi dei medesimi; nella riscossione delle tasse e delle spese accessorie; nella sorveglianza sull'esercizio e sulla manutenzione, e nelle misure d'ordine concernenti cosi' i viaggiatori come le persone estranee al servizio.

Il detto regolamento potra' comminare pene di polizia e multe fino alla somma di lire 1000; e le contravvenzioni al medesimo saranno accertate nelle forme prescritte agli articoli precedenti.

Art. 318.

Le disposizioni del presente capo, che concernono la sicurezza delle persone e delle cose, e la pubblica igiene nell'esercizio delle ferrovie, sono anche applicabili alle ferrovie private.

Sorvegliano alla loro osservanza i prefetti delle provincie.

TITOLO VI. DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEI LAVORI PUBBLICI.

Capo I.

Disposizioni preliminari.

Art. 319.

Le opere pubbliche che stanno a carico dello Stato si eseguono coi fondi e dentro i limiti determinati dall'annuale bilancio passivo dello Stato o da leggi speciali.

Art. 320.

Le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si rendono necessarie per la manutenzione e conservazione delle opere pubbliche e dei servizi che vi si riferiscono.

Sono straordinarie quelle che si richiedono per l'esecuzione di opere nuove, o di ricostruzione e miglioramento delle esistenti.

Art. 321.

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e' stanziata annualmente una somma destinata a sussidiare i comuni ed i consorzi per la esecuzione delle opere pubbliche che stanno a loro carico.

La ripartizione di questa somma, da approvarsi per decreto reale, e' fatta dal Ministero dei lavori pubblici a beneficio di quelle opere che si trovano nelle condizioni indicate dalla presente legge e che sono definitivamente ordinate o gia' in corso di esecuzione.

Il Ministero dei lavori pubblici invigilera' al giusto impiego dei sussidi accordati.

Art. 322.

I lavori in generale si eseguono sulla base di progetti compilati secondo le norme e discipline gia' in vigore, e di quelle altre che potranno essere fissate da appositi regolamenti per assicurare la regolarita' dei progetti medesimi e la esattezza delle analisi e dei calcoli di perizia.

Essi progetti saranno approvati dal Ministero, previo il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Sono eccettuati quei casi speciali nei quali per motivi di urgenza l'amministrazione puo' ordinare la esecuzione di opere senza un preventivo progetto regolare, secondo le norme prescritte dalla legge di contabilita' generale per tutelare l'interesse dello Stato.

Art. 323.

Ogni progetto sara' corredato da un capitolato di appalto che descriva esattamente il lavoro da eseguirsi e determini gli obblighi speciali che s'impongono all'imprenditore, oltre le condizioni e le clausole generali comprese nella presente legge.

Il capitolato deve essere compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia e dalle analisi che gli hanno servito di base.

Art. 324.

Nei capitolati di appalto sara' dichiarato se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'amministrazione, o se saranno accollate all'appaltatore.

Gli atti di cessione e di quietanza si fanno secondo le norme stabilite dalla legge sulle espropriazioni.

Capo II. Dei contratti.

Art. 325.

Alla esecuzione dei lavori e alle somministrazioni si provvede per mezzo di contratti stipulati dal Ministero dei lavori pubblici o suoi delegati, o per economia, nei limiti e secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 326.

I contratti si fanno sempre per la esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto e' fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificaione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualita' di dette opere o provviste.

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto puo' variare, tanto in piu' quanto in meno, secondo la quantita' effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unita' di misura e per ogni specie di lavoro.

Art. 327.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori tanto a corpo che a misura, s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato di appalto.

Art. 328.

I lavori, la entita' e valore dei quali non possono essere preventivamente stabiliti, si eseguiscano in economia secondo le norme fissate dalle leggi di contabilita'.

Art. 329.

In un medesimo contratto si possono comprendere opere da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

Art. 330.

Fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere che si devono eseguire, ed il capitolato speciale di appalto, esclusi tutti gli altri documenti di perizia che erano annessi al progetto.

Trattandosi però di oggetti di poca entità la perizia di stima delle opere o provviste, colle condizioni di esecuzione alla medesima annesse, può servir di base ad un contratto.

Art. 331.

Nelle aste e in tutte le altre operazioni d'appalto si osserveranno le norme prescritte dalle leggi e regolamenti di contabilità generale.

Art. 332.

Qualora il deliberativo non fosse in misura di stipulare il contratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, sarà l'Amministrazione in facoltà di procedere ad un nuovo incanto a spese del medesimo, il quale perderà la somma che avrà depositata per sicurezza dell'asta.

Art. 333.

Qualunque sia il numero dei soci in una impresa, l'amministrazione, tanto nell'atto di deliberamento, quanto nel contratto definitivo, e durante la esecuzione dei lavori, riconosce un solo deliberatario per tutti gli atti ed operazioni di ogni sorta dipendenti dall'impresa medesima.

Art. 334.

Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifintarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti di cui lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa.

Art. 335.

Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, non che quelle di bollo, di iscrizioni ipotecarie per le cauzioni e per quel numero di copie del contratto stesso che sono richieste dai vigenti regolamenti, sono a carico dell'imprenditore.

Art. 336.

I contratti non sono obbligatori per l'Amministrazione, finché non sono approvati dalla superiore Autorità nelle forme prescritte dalle vigenti leggi; ma il deliberatario resta vincolato dal momento in cui ha sottoscritto l'atto del deliberamento all'asta.

Capo III.

Esecuzione dei contratti.

Art. 337.

I contratti in generale sono esecutorii soltanto dopo l'approvazione dell'Autorita' competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilita' generale.

Nei casi di urgenza il Ministero puo' autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terra' conto di tutto cio' che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario pel reintegroamento delle spese, quando il contratto non fosse approvato.

Art. 338.

L'ingegnere direttore, tosto approvato il contratto od anche prima nel caso di urgenza di cui all'articolo precedente, procede alla consegna del lavoro, la quale dovra' risultare da un verbale steso in concorso coll'impresario nella forma stabilita dal regolamento, e dalla data di esso verbale decorrerà il termine utile pel compimento delle opere.

Art. 339.

E' vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, senza l'approvazione della Autorita' competente, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto e di una multa corrispondente ai ventesimo del prezzo del deliberamento. E' pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura, le quali non siano riconosciute.

Sono permessi soltanto i cottimi per la esecuzione dei movimenti di terra, sempre pero' sotto la responsabilita' dell'appaltatore.

Art. 340.

L'Amministrazione e' in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, e contravenga agli obblighi e alle condizioni stipulate.

In questi casi l'appaltatore avra' ragione soltanto al pagamento dei lavori eseguiti -regolarmente, e sara' passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

Art. 341.

Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sara', in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia, o per cottimi, n maggiori spese dell'impresa o sua sicurtà'.

Art. 342.

Non puo' l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta superiore approvazione.

Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennita' per le variazioni od addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre il risarcimento dei danni recati.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione all'Amministrazione, la quale potrà sospendere la esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati di urgenza.

Art. 343.

Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di esecuzione variazioni od aggiunte le quali non sieno previste dal contratto e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuove l'approvazione dell'Autorità competente, presentando una perizia suppletiva che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

Art. 344.

Occorrendo in corso di esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo dei lavori a termini di contratto.

Art. 345.

È facoltativo all'Amministrazione di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.

Art. 346.

Il regolamento determina le discipline da osservarsi in ordine alla esecuzione dei lavori ed al modo di regolarne la contabilità e la liquidazione loro.

Art. 347.

L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere; in ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

Art. 348.

L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Appena accaduto il danno, l'appaltatore deve denunciarlo alla direzione dei lavori, la quale procede all'accertamento dei fatti e ne stende processo verbale un concorso dell'appaltatore, per norma nella determinazione di quei compensi ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

Frattanto la impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare la esecuzione dei lavori.

Art. 349.

Nei capitoli di appalto potra' prestabilirsi che le questioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

Art. 350.

Il prezzo di appalto e' pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto e sotto le norme fissate dalla legge di contabilita' generale dello Stato. Potra' l'Amministrazione ritenere le rate di pagamento in a conto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

Art. 351.

Ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche non sara' concesso verun sequestro sul prezzo di appalto durante la esecuzione delle stesse opere, salvo che l'Autorita' amministrativa, da cui l'impresa dipende, riconosca che il sequestro non passa nuocere all'andamento ed alla perfezione dell'opera.

Potranno pero' essere senz'altro sequestrate le somme che rimarranno dovute ai suddetti appaltatori dopo la definitiva collaudazione dell'opera.

Art. 352.

Le domande di sequestri saranno dalla competente Autorita' giudiziaria comunicate all'Autorita' amministrativa da cui dipende d'impresa.

Art. 353.

Quando a termini dell'art. 351 l'Amministrazione riconosca di poter annuire alla concessione di sequestri, saranno questi preferibilmente accordati ai creditori per indennita', per mercedi di lavoro e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione delle stesse opere.

Art. 354.

Ai creditori per indennita' dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione delle opere rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono a termini del disposto del codice civile e della legge sulle espropriazioni per causa di utilita' pubblica, e potranno in conseguenza in tutti i casi e in tutti i tempi essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

Art. 355.

L'Autorita' che avra' ordinato un sequestro sara' sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolte dalla potesta' competente le questioni riguardanti la legittimita' e sussistenza dei titoli e delle domande.

Art. 356.

Non e' ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro gia' introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo.

Art. 357.

Potra' l'Amministrazione, previa diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dall'impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi.

Le somme pagate a questo titolo sa saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori.

Art. 358.

L'ultima rata di appalto risultante dall'atta finale di collaudazione sara' pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti.

Art. 359.

Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto, che l'appaltatore dovra' consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto.

Art. 360.

Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne di avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso.

Art. 361.

Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potra' pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda.

Art. 362.

La collaudazione dei lavori e' affidata dall'Autorita' competente ad un ufficiale del Genio civile, cd in casi gravi ad una commissione composta di membri tecnici e contabili.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento del direttore dei lavori ed in contraddittorio dell'impresario o del suo rappresentante.

Art. 363.

Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 pota prescindersi dall'atto formale di collaudazione e bastera' un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

Art. 364.

Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni dei

contratti, per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero colla impresa stessa.

Art. 365.

La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurita' non puo' aver luogo che in seguito al finale collaudo.

TITOLO VII.

ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE.

Capo unico.

Disposizioni transitorie.

Art. 366.

Le disposizioni contenute nel titolo VII della legge 20 novembre 1859, n.° 3754, sull'ordinamento del Genio civile sono per ora mantenute in vigore, in quanto non siano o modificate da disposizioni gia' emanate, o contrarie alla presente legge.

Al principio dell'anno 1866 il Governo del Re presentera' al Parlamento un progetto di legge per il definitivo ordinamento del corpo reale del Genio civile, e per il ruolo normale del personale.

Art. 367.

Intanto sara' stabilito con decreto reale un ruolo provvisorio del personale del Genio civile che restera' al servizio del Governo nella misura dei fondi, che saranno stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 368.

Le provincie che gia' non l'avessero dovranno istituire un proprio personale d'ingegneri ed altri agenti tecnici pel servizio dei lavori pubblici di loro pertinenza.

Il personale che a tutte le provincie fosse per occorrere per il servizio delle opere pubbliche nei primi tre anni dalla attuazione della presente legge sara' scelto fra gli ufficiali del Genio civile ed impiegati dello Stato in servizio od in disponibilita'.

Art. 369.

Pubblicata la classificazione delle strade nazionali, di cui al titolo II, capo I, sezione I, della presente legge, il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, stabilira' con decreto reale la quota complessiva degli stipendi del personale del Genio civile da passarsi al servizio delle provincie, non che il corrispondente numero complessivo per classe degli ufficiali del Genio civile.

Nello stesso decreto reale sara' pure fatto il riparto per ciascuna provincia della quota complessiva degli stipendi del personale che deve assumere a suo carico.

Art. 370.

La quota da assegnarsi a ciascuna provincia, secondo l'articolo

antecedente, sull'importo totale degli stipendi che ora sono a carico dello Stato pel Genio civile sara' determinata dal rapporto che, prendendo a base i bilanci dello Stato e delle provincie per gli anni 1863 e 1864, esiste fra la somma complessiva di spese che gia' sono e andranno a carico di ciascuna provincia in forza di questa legge, e la somma complessiva delle spese a carico dello Stato e delle provincie per servizi affidati al Genio civile.

Art. 371.

La scelta del personale che passera' a carico delle provincie sara' fatta per decreto reale sentite le proposte dei Consigli provinciali.

Questo personale avra' il trattamento che dalla legge comunale e provinciale e' attribuito agl'impiegati governativi che passano al servizio delle provincie.

Art. 372.

Gli effetti dell'articolo 369 cominceranno dal 1°. gennaio 1866.

TITOLO VIII.
DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.
Capo I.
Disposizioni generali.

Art. 373.

Per quanto riguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sulla espropriazione per causa di utilita' pubblica.

Art. 374.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 500, salvo quanto e' specialmente disposto nel titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate.

Art. 375.

I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di multe non eccedenti le lire 300.

Art. 376.

Oltre le pene di polizia e le multe predette ed il sequestro, ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, s'intendera' sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

Art. 377.

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri reali.

Art. 378.

Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, e' riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarita' delle denunce, e sentito l'ufficio dei Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorita' locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone, esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.

Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni.

Art. 379.

In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorita' deliberazioni o decisioni, sara' a chi se ne erede gravato aperta la via del ricorso all'autorita' superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine pei ricorsi si riterra' di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

Art. 380.

Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse localita' sulle materie alle quali e' provveduto dalla presente legge. Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce.

Capo II.

Disposizioni transitorie.

Art. 381.

La percezione dei pedaggi, di cui all'articolo 31 di questa legge, se si faccia in via economica dall'amministrazione, cessera' col primo luglio 1865.

Se tale percezione e' data in appalto, essa non potra' durare oltre la scadenza dei relativi contratti.

Art. 382.

Fino a che non siero emanati i regolamenti per la compiuta

esecuzione della presente legge, resteranno in vigore i regolamenti esistenti, nelle parti che alla medesima non siano contrari.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno G. LANZA.

Il Ministro dei Lavori pubblici
S. Jacini.